

# SENATO DELLA REPUBBLICA

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017

**444<sup>a</sup> Seduta**

Presidenza della Presidente

**DE BIASI**

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Esame congiunto e rinvio)

La **PRESIDENTE** (PD) relatrice introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo e delle petizioni ad essi attinenti.

Si sofferma, in primo luogo, sul disegno di legge 2801, già approvato dalla Camera dei deputati, dopo aver inquadrato le tematiche dallo stesso trattate dal punto di vista costituzionale e da quello del diritto comunitario e internazionale.

Il disegno di legge in questione - approvato dalla Camera dei deputati - disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici ed introduce l'istituto delle disposizioni anticipate di volontà in materia nonché lo strumento della pianificazione condivisa delle cure.

L'articolo 1 del disegno di legge disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici, consenso dal quale si prescinde - come prevede il suddetto articolo 32 della Costituzione e come ribadisce il comma 1 del presente articolo 1 - esclusivamente nei casi espressamente individuati dalla disciplina di rango legislativo.

In base all'articolo 1 (il cui comma 1 richiama i diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona), il consenso informato costituisce la base della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico (comma 2), relazione di cui fanno parte, in base alle rispettive competenze, gli eventuali esercenti una professione sanitaria che compongano un'équipe sanitaria e, qualora il paziente lo desideri, i familiari di quest'ultimo o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

Il paziente capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso, nonché il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche qualora la revoca comporti l'interruzione del trattamento (comma 5). Ai fini del presente provvedimento legislativo, rientrano nell'ambito dei trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, qualora questi acconsenta, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, ovvero il rifiuto o la revoca del consenso sono documentati in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (commi 4 e 5).

Il principio del consenso informato implica il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi (comma 3). Il paziente può rifiutare, in tutto o in parte, di ricevere le informazioni ovvero può indicare i familiari o una persona di fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura (comma 8).

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiuto del trattamento sanitario o di rinuncia al medesimo e, di conseguenza, è esente da responsabilità civile e penale (comma 6). Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, il medico ed i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente qualora le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirle (comma 7).

Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale (comma 9).

La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative (comma 10).

E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari (comma 11).

Il comma 1 del successivo articolo 2 enuncia il principio della garanzia dello svolgimento, da parte del medico, di un'appropriata terapia del dolore, in conformità alla disciplina in materia, di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e con il coinvolgimento del medico di base, anche in caso di rifiuto del paziente al trattamento sanitario (o di revoca del consenso). In base al comma 2, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

Il ricorso alla suddetta sedazione palliativa o il rifiuto della stessa sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (comma 3). Tale annotazione deve essere comprensiva di una relativa motivazione, la quale è, almeno letteralmente, prevista anche per la fattispecie di rifiuto.

L'articolo 3 concerne le persone minori di età o incapaci.

In base al comma 1, essi hanno diritto alla "valorizzazione" delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. I medesimi devono ricevere informazioni sulle scelte relative alla salute, in modo consono alle proprie capacità, al fine di essere messi nelle condizioni di esprimere le proprie volontà.

Ai sensi del comma 2, il consenso informato del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in

relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del medesimo, nel pieno rispetto della sua dignità. Per i casi di contrasto tra i genitori, si intende che trovi applicazione la disciplina generale (la quale prevede il ricorso al giudice per i casi di contrasto su questioni di particolare importanza per il minore) di cui all'articolo 316 del codice civile.

Riguardo agli interdetti, il comma 3 prevede che il consenso informato sia espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona, nel pieno rispetto della sua dignità.

Gli inabilitati, ai sensi del primo periodo del successivo comma 4, esprimono autonomamente il consenso informato.

Per i soggetti aventi un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria ovvero la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato - in base al secondo periodo del comma 4 - è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero (a seconda del suddetto contenuto dell'atto di nomina) solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. Riguardo ai casi di contrasto di volontà tra il paziente e l'amministratore di sostegno, si intende che trovi applicazione l'articolo 410, secondo comma, del codice civile, secondo cui (nelle fattispecie di contrasto) l'assistito, il pubblico ministero o gli altri soggetti ivi richiamati possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Per i casi di contrasto tra il medico ed i rappresentanti legali dei minori o tra il medico ed il rappresentante legale ovvero l'amministratore di sostegno per gli incapaci (qualora manchino le disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4), la decisione, ai sensi del comma 5, sempre che il medico ritenga che le cure siano appropriate e necessarie, è rimessa al giudice tutelare, su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria o dei soggetti di cui agli articoli "406 e seguenti" del codice civile (tra i quali il paziente medesimo, i familiari o il convivente, il pubblico ministero, il curatore dell'inabilitato, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona interessata).

L'articolo 4 introduce l'istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), concernente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, espresse per l'ipotesi di una futura incapacità di autodeterminarsi.

Tale atto, secondo il comma 1, può essere concluso (mediante una delle forme di cui al successivo comma 6) da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. L'atto può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, che (nel caso in cui sopravvenga l'incapacità suddetta) faccia le veci del soggetto e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario, ai sensi del comma 2, deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, il quale è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata (in tutte e due le ipotesi) una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

Il comma 3 specifica che l'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Ai sensi del comma 4, le DAT hanno efficacia (in merito alle volontà del disponente) anche qualora non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

In base al comma 5, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Per l'ipotesi di contrasto tra il medico ed il fiduciario, il medesimo comma 5 fa rinvio allo strumento del ricorso al giudice tutelare, di cui al precedente articolo 3, comma 5.

L'articolo 4, comma 5, fa inoltre salvo il precedente articolo 1, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che il paziente non possa esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali e che, riguardo a tali richieste, il medico non abbia obblighi professionali.

In base al comma 6 dello stesso articolo 4, le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza - ufficio che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito - o presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 7, oppure, qualora le condizioni fisiche del paziente non permettano il ricorso alle suddette forme, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Le DAT sono rinnovabili, modificabili o revocabili, in ogni momento, con le medesime forme summenzionate oppure, nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impediscano di procedere alla revoca con tali forme, mediante dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

In base al medesimo comma 6, le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Il comma 7 prevede che le regioni possano regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, ed il loro inserimento nella banca dati, lasciando in ogni caso al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

Ai sensi del comma 8, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare, anche attraverso i rispettivi siti internet, della possibilità di redigere le DAT in base alla presente disciplina.

L'articolo 5 introduce lo strumento della pianificazione delle cure condivisa tra il medico ed il paziente, adottata con riferimento all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o contraddistinta da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. Il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi alla suddetta pianificazione, qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

La pianificazione è concordata previa adeguata informazione al paziente, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quello che il paziente possa realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervento e sulle cure palliative (commi 2 e 3). La pianificazione può comprendere l'indicazione (da parte del paziente) di un fiduciario.

Le informazioni summenzionate possono essere rese - oltre che al paziente - anche ai suoi familiari o alla parte dell'unione civile o al convivente ovvero ad una persona di sua fiducia (comma 2 citato).

Il consenso del paziente alla pianificazione e l'eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (comma 4).

La pianificazione delle cure può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico (comma 4 citato).

Il comma 5 fa rinvio, per i profili in materia di pianificazione condivisa delle cure non espressamente disciplinati dal presente articolo 5, alle disposizioni di cui all'articolo 4.

Ai sensi dell'articolo 6, la disciplina di cui al provvedimento legislativo in esame si applica anche ai documenti, idonei ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 7 specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8, infine, prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della medesima. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

La Presidente relatrice dà conto, quindi, dei contenuti degli altri disegni di legge oggetto di esame congiunto.

Il disegno di legge Atto Senato n. 5 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte (incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e all'assistenza religiosa). Il disegno di legge

prevede che nella dichiarazione anticipata di trattamento possa essere contenuta la nomina di un fiduciario. In via generale, per i casi di contrasto tra i soggetti - diversi dal paziente - legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi del presente disegno di legge ed il medico curante, l'articolo 8 prevede che la decisione sia assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti, ovvero, in caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, dal giudice competente (su istanza del pubblico ministero).

Il disegno di legge Atto Senato n. 13 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari; oltre a quest'ultimo istituto, il disegno di legge prevede lo strumento della programmazione condivisa di cure, nell'ambito della quale il paziente può esprimere il consenso ed il rifiuto alle terapie. In base al disegno di legge, sia il processo di consenso informato sia la dichiarazione anticipata di volontà sia la programmazione suddetta possono comprendere l'indicazione di un fiduciario. In caso di contrasto tra il professionista sanitario responsabile ed il fiduciario circa l'interpretazione e l'attuazione delle volontà del paziente divenuto incapace, la questione è sottoposta a consulenti nominati dalla struttura, che prospettano una soluzione (articolo 6, comma 2, ed articolo 17, comma 3); qualora il dissenso permanga, si ricorre al giudice tutelare.

Il disegno di legge Atto Senato n. 87 reca norme in materia di sperimentazione clinica, con riferimento alle situazioni di emergenza relative a soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato.

Il disegno di legge Atto Senato n. 177 consta di un unico articolo, il quale prevede che l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente intese ad alleviare le sofferenze, non possano in alcun caso essere sospese da chi assista soggetti non in grado di provvedere a sé stessi.

Il disegno di legge Atto Senato n. 443 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce sia l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari sia la figura del mandato in previsione dell'incapacità; con quest'ultimo contratto si attribuisce al mandatario il potere di compiere atti giuridici in nome e nell'interesse del rappresentato in caso di incapacità sopravvenuta. In base al presente disegno di legge, la dichiarazione anticipata di volontà contiene necessariamente l'indicazione di un fiduciario. Secondo l'articolo 9 del disegno di legge, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario (di una persona incapace), la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante; l'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.

Il disegno di legge Atto Senato n. 485 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e stabilisce alcuni criteri per la determinazione delle responsabilità professionali dei sanitari.

Il disegno di legge Atto Senato n. 1973, infine, disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari. Quest'ultimo atto è configurato dal disegno di legge come un'espressione di orientamenti da parte del paziente, orientamenti di cui il personale sanitario tiene conto solo entro i limiti ed in base ai criteri stabiliti dal medesimo disegno di legge; la dichiarazione anticipata in esame può contenere la nomina di un fiduciario.

In conclusione, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame congiunto il disegno di legge n. 2801, e di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

La **PRESIDENTE** avverte che la programmazione delle audizioni informative sarà definita nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*Omissis*

La seduta termina alle ore 15,50.

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017  
460<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

**(5) Ignazio MARINO ed altri.** - *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

**(13) MANCONI ed altri.** - *Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate*

**(87) Ignazio MARINO ed altri.** - *Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato*

**(177) SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione*

**(443) Maria RIZZOTTI.** - *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

**(485) DE POLI.** - *Disposizioni in materia di consenso informato*

**(1973) TORRISI e PAGANO.** - *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La **PRESIDENTE** propone, sulla scorta di diverse richieste avanzate informalmente da rappresentanti dei Gruppi, di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 17 del prossimo mercoledì 28 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*Omissis*

La seduta termina alle ore 9,05.

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017  
463<sup>a</sup> Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente  
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

**(5) Ignazio MARINO ed altri.** - *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

**(13) MANCONI ed altri.** - *Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate*

**(87) Ignazio MARINO ed altri.** - *Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato*

**(177) SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione*

**(443) Maria RIZZOTTI.** - *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

**(485) DE POLI.** - *Disposizioni in materia di consenso informato*

**(1973) TORRISI e PAGANO.** - *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 giugno.

La **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **SACCONI** (AP-CpE-NCD), nel ringraziare per la possibilità concessagli di intervenire ad inizio della discussione generale, svolge una considerazione preliminare di metodo, richiamando l'esperienza che portò all'approvazione della legge n. 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza. In quella circostanza si realizzò un intenso reciproco ascolto fra sostenitori di posizioni e principi molto diversi fra loro, che contribuì all'approvazione di un testo equilibrato, contenente un'affermazione preliminare rispettosa del principio del diritto alla vita. Anche in questa circostanza sarebbe auspicabile una dichiarazione di principio dello stesso tenore, conforme ai principi dell'articolo 2 della Costituzione che si sostanziano in un diritto alla vita non compatibile con una sorta di diritto alla morte che non dovrebbe in alcun modo trovare spazio nel testo. La delicatezza di questi temi richiede, a suo giudizio, un attento dialogo e la piena libertà di confronto del Parlamento. Apprezza, al riguardo, la scelta del Governo di non imporre una linea specifica sul punto. Richiama quindi la dolorosa vicenda di Eluana Englaro, che lo vide protagonista in qualità di Ministro in carica, per ribadire la grande delicatezza dei temi su cui si è chiamati a legiferare. Rispetto ai contenuti del provvedimento, si dichiara contrario a prevedere dichiarazioni anticipate di volontà intese in termini rigidi, giacché a suo giudizio non si dovrebbe ignorare quell'elemento di stupore e di imprevedibilità che la vita stessa comporta, soprattutto in presenza di patologie

particolarmente gravi. Ritiene altresì un errore non riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza alle persone, sia pure in presenza di un obbligo da parte delle strutture a provvedere alle disposizioni di legge. Richiama altresì l'importanza della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare negli stati vegetativi persistenti, da intendersi non già quali terapie in senso stretto, ma come cure della persona, secondo una formulazione più volte condivisa in passato da forze politiche oggi in maggioranza, nonché dallo stesso Comitato nazionale di bioetica in un suo documento del 2005. Segnala inoltre ulteriori aspetti che dovrebbero comportare modifiche al testo in esame, in particolare con riferimento alla questione dei minori ed incapaci, oggetto di una sentenza della Corte costituzionale che ha previsto dei limiti per gli stessi genitori, nonché l'assenza di un Registro unico delle volontà e delle dichiarazioni.

La **PRESIDENTE** evidenzia come molti degli iscritti a parlare risultino in realtà assenti, e dovrebbero per questo decadere nel loro diritto di parola. Tuttavia, volendo preservare un clima di collaborazione, e nella logica di confronto che anima la Commissione, ritiene di poter confermare la lista degli iscritti a parlare, richiamando tuttavia i colleghi al rispetto di un doveroso senso di responsabilità, e riservandosi per il futuro un atteggiamento improntato a maggiore rigore ove necessario per assicurare il buon andamento dei lavori.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare la Presidente per la disponibilità accordata, specifica tuttavia che le assenze sono frutto di un equivoco sui tempi di intervento, stanti le numerose convocazioni della Commissione succedutesi in questi giorni. Manifesta in ogni caso piena disponibilità a ridurre il numero degli interventi già previsti fra quelli dei senatori del suo Gruppo di appartenenza.

La **PRESIDENTE** ritiene che la questione dell'avvio della discussione generale nella seduta odierna non fosse equivocabile. Ribadendo, tuttavia, la disponibilità a lasciare aperta la lista degli iscritti a parlare, fissa alle ore 17 del prossimo mercoledì 28 giugno il termine per le iscrizioni a parlare.

Il senatore **ZUFFADA** (*FI-PdL XVII*) si associa alle parole della collega Rizzotti e ribadisce l'impegno a ridurre al minimo gli interventi degli altri esponenti del suo Gruppo.

Il senatore **GAETTI** (*M5S*), nell'aggiungere il suo nome nella lista degli iscritti a parlare, apprezza la disponibilità accordata dalla Presidente ma richiede al contempo maggiore rigore nell'organizzazione degli interventi.

Le senatrici **MATTESINI** (*PD*), **MATURANI** (*PD*) e **PADUA** (*PD*) aggiungono il loro nome alla lista degli iscritti a parlare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,30.*



## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017  
468<sup>a</sup> Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 20,05.*

### IN SEDE REFERENTE

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 21 giugno.

Riprende la discussione generale.

Ha la parola la senatrice **BIANCONI** (AP-CpE-NCD), la quale fa riferimento ai più recenti sviluppi del dibattito bioetico negli Stati Uniti, dal quale emergono rilevanti perplessità in ordine all'istituto del testamento biologico, in quanto implicante una nociva burocratizzazione della professione medica e recante rischi di contenzioso che a loro volta influenzano negativamente l'attività dei medici.

Rileva quindi che il disegno di legge n. 2801 non reca disposizioni esplicite a tutela della vita della persona e pertanto non fornisce garanzie contro possibili derive eutanasiche, in contraddizione con i principi già sanciti dall'ordinamento, come risulta dalla stessa legge n. 194 del 1978, in materia di tutela della vita umana da parte dello Stato.

Esprime poi perplessità in ordine al ricorso al termine "disposizioni", il quale contraddice il dettato della Convenzione di Oviedo, nel quale è fatto riferimento ai desideri del paziente. Inoltre il disegno di legge n. 2801 equipara impropriamente la nutrizione e l'idratazione artificiali alla vera e propria terapia così da consentire la possibilità di interrompere tali pratiche di cura.

Ricorda successivamente come in occasione del dibattito parlamentare riguardante il caso di Eluana Englaro fosse stata presentata una mozione sottoscritta da attuali esponenti del Gruppo Partito

democratico nella quale si dichiarava che le pratiche volte all'idratazione e alla nutrizione non sono assimilabili all'accanimento terapeutico. Invita quindi, nel contesto dell'esame in corso, ad un'approfondita riflessione sulle conseguenze concrete dell'interruzione dell'idratazione.

In riferimento all'articolo 1 del disegno di legge in esame esprime una critica nei confronti di un'impostazione viziata da una sfiducia di fondo nei confronti della figura del medico. Per quanto riguarda le conseguenze sulla pratica effettiva, rileva l'assenza di una disciplina specifica dei casi di assenza o di mancanza del fiduciario.

Manifesta ulteriori perplessità relativamente alla possibilità che il registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento non sia istituito dai comuni, con conseguente insorgere di situazioni di grave incertezza.

Dopo aver ricordato la sentenza della Corte costituzionale del 2016 riguardante una legge della regione Friuli Venezia Giulia, nella quale era stata censurata l'attribuzione di un rilievo pubblico alle volontà espresse dal paziente in assenza di una specifica normazione statale, mette in evidenza i rischi connessi alle incertezze che possono riguardare l'esercizio dell'attività medica in casi di emergenza, in caso di mancanza di riscontri sicuri circa la sussistenza di disposizioni anticipate. Osserva infine l'inopportunità della scelta di procedere all'esame di un disegno di legge evidentemente divisivo e di particolare delicatezza nell'attuale fase della legislatura, senza tenere conto della necessità di ricercare un consenso ampiamente condiviso ed esprime dubbi circa l'applicazione della disciplina recata dal provvedimento in seguito ai futuri interventi della giurisprudenza.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) richiama l'attenzione sulla sussistenza di una contrapposizione di fondo fra un'impostazione sostanzialista - incentrata sull'idea di dignità in sé della vita di ciascun individuo - e un'impostazione funzionalista - la quale accorda la primazia alla capacità di relazione della persona -; il disegno di legge n. 2801 consiste in un tentativo di armonizzazione fra i due principi contrapposti e risulta possibile apportare in via emendativa una serie di miglioramenti al testo in una logica di superamento della conflittualità fra concezioni antropologiche profondamente differenti.

Prosegue soffermandosi sulle perplessità derivanti dalla terminologia impiegata nella redazione del disegno di legge, risultando fondamentale la distinzione fra i concetti di disposizioni e di dichiarazioni. Rileva inoltre la possibilità di discrepanze fra gli enunciati normativi e le relative applicazioni nella pratica.

Si sofferma quindi sul tema della corrispondenza con la volontà attuale di quanto dichiarato in un momento precedente dal potenziale destinatario del trattamento medico, presumibilmente sulla base di un consenso informato, le cui caratteristiche essenziali consistono nell'essere libero, cosciente, revocabile e consapevole. L'applicazione di una volontà riconducibile al consenso informato in un momento successivo può comportare dubbi sulla sussistenza di un'effettiva alleanza terapeutica fra il paziente e il medico, destinata per definizione a esplicarsi in una relazione di cura. Ai fini della sussistenza di un'autentica relazione di cura appare incongruo l'intervento di un dettato di carattere imperativo, quale quello implicito nel concetto di disposizioni; ugualmente sarebbe l'eventuale ricorso alla nozione di testamento biologico, a fronte della possibilità di prevedere invece le dichiarazioni del paziente.

Richiama quindi la precisione che necessariamente caratterizza il consenso informato, la quale contrasta la genericità connaturata alle disposizioni anticipate, incompatibile con qualsiasi ipotesi di imperatività delle stesse, nonché con lo svolgersi di una dimensione di ordine relazionale, orientata a contestualizzare gli orientamenti del pazienti nell'attualità: tale ottica emerge anche dalla Convenzione di Oviedo, il cui articolo 9, nel fare riferimento ai desideri del paziente, pone in primo piano l'aspetto relazionale. Nello stesso senso sono orientati i principi espressi dai codici deontologici di medici e infermieri, nonché dal Comitato nazionale di bioetica, il quale ha manifestato la propria preferenza per il ricorso alla nozione di dichiarazioni. A tale proposito rileva che attraverso la previsione di dichiarazioni anticipate è possibile comporre il principio di autodeterminazione individuale con i principi di responsabilità del personale medico.

Specifica che è opportuno evitare ogni confusione nell'uso dei termini "terapia" e "cura", avendo il secondo un ambito di significato ben più ampio: la prestazione di cure è infatti possibile anche in assenza di accanimento terapeutico. La possibilità che la legislazione comporti margini idonei a legittimare scelte di interruzione della cura pone l'esigenza di una ponderazione attenta, anche riguardo ai casi di terapia del dolore e tenuto conto della vaghezza del concetto di fine vita. Rientra peraltro nella nozione ampia di cura il ricorso alla sedazione profonda finalizzata a alleviare stati di sofferenza, non solamente nell'imminenza della morte, potendosi applicare anche a stati di sofferenza relazionale o episodica di tipo psichiatrico.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*FI-PdL XVII*) richiama la rilevanza fondamentale del concetto di indisponibilità della vita umana, il quale risulta essere tra le basi della civiltà giuridica, comprendente la stessa Costituzione repubblicana. A fronte di tale contesto si è peraltro verificato nell'ultimo decennio un capovolgimento di prospettiva teso a modificare l'ordinamento nel senso di prevedere deroghe al principio di indisponibilità.

Segnala il rischio che le disposizioni in esame risultino lacunose, per esempio rispetto al tema non secondario dei registri pubblici, così da imporre al Parlamento di apportare modifiche migliorative al testo in esame, evitando di rimandare le soluzioni relative a tali aspetti a provvedimenti successivi. Rileva in proposito come il registro sia strumento indispensabile a garantire la memoria della volontà del soggetto e delle sue eventuali mutazioni, per cui appare indispensabile porre la disciplina attualmente in esame al riparo da alterazioni derivanti da interventi giurisprudenziali resi possibili da lacune normative.

Ritiene inoltre opportuno evitare contrapposizioni basate su principi astratti e pone la questione della previsione del diritto all'obiezione di coscienza, che non appare garantito da quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del disegno di legge n. 2801, in assenza di una disciplina esplicita e sostanzialmente in potenziale contraddizione con il riconoscimento dell'obiezione di coscienza stessa quale diritto fondamentale della persona da parte della giurisprudenza costituzionale.

Prosegue mettendo in evidenza i rischi concernenti la natura della professione medica, per definizione non formalizzabile, stante la possibilità di condizionamenti recati dalla disciplina legislativa, in contraddizione con quanto previsto dal codice deontologico, il quale esclude gli interventi del medico volti a favorire la morte del paziente. Il testo del comma 6 dell'articolo 1 risulta peraltro essere lacunoso, in quanto riferito al medico e non anche ad altre figure professionali della sanità.

Esprime inoltre riserve in ordine alla presenza nel testo del termine "struttura", in luogo di "azienda", in quanto suscettibile di comportare una disciplina omologata a realtà sanitarie di diverso carattere, così da porre in dubbio la validità delle stesse convenzioni con il sistema sanitario nazionale e da contraddire il quadro vigente delle relazioni concordatarie. Specifica infine che i punti richiamati saranno oggetto di proposte emendative mirate.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'ambito dell'istruttoria sul disegno di legge n. 2856 (decreto-legge n. 73/2017 obbligo vaccinazioni), è pervenuta documentazione da parte di rappresentanti di Cittadinanzattiva.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 21,05.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2856

Art. 1

### 1.5 (testo 2)

GAETTI, SERRA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 1

*(Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale)*

1. La presente legge è finalizzata:

a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;

b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2 al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto Superiore di Sanità.

4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.

5. L'AIFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina *web*, suddivisi per Regione e per Azienda Sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di sanità valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo report semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina *web* del Ministero.

7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal (PNV) sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni è attuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

- 1) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
- 2) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monodose,
- 3) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
- 4) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
- 5) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (*vaccine hesitancy*);
- 6) la creazione di un'apposita pagina *web* che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
- 7) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;

8) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo.

9) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;

10) Le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;

11) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione.

L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale.

10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.

11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300 mila euro per l'anno 2018 e 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138".

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.*

## **1.7 (testo 2)**

**TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 1

*(Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale)*

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili:

coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di cui al comma 1, nonché in formulazione monodose;  
coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione.

5. E' istituito, nell'ambito del Ministero della salute, un apposito Fondo nazionale per la prevenzione vaccinale, di seguito denominato Fondo, con dotazione di 300 mila euro per l'anno 2018 e 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse del Fondo sono destinate:

Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300 mila euro per l'anno 2018 e 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138".

*Consequentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,8.*

#### **1.9 (testo 2)**

**TAVERNA, GAETTI, MARTON, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **"Art. 1**

*(Coperture vaccinali con formulazione quadrivalente e monodose)*

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili:

a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di cui al comma 1, nonché in formulazione monodose;

b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini di cui al presente articolo è affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare con sede a Firenze.



4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

*Consequentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,8.*

#### **1.10 (testo 2)**

**TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 1

*(Coperture vaccinali con formulazione quadrivalente e monodose)*

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili:

a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di cui al comma 1, nonché in formulazione monodose;

b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

*Consequentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,8.*

#### **1.14 (testo 2)**

**DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, MAURIZIO ROMANI**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione antimorbillo è resa obbligatoria per soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

*Consequentemente:*

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta».

*al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori» aggiungere le seguenti: «, nel caso di minorenni, nonché ai maggiorenni»;*

*al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori» aggiungere le seguenti: «nel caso di minorenni, nonché i maggiorenni» e dopo le parole: «al minore» aggiungere le seguenti: «o, nel caso di maggiorenne, ad assumere»;*  
*sopprimere il comma 5.*

Art. 3

### **3.19 (testo 2)**

**ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO**

*Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:*

« Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione degli alunni avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, anche senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 ».

Art. 4

### **4.0.8 (testo 2)**

**DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis  
(Farmacovigilanza ed eventi avversi)

1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.

2. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).».

Art. 5

### **5.5 (testo 2)**

**DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI**

Al comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla vaccinazione anti-morbillo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i). Per le altre vaccinazioni obbligatorie le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dall'anno scolastico 2018/2019.".

Art. 7

### **7.1 (testo 2)**

**TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a 300 mila euro per l'anno 2018 e 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138".



## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017  
469<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente  
RIZZOTTI

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

### IN SEDE REFERENTE

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **GASPARRI (FI-PdL XVII)** ricorda che i problemi affrontati dal testo in esame sono stati, a più riprese, oggetto di trattazione da parte delle Camere, da ultimo nella passata legislatura, durante la quale l'*iter* parlamentare si è intrecciato con le drammatiche e dolorose vicende del caso di Eluana Englaro.

Richiama l'attenzione sulla necessità di valutare con grande attenzione e ponderazione il testo, senza lasciarsi condizionare, in questa parte finale della legislatura, da recenti, discutibili tentativi di etero-direzione mediatica della funzione legislativa.

Auspica, pertanto, che la successiva fase emendativa sia affrontata come momento di reale confronto, volto ad apportare i necessari miglioramenti al testo, e non come passaggio meramente formale, funzionale al successivo approdo in Aula.

Nel merito, osserva anzitutto, in termini critici, che il provvedimento licenziato dalla Camera è lesivo dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente, prevedendo strumenti discutibili e lacunosi che tendono a cristallizzare la volontà dell'interessato e a coartare l'attività medica, senza tener conto della mutevolezza delle opinioni e dei convincimenti personali.

Rileva che su tematiche di tale delicatezza non si può giungere ad una estremizzazione del principio di autodeterminazione, tale da porre in discussione il diritto alla tutela della vita.

Tra gli aspetti maggiormente problematici del testo, rientra ad avviso dell'oratore la riconduzione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali al novero delle terapie rinunciabili.

Rimarca l'inopportunità di qualificare alla stregua di disposizioni le indicazioni del soggetto: da tale qualificazione deriva inevitabilmente la compressione dell'autonomia del medico, le cui decisioni devono invece poter essere assunte in scienza e coscienza e attraverso un dialogo con l'interessato. Sottolinea che tale qualificazione appare altresì in contrasto con le previsioni contenute in documenti internazionali, che configurano come non vincolanti le manifestazioni di desiderio della persona in ordine a futuri trattamenti sanitari.

Reputa che il testo sia lacunoso e meritevole di integrazioni anche riguardo alle complesse tematiche concernenti la manifestazione di volontà dei minori e dei soggetti incapaci.

Più in generale, invita a riflettere sui rischi di deriva eutanasi che discenderebbero dall'approvazione del testo senza i necessari correttivi: richiama l'attenzione sulla circostanza che la vita dovrebbe essere considerata alla stregua di un bene indisponibile non solo in base a diffusi convincimenti religiosi ed etici, che non vanno comunque banalizzati, ma anche in virtù di un approccio laico e fondato sui valori della Costituzione.

Anziché insistere su politiche che mettono complessivamente in discussione la indisponibilità del bene vita (come le proposte per la legalizzazione delle droghe), ad avviso dell'oratore bisognerebbe mettere in campo politiche a favore della famiglia e della vita, anche per tutelare l'identità culturale del popolo italiano, mai come in questo momento storico in pericolo.

Tornando a trattare delle deficienze che, a suo avviso, caratterizzano il testo, segnala la mancanza di una disciplina espressa dell'obiezione di coscienza e di disposizioni volte ad istituire un registro unico nazionale, con ciò che ne consegue in termini di incertezza del diritto e di difficoltà a ricostruire la volontà dell'interessato.

In conclusione, auspica che l'organizzazione dei lavori in Commissione consenta il massimo della partecipazione anche ai senatori non componenti, rammentando che il Gruppo Forza Italia, pur nella libertà di coscienza su temi così delicati, mantiene in prevalenza una posizione decisamente orientata a sostegno dell'indisponibilità della vita e contro ogni deriva eutanasi.

Il senatore **MARINELLO** (*AP-CpE-NCD*), anche alla luce della sua formazione ed esperienza di medico, stigmatizza in primo luogo la configurazione delle DAT in termini vincolanti, senza peraltro che il testo tenga in debita considerazione le problematiche connesse alla validità temporale delle disposizioni, in relazione alla mutevolezza delle opinioni del disponente. Saggiunge che da tale configurazione deriva una chiara lesione della libertà operativa e di coscienza del medico che - rammenta l'oratore - ha per formazione un approccio volto alla tutela della vita.

Segnala la necessità di apportare modifiche alle disposizioni relative alla nutrizione e idratazione artificiali: nell'attuale formulazione sono assolutamente non condivisibili in quanto precludono a possibili derive di carattere eutanasi.

Rimarca la rilevanza della terminologia introdotta nel testo licenziato dalla Camera: qualificare come disposizioni le indicazioni dell'interessato, anziché come dichiarazioni, significa aprire a successivi sviluppi di carattere involutivo (come quelli cui sono approdati paesi come il Belgio e l'Olanda), mentre sarebbe necessario un approccio anche lessicale rispettoso del ruolo del medico, che non può essere relegato ad una funzione meramente notarile. Saggiunge, quanto al ruolo del medico, che appare ineludibile una trattazione esplicita, da parte del testo, della problematica dell'obiezione di coscienza, pena l'incorrere in probabili censure di illegittimità costituzionale.

Osserva che l'articolato, peraltro, non tiene in debita considerazione i profili connessi alla collegialità delle pratiche mediche, né si preoccupa di normare i rapporti tra il medico e la struttura all'interno della quale questi svolge la propria opera professionale.

Altra grave lacuna del testo - rileva l'oratore - è rappresentata dalla mancata istituzione di un registro unico delle DAT: tale omissione impedirà una agevole e pronta ricostruzione della reale volontà del dichiarante.

Dopo aver sottolineato che la Camera non ha tenuto conto dell'articolato dibattuto svolto nella scorsa legislatura, né delle indicazioni del Comitato nazionale di bioetica, né delle vigenti norme di deontologia, pone in evidenza la visione ingannevole della libertà individuale cui - a suo giudizio - è ispirato il provvedimento: una sorta di cultura del desiderio, che tende a svilire il valore sacro della vita e a negare il suo carattere indisponibile, anche sul piano giuridico. Ne discende, ad avviso dell'oratore, l'immagine di un uomo solo e disperato, che prende decisioni asseritamente libere senza la necessaria contestualizzazione nella trama di rapporti sociali che caratterizza la sua esistenza.

In conclusione - ribadito che va evitata ogni improvvisa contrattualizzazione del rapporto tra medico e paziente, che dovrebbe invece basarsi sulla fiducia e sulla consapevolezza

dell'orientamento al bene dell'attività medica - invita a riflettere sulla necessità di apportare profondi correttivi al testo, rammentando che su problematiche di tale delicatezza non saranno immaginabili richiami a discipline di maggioranza.

La **PRESIDENTE**, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito della discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017

477<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa tremila emendamenti (pubblicati in allegato) riferiti al testo base adottato dalla Commissione.

Saggiunge che, in armonia con la programmazione dei lavori definita dall'Ufficio di Presidenza, e al fine di evitare un approdo in Aula senza relatore, occorrerà concludere la discussione generale prima della imminente pausa dei lavori parlamentari: invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi ad adoperarsi perché vi sia una riduzione del numero di iscritti a parlare e a rendere conseguenti comunicazioni alla Presidenza della Commissione.

I senatori **DI GIACOMO** (FL (Id-PL, PLI)), **ZUFFADA** (FI-PdL XVII) e **BIANCO** (PD) si riservano, per quanto attiene ai rispettivi Gruppi, di rendere entro la giornata di domani la comunicazione richiesta dalla Presidente.

La senatrice **BIANCONI** (AP-CpE-NCD) comunica che tutti gli iscritti a parlare in discussione generale del proprio Gruppo rinunciano all'intervento, fatta eccezione per i senatori Di Biagio, Formigoni, Conte e Aiello.

Ha quindi la parola, in sede di discussione generale, il senatore **DI BIAGIO** (AP-CpE-NCD), il quale rileva come il testo base adottato dalla Commissione presenti numerose criticità che richiederebbero un confronto politico ampio e articolato ed una conseguente attività di carattere

emendativo. Saggiunge che la delicatezza delle problematiche trattate dal testo fa comunque emergere l'inopportunità di procedere a ritmi serrati nello scorcio finale della legislatura, stante il rischio che le scelte di merito siano condizionate dall'approssimarsi della campagna elettorale. Sottolinea, in particolare, che il testo in esame appare privo della necessaria precisione terminologica, in conseguenza di un approccio che denota - a giudizio dell'oratore - preoccupante superficialità e mancanza di equilibrio.

Evidenzia che, in assenza di correttivi, risulterebbe minata l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, che si trasformerebbe in una sorta di contrattazione in cui il richiamo ad un fin troppo vago principio di autodeterminazione finirebbe col porre in discussione il principio di beneficiabilità delle cure.

Osserva che, trasformandosi il medico in mero esecutore di altrui volontà, peraltro espresse in tempi lontani, questi dovrebbe conseguentemente essere esentato da qualsivoglia responsabilità, essendo annichilite la propria competenza ed autonomia professionale.

Pone quindi in rilievo il carattere necessariamente generico delle DAT, che tendono a cristallizzare, con effetto vincolante per il medico, volontà del paziente decontestualizzate dal percorso clinico di una malattia.

In questo modo, ad avviso dell'oratore, si insinua nel rapporto tra medico e paziente un dubbio radicale, che rischia di essere in contrasto anche con la tradizione medica occidentale, orientata alla tutela e alla salvaguardia della vita. Né si tiene conto della asimmetria tra la condizione del medico - soggetto dotato di conoscenze e competenze - e quella del paziente, persona in condizione di fragilità e abbisognevole di aiuto.

Stigmatizza, altresì, la mancanza nel testo di un riferimento alla deontologia medica, che potrebbe rappresentare un fattore di sicurezza per lo stesso paziente.

Rileva in termini critici, inoltre, la mancata previsione di un registro unico ove far confluire tutte le dichiarazioni, così da garantirne l'ufficialità e l'esatta rispondenza alla volontà del dichiarante, anche nell'ottica della tutela della privacy. Sottolinea come tale lacuna sia stata posta in rilievo anche nell'ambito del parere reso dalla Commissione per le questioni regionali.

Tra gli aspetti maggiormente problematici del testo, annovera anche la mancanza di un'espressa previsione concernente l'obiezione di coscienza e la qualificazione della nutrizione e dell'idratazione artificiali come trattamenti sanitari, qualificazione che ad avviso dell'oratore dischiude la possibilità di derive eutanasiche e di morti per fame e per sete di soggetti senzienti.

Auspica che, anche grazie ai pareri che saranno resi dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia, saranno affrontate le numerose questioni di costituzionalità o di rilievo penalistico sollevate nel corso delle audizioni informative.

Segnala la necessità di un supplemento di riflessione, in particolare, circa la disciplina proposta per i minori, i disabili e gli incapaci, in considerazione della condizione di peculiare fragilità che caratterizza queste persone e del livello apicale dei beni giuridici coinvolti.

In conclusione, rimarca l'opportunità di un esame estremamente approfondito e caratterizzato da tempi di trattazione adeguati, e pone in evidenza la necessità di chiarire, anche attraverso interventi emendativi ad hoc, che la vita costituisce un bene giuridico indisponibile.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.

N. 2801

Art. 1

**1.1**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.2**

**GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA**

*Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, 8 con il seguente:*

«Art. 1 – 1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela il diritto alla vita quale inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento ed è reso esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario è sempre revocabile, anche parzialmente, la revoca è annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato il minore, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per gli interdetti e gli inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definita a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento è revocabile o modificabile in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto è in immediato pericolo di vita, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola nella cartella clinica o comunque in un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente».

### **1.3**

#### **QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 con il seguente:*

«Art. 1. – 1. la presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:



a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un

determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. la presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. l'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. l'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

#### **1.4**

##### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.5

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo».

## 1.6

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una complicanza o di un evento».

## 1.7

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato *in primis* dal tutore che sottoscrive il documento; in secondo luogo può intervenire uno dei familiari entro il secondo grado di parentela. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche

dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.8

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato *in primis* dal tutore che sottoscrive il documento; in secondo luogo può intervenire uno dei familiari entro il primo grado di parentela. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.9

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del



trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato *in primis* dal tutore che sottoscrive il documento; in secondo luogo può intervenire uno dei familiari entro il quarto grado di parentela. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.10**

### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le

richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.11**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato in modo esplicito dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.12**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.



4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato separatamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## **1.13**

### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato o dal soggetto interessato o dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

#### **1.14**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato scelto un amministratore e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

#### **1.15**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## **1.16**

### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Consenso informato). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## 1.17

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## 1.18

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario o di carattere strettamente personale, il consenso informato è prestato anche

dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## **1.19**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere socio-sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, riabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## **1.20**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del

trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso, pur se personale, è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## 1.21

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato solo dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.



8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## **1.22**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## **1.23**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## 1.24

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Consenso informato). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.



## 1.25

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## 1.26

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere

sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## **1.27**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## **1.28**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## **1.29**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

### **1.30**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso al trattamento del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.31**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.32**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.33**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.



2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.34**

##### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato, in modo chiaro, netto ed inequivocabile dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda

anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.35**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in modo chiaro e netto dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.36**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.



4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in modo chiaro dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.37**

#### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in modo netto dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.38**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2: L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in modo inequivocabile dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.39**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.40**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.41**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o il minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.42**

##### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore, nonché le sue necessità. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto

previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.43**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.44**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.45**

#### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».



#### 1.46

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### 1.47

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo



dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e motoria del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.48**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psichica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.49**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.50

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore, in relazione al contesto sociale in cui lo stesso vive.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.51**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico- fisica del minore, in relazione al suo ambiente sociale.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.52**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.53**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.54**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori e interdetti, il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.55

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.



8. Per tutti i soggetti minori, interdetti e inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.56**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.57**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.58

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».



## 1.59

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.60

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo

dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.61**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.62**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è in ogni caso tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.63**

#### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.64**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.65**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.66**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le Informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.67**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.



2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.68**

### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.



8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo la salvaguardia della salute collettiva.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

#### **1.69**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente, valutata nell'ottica del benessere collettivo del suo ambiente sociale.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

#### **1.70**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## 1.71

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Consenso informato). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il medico curante, informato della revoca, non può opporsi alla scelta del paziente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## 1.72

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il medico curante deve opporsi alla scelta del paziente qualora ravvisi gravi criticità per la salute del paziente derivante dalla revoca dello stesso. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico- fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## 1.73

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare nella scelta della revoca. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in

ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

#### **1.74**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare o una persona di sua fiducia per determinare se revocare o meno il consenso. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

#### **1.75**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del

trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare entro il secondo grado nella scelta relativa alla deroga. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## **1.76**

### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare entro il primo grado nella scelta relativa alla deroga. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

#### **1.77**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare entro il terzo grado nella scelta relativa alla deroga. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

#### **1.78**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.



5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare entro il quarto grado nella scelta relativa alla deroga. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.79

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.80

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e 'paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata dal medico curante nella cartella clinica del paziente.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un'amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico- fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.81

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata elettronicamente nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti

riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.82**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.83**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 55 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitori o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.84

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 50 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.85**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 45 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.86**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 40 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.87**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituirlo con il seguente articolo:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 35 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».



## 1.88

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto Interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 30 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.89

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Patti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 25 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in

ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.90**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 20 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.91**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del

trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 15 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.92

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 10 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.93**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 5 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.94**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto o inabilitato, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.95

### BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso è prestato dal tutore che sottoscrive il documento.

In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».



## 1.96

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le Informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso viene espresso, *in primis*, dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.97

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato *in primis* dal tutore che sottoscrive il documento; in secondo luogo può intervenire uno dei familiari entro il terzo grado di parentela. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un



amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.98**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.99**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del

trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.100**

### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.101**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario o meno è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitori o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.102**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato

congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.103**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni procedura sanitaria è effettuata previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.104**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e implicito nonché attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.105**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso nonché attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.106**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.107**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo volontario e consenziente.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.



5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.108**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo non forzato e soprattutto libero.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.109

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito del paziente prestato in modo gratuito e pienamente consenziente.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.110

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso scritto della persona informata.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti

riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.111**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso scritto della persona sottoposta al trattamento.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.112**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito, reso anche oralmente con forme di videoregistrazione del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.113**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato.

2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.114**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è garantita solo successivamente all'invio di corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.115**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da informazioni rese dal medico al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato

congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.116**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al malato in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.117**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.



2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera non nebulosa circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.118**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera chiara e limpida circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.119**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera chiara circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore 'è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.120**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera intellegibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.121**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile e per niente vaga circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.122

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa la diagnosi.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.123

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa la diagnosi e la prognosi.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le

richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.124**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa la diagnosi e la prognosi, nonché lo scopo del trattamento sanitario proposto.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.125**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.126

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Consenso informato). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».



### 1.127

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.128

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici prospettabili dal rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.129**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, rischi prospettabili dal rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.130**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, ed eventuali effetti collaterali derivanti dal rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.131**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le alternative al rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.132

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze positive e negative del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.133

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi inerenti alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti

riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.134**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.135**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza solida costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo, come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.136**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi grazie alla relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.



9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.137**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno del rapporto trasparente tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico- fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.138**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato

congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

### **1.139**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente deve sfociare obbligatoriamente in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per «il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.140**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

#### **1.141**

##### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato obbligatoriamente dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.142**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato, anche elettronicamente, dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.143**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente in modo leggibile, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.144**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente in modo chiaro e inequivoco, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.145

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente in persona o da soggetto da lui delegato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.146

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (Consenso informato) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento, anche elettronico, di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti



riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.147**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa necessariamente parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.148**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa documento necessario alla corretta compilazione della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.149**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica elettronica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.150**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del malato di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.151**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente, in casi specifici, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.152**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente, in casi specifici stabiliti dalla legge, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.153

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Bianconi, Aiello, Formigoni*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto, solo in momenti particolari, le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.154

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in

ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.155**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.156**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del



trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in parte, solo in casi particolari stabiliti dalla legge, le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.157

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo la facoltà del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.158**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni di carattere strettamente personale. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.159**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella che deve essere consegnata al termine della prestazione.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.160

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## 1.161

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

## 1.162

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche

dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.163**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere revocato, ma solo parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.164**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere revocato, solo parzialmente, tranne che nei casi stabiliti per legge. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.165**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Patti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso o il diniego può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.



9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.166**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento non può essere mai revocato, neanche parzialmente.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.167**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche quando sussistono gravi danni ipotetici per la salute umana. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un

amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.168**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Consenso informato). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, totalmente o parzialmente, a seconda dei casi. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.169**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Consenso informato). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del

trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, totalmente o parzialmente, secondo quanto disposto dalle prescrizioni di legge nelle singole ipotesi. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del oggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

## **1.170**

### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, totalmente o parzialmente, sempre che tale scelta non comporti delle gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.171**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, totalmente o parzialmente, sempre che sussistano le condizioni minime per garantire la sopravvivenza dell'individuo. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

#### **1.172**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il medico deve essere informato della revoca. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.173**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il medico deve essere informato della revoca e può opporsi alla stessa per comprovati motivi legati alla salute del paziente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».



### 1.174

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### 1.175

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti



riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente».

#### **1.176**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore».

#### **1.177**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applicano le cure necessarie per la sopravvivenza del cittadino.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia

della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.178**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 14 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.179**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.180**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.181**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.182**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.183

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.184

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazioni gravi, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto; della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.185

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.186**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia opportuno ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.187**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.188

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere l'avallo del paziente, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.189

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.190

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.



4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.191**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti non sussiste nel caso in cui i soggetti dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.192**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi esprimano la volontà di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.193

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale paramedico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.194

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.195

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di garantire il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.196**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.197**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.198

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il relativo consenso a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.199

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente al trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.200

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente al trattamento sanitario ricevuto o loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### **1.201**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### **1.202**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.203

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.204

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori secondo coscienza, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.205

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.



5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.206**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.207**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.208**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai

rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### **1.209**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso dell'interessato.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### **1.210**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia

della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.211**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.212**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo adulto ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.213**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.214**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.215**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.216

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale coinvolto nella cura, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.217

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.218

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.219**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.220**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.221**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.



3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

## **1.222**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

## **1.223**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.224

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.225

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.226

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.227**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.228**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche innovative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.229

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto».

### 1.230

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace».

### 1.231

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai

rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### **1.232**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### **1.233**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### **1.234**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente,

riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### **1.235**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

### **1.236**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

### **1.237**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.



2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

#### **1.238**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.239**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.240**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.241**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.242**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.243**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### 1.244

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. 5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### 1.245

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente o meno.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### 1.246

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### 1.247

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore della morte sia il paziente o un soggetto estraneo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.248**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore spirituale o materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.249**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.250**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 il consenso in qualsiasi forma espresso».

#### **1.251**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso implicito e non equivoco».

#### **1.252**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.253**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.254

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.255

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.256

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.257

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche



se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### **1.258**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia è punibile ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### **1.259**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### **1.260**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.261**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.262**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.263**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.264

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.265

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.266

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.267

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la mette in

atto o la induce, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### **1.268**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### **1.269**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### **1.270**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un individuo, allo scopo di eliminarne i dolori, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.271**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.272**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, ossia quella azione volta a procurare la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

#### **1.273**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.274

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.275

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.276

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto al suicidio, inteso come ratto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».



### 1.277

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.278

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.279

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

### 1.280

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche

se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Chiunque può fornire aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

#### **1.281**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

#### **1.282**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

#### **1.283**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

3. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

4. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

#### **1.284**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

#### **1.285**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso Informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

#### **1.286**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

4. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

**1.287****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575,579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

**1.288****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

**1.289****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575,579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

**1.290****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

#### **1.291**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

#### **1.292**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

#### **1.293**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocame la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

#### **1.293a**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

#### **1.294**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

#### **1.295**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

#### **1.296**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».



### 1.297

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

### 1.298

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

### 1.299

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

### 1.300

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

### **1.301**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

2. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

3. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

4. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### **1.302**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

3. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

4. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### **1.303**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

### 1.304

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica».

### 1.305

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

3. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 1.306

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica».

### 1.307

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento».

### 1.308

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento».

### **1.309**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

### **1.310**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

### **1.311**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

### **1.312**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di lenire i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

### **1.313**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto interessato».

### **1.314**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

### **1.315**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole».

**1.316**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.*

**1.317**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 2.*

**1.318**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 3.*

**1.319**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 4.*

**1.320**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 5.*

**1.321**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 1.*

**1.322**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

**1.323**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che fautore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **1.324**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **1.325**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **1.326**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.



4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **1.327**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **1.328**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **1.329**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.*

**1.330**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

**1.331**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. — 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

**1.332**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

**1.333**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. — 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

**1.334**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. — 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

7. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

### **1.335**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.»

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

### **1.336**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.»

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.337**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

3. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

4. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.338**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.339**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.340**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a

seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

#### **1.341**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.»

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

#### **1.342**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). — 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

#### **1.343**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a

seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

#### **1.344**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

#### **1.345**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

#### **1.346**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

#### **1.347**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*



**1.348**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1.349**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1.350**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1.351**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

**1.352**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### **1.353**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### **1.354**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### **1.355**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un

soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

#### **1.356**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

#### **1.357**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

#### **1.358**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

#### **1.359**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### **1.360**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### **1.361**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

7. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «informazione e consenso».

### **1.362**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia

della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».*

### **1.363**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».*

### **1.364**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

3. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

4. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».*

### **1.365**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».*

**1.366**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «informazione e consenso».

**1.367**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

**1.368**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

**1.369**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un



soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

### **1.370**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

### **1.371**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

### **1.372**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

**1.373**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

**1.374**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

**1.375**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

**1.376**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

**1.377**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia

della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

7. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

### **1.378**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

### **1.379**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

### **1.380**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

3. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

4. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

#### **1.381**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

#### **1.382**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

#### **1.383**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.*

#### **1.384**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.385**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.*

#### **1.386**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.*

#### **1.387**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sopprimere il comma 1.*

#### **1.388**

**MALAN**

*Sopprimere il comma 1.*

**1.389**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.390**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

*1-bis.* L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

*1-ter.* I soggetti di cui al comma 1, hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.391**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

*1-bis.* L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.392**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.393**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.394**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative, l'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».*

**1.395**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

*1-bis.* L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

*1-ter.* I soggetti di cui al comma I, hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».*

**1.396**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

*1-bis.* L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: informazione e consenso.*

**1.397**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».*

**1.398**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».*



**1.399**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1, hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

**1.400**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

**1.401**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

**1.402**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative».

**1.403**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo le parole: «la presente legge», aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto della dignità della persona e».*

**1.404**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.405**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 sopprimere le parole: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 e della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea».*

**1.406**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,».

**1.407**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,».

**1.408**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1 sostituire le parole:* «Nel rispetto dei principi di cui agli», *con le parole:* «In attuazione degli».

**1.409**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «nel rispetto» *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* «tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela il diritto alla vita quale inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento ed è reso esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario è sempre revocabile, anche parzialmente. La revoca è annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato il minore, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per gli interdetti e gli inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definita a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento è revocabile o modificabile in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto è in immediato pericolo di vita, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche corre late è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicando lo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola nella cartella clinica o comunque in un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio 4 dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente».

*Consequentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.*

#### **1.410**

##### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «nel rispetto fino alla fine dell'articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12 fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole;

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti

riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza



sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

*Consequentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.*

#### 1.411

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nel rispetto», fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:*

*a) riconosce e tutela il diritto alla vita quale inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;*

*b) riconosce l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;*

*c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio;*

*d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia;*

*e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;*

*f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.*

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera *f)* del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. l'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento ed è reso esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario è sempre revocabile, anche parzialmente. La revoca è annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato il minore, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per gli interdetti e gli inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definita a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. la dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. la dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. la dichiarazione anticipata di trattamento è revocabile o modificabile in ogni momento dal soggetto interessato. la revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. la dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto è in immediato pericolo di vita, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendo la nella cartella clinica o comunque in un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito *internet* del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

*Consequentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.*

#### **1.412**

##### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:*

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta ai sensi degli articoli 575,579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento Sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che in caso di paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti mediante un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **1.413**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.*

#### **1.414**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.415**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «dei principi di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.416**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.417**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.418**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.419**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.420**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire e parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.421**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.422**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità dette cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*



**1.423**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.424**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.425**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.426**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.427**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.428**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.429**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «dei principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.430**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.431**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, dei dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.432**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.433**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.434**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.435**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.436**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.437**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.438**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.439**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.440**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.*

**1.441**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.442**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.443**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.444**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.445**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.446**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.447**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, dei dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.448**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.449**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.450**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.451**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.452**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.453**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.454**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.455**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del*

valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.456**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela della Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.457**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.458**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.459**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale tutela della Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.460**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico dalla gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 2, 3.*

#### **1.461**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.462**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*



**1.463**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.464**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.465**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.466**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.467**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.468**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.469**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.470**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.471**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.472**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.473**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.474**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.475**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.476**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.477**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.478**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.479**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.480**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.481**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.482**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.483**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.484**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.485**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.486**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.487**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.488**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.489**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.490**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.491**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento*

fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.492**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.493**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.494**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.495**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.496**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio dalla libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.497**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.498**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.499**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.500**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio dalla libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.501**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.502**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.503**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.504**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: della tutela della salute individuale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.505**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere*



pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.506**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.507**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.508**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.509**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.510**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.511**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

#### **1.512**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.513**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.514**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, dalla tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.515**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.516**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «dal principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.517**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.518**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.519**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati da IIa Costituzione».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.520**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.521**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.522**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuita delle cure tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.523**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.524**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.525**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.526**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.527**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.528**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.529**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.530**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.531**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.532**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.533**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà persona tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.534**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.535**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.536**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.537**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.538**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.539**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.540**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.541**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.542**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.543**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.544**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.545**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1 sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.546**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*



**1.547**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.548**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.549**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.550**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.551**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.552**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.553**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.554**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione.»*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.555**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione.»*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.556**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza tutelati dalla Costituzione.»*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.557**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione.»*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.558**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione.»*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.559**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione.»*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.560**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione.»*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.561**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione.»*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.562**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.563**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.564**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.565**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.566**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.567**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.568**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.569**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.570**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.571**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.572**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.573**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati della Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.574**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.575**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.576**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.577**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.578**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.579**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.580**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.581**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute Individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.582**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.583**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.584**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.585**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gravità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.586**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gravità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà pedonale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.587**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.588**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.589**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli v e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*



**1.590**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.591**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3,*

**1.592**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.593**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.594**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.595**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.596**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.597**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.598**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.599**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.600**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.601**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.602**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.603**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.604**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.605**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.606**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.607**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.608**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.609**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.610**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.611**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.612**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

*Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**1.613**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.614**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.615**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.616**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.617**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.618**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della*

tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.619**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.620**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.621**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.622**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.623**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.624**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.625**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.626**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.627**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.628**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.629**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.630**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.631**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.632**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.633**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, dei principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».



**1.634**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.635**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.636**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.637**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* la dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione,.

**1.638**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.639**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.640**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.641**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.642**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».*

**1.643**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.644**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

**1.645**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.646**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione».*

**1.647**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.648**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza tutelati dalla Costituzione».*

**1.649**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.650**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come Interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

**1.651**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.652**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.653**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

**1.654**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.655**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.656**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.657**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute individuate, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.658**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale, tutelati dalla Costituzione».

**1.659**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.660**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.661**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.662**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «dalla tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale, tutelati dalla Costituzione».

**1.663**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.664**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.665**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.666**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

**1.667**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.668**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

**1.669**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.670**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».*

**1.671**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione.»*

**1.672**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.673**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».*

**1.674**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.675**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».*

**1.676**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.677**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.678**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

**1.679**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».*

**1.680**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».*

**1.681**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.682**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*



**1.683**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».*

**1.684**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuate, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.685**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

**1.686**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.687**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione».*

**1.688**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.689**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.690**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

**1.691**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».*

**1.692**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.693**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

**1.694**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.695**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.696**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

**1.697**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.698**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.699**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.700**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte

naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

#### **1.701**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela dalla vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

#### **1.702**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

#### **1.703**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

#### **1.704**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuate, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

#### **1.705**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

#### **1.706**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

#### **1.707**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.708**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio deità libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.709**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.710**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.711**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.712**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.713**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1 sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.714**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.715**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.716**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.717**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.718**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.719**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.720**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.721**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.722**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.723**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.724**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.725**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.726**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.727**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.728**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.729**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuate, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.730**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.731**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*



**1.732**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.733**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.734**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.735**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.736**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.737**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.738**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.739**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.740**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.741**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.742**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.743**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.744**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.745**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.746**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.747**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.748**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.749**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.750**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.751**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.752**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.753**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.754**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.755**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale; del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.756**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.757**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.758**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.759**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.760**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.761**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, dei dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.762**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.763**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

**1.764**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.765**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.766**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.767**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.768**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.769**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.770**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.771**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.772**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.773**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.774**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.775**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.776**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».*

**1.777**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».*

**1.778**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».*

**1.779**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».*



**1.780**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.781**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettiva, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.782**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.783**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

**1.784**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.785**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.786**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.787**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

**1.788**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.789**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.790**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

**1.791**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.792**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.793**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.794**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.795**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

**1.796**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, dei doveri pubblici della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.797**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.798**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.799**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

**1.800**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.801**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.802**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.802a**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte, naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.803**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

**1.804**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuate, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.805**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.806**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

**1.807**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

**1.808**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1 sostituire le parole:* «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

**1.809**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «agli articoli 2, 13» *e con le seguenti:* «all'articolo».

**1.810**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1 sostituire le parole:* «di cui agli articoli 2, 13 e 32» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 32».

**1.811**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 2, 13 e 32» con le seguenti: «all'articolo 13».*

**1.812**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 1, sopprimere ovunque ricorra la parola: «2».*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.813**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 1, sopprimere ovunque ricorra la parola: «2».*

**1.814**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «2,13» con le seguenti: «13».*

**1.815**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1 dopo le parole: «articoli 2» aggiungere le seguenti: «, limitatamente ai diritti inviolabili dell'uomo come singolo».*

**1.816**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere le seguenti: «3, con riferimento alla dignità sociale».*

**1.817**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2,» aggiungere le seguenti: «3, con riferimento all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge».*

**1.818**

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».*

**1.819**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere lo seguente: «3».*

**1.820**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, dopo le parole «di cui agli articoli 2», aggiungere la seguente: «3».*

**1.821**

GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «di cui agli articoli 2» aggiungere il seguente: «3»*

**1.822**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 2» aggiungere la seguente: «,3».*

**1.823****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere le seguenti: 4, con riferimento all'obbligo del medico, in quanto cittadino, di concorrere al progresso della società».*

**1.824****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere le seguenti: «14, con riferimento all'obbligo di regolare per legge gli accertamenti per motivi di sanità».*

**1.825****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere le seguenti: «21, con riferimento al diritto di ciascuno a manifestare liberamente il proprio pensiero».*

**1.826****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «13 e 32».*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico.*

**1.827****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «13 e 32».*

**1.828****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere la parola: «13».*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico.*

**1.829****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere la parola: «13».*

**1.830****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 sopprimere la parola: «13».*

**1.831****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 dopo le parole: «articoli 2, 13» aggiungere le seguenti: «con riferimento al principio dell'inviolabilità della libertà personale».*

**1.832****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo la parola: «13» aggiungere la seguente: «19».*

**1.833****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e 32».*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*



**1.834**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e 32».*

**1.835**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 dopo le parole: «articoli 13 e 32» aggiungere le seguenti: «, limitatamente al divieto di trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge».*

**1.836**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 dopo le parole: «articoli 13 e 32» aggiungere le seguenti: «, limitatamente al divieto di trattamenti sanitari lesivi del rispetto della persona umana».*

**1.837**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 dopo le parole: «articoli 13 e 32» aggiungere le seguenti: «limitatamente alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo».*

**1.838**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1 dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla salute come interesse della collettività, tenendo conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana».*

**1.839**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1 dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla salute come interesse della collettività».*

**1.840**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1 dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla salute».*

**1.841**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «della Convenzione di Oviedo».*

**1.842**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 dopo le parole: «dell'Unione europea» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».*

*Consequentemente, al medesimo comma aggiungere in fine, le parole: «e qualora sussistano gravi condizioni di urgenza ed emergenza».*

**1.843**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1 dopo le parole: «dell'Unione europea» aggiungere le seguenti: «, della Convenzione di Oviedo e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».*

**1.844**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «, della Convenzione di Oviedo e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».*

**1.845**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «tutela il diritto alla vita», fino alla fine del comma con le seguenti: «stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. La presente legge è volta altresì ad affermare la tutela della vita umana e della salute dell'individuo come fondamentali diritti del cittadino garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. In ogni caso il paziente non può rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiali».*

**1.846**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «tutela il diritto alla vita».*

**1.847**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «il diritto alla vita», con le seguenti: «e rispetta la dignità della vita della persona».*

**1.848**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «il diritto alla vita», con le seguenti: «il diritto alla dignità della vita».*

**1.849**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, MAURIZIO ROMANI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «alla vita e alla salute».*

**1.850**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla vita, alla salute», con le seguenti: «alla salute e all'auto determinazione».*

**1.851**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «alla vita,».*

**1.852**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla vita», con le seguenti: «al benessere psicofisico».*

**1.853**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 1, dopo le parole: «il diritto alla vita», inserire le seguenti: «sempre».*

**1.854**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla salute», con le seguenti: «, alla salute e all'auto determinazione».*

**1.855**

GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le parole: «e all'autodeterminazione della personale», e aggiungere le seguenti: «garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico, debba astenersi da trattamenti straordinari non*

proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

#### **1.856**

**GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e all'autodeterminazione della persona», e aggiungere le seguenti: «vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, e riconosce l'attività medica, nonché di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza».*

#### **1.857**

**GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*All'articolo 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «le all'autodeterminazione della personali», e aggiungere le seguenti: «garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».*

#### **1.858**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- *sopprimere le seguenti parole: «e all'autodeterminazione»;*
- *aggiungere il seguente: «garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».*

#### **1.859**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- *sopprimere le seguenti parole: «e all'autodeterminazione»;*
- *aggiungere il seguente: «garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».*

#### **1.860**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e all'autodeterminazione della persona» con le seguenti: «, vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica, nonché di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza».*

#### **1.861**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e all'autodeterminazione della persona» con le seguenti: «, garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico, debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».*

#### **1.862**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e all'autodeterminazione della persona» con le seguenti: «, garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».*

#### **1.863**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «della persona» con le seguenti: «dell'individuo».*

**1.864**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 dopo le parole: «stabilisce che» aggiungere le seguenti: «, salvi gli interventi di emergenza o di urgenza, ».*

**1.865**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «nessun trattamento sanitario» con le seguenti: «nessuna cura».*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.866**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «nessun trattamento sanitario» con le seguenti: «nessuna cura».*

**1.867**

**D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 1, dopo le parole: «nessun trattamento sanitario» inserire le seguenti: «inclusi tutti i trattamenti sanitari o le procedure diagnostico terapeutiche con carattere d'invasività o che espongono a concreto pericolo di vita».*

**1.868**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 dopo le parole: «trattamento sanitario», aggiungere le seguenti: «obbligatorio».*

**1.869**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.870**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».*

**1.871**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «iniziato o».*

**1.872**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o proseguito».*

**1.873**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o proseguito».*

**1.874**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «se privo del» con le seguenti: «qualora manchi il».*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.875**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «se privo del» con le seguenti: «qualora manchi il».*

**1.876**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 sostituire le parole: «se privo» con le seguenti: «in assenza».*

**1.877**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 sostituire le parole: «del consenso libero e informato» con le seguenti: «di espressa autorizzazione».*

**1.878**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 dopo le parole: «se privo del consenso» aggiungere le seguenti: «espresso,».*

**1.879**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «libero e».*

**1.880**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo la parola: «informato» aggiungere le seguenti: «nonché esplicito».*

**1.881**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire la parola: «persona» con la seguente: «soggetto».*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.882**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire la parola: «persona» con la seguente: «soggetto».*

**1.883**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 1, sopprimere la parola: «interessata».*

**1.884**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo le parole: «della persona interessata» aggiungere le seguenti: «, espresso su appositi moduli predisposti dalle Aziende sanitarie locale su modello conforme a specifiche direttive del Ministero della salute, ».*

**1.885**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo le parole: «della persona interessata» aggiungere le seguenti: «, espresso su appositi moduli predisposti dal Ministero della salute,».*

**1.886**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge».*

**1.887**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «e laddove si rendano necessari trattamenti indispensabili e indifferibili, sempre che sussista proporzione tra il trattamento sanitario e lo stato di malattia».*

**1.888****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «ed escluso comunque ogni atto di natura eutanasica».*

**1.889****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge assicura altresì politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e alla presa in carico del paziente ed in particolare dei soggetti incapaci di intendere e volere. Dal presente periodo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».*

**1.890****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge prevede, altresì, l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio informatico nazionale. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministro della salute. Il Ministro della salute con proprio decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro. Dall'attuazione del presente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

**1.891****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge altresì è volta a favorire l'alleanza terapeutica tra medico e paziente in cui quest'ultimo sia considerato un soggetto attivo e responsabile del trattamento terapeutico rispettando la sua libertà decisionale. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali».*

**1.892****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La presente legge assicura altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali».*

**1.893****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge garantisce altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione ed idratazione artificiali».*

**1.894****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge altresì ha la finalità di disciplinare il consenso informato, nel trattamento sanitario, della persona in base alle sue convinzioni etiche, religiose e culturali che orientano le sue determinazioni volitive. In ogni caso non è ammessa la rinuncia alla idratazione e alimentazione artificiali».*

**1.895****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge stabilisce altresì che la vita umana debba essere tutelata e salvaguardata anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali».*

**1.896****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale*



dell'esistenza. Vieta inoltre ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

**1.897**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «La presente legge stabilisce altresì che l'alimentazione e l'idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

**1.898**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «La presente legge stabilisce altresì che sono vietate forme di accanimento terapeutico nei confronti del paziente. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali».

**1.899**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «La presente legge altresì, riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi previsti dalla legge. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiale».

**1.900**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.».

**1.901**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «La presente legge riconosce altresì che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

**1.902**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze».

**1.903**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al

suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze».

#### **1.904**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Idratazione e alimentazione artificiali sono sostegno vitale e non rientrano tra i trattamenti sanitari».*

#### **1.905**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, in ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e alle idratazioni artificiali».*

#### **1.906**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge afferma altresì il valore inviolabile dell'indisponibilità della vita vietando comportamenti che possano configurarsi come interventi eutanasi o di suicidio assistito».*

#### **1.907**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge disciplina altresì le disposizioni anticipate di trattamento prevedendo che in nessun caso si possa rinunciare alle pratiche di alimentazione e idratazione artificiali».*

#### **1.908**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge vieta altresì ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze».*

#### **1.909**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge vieta altresì qualsiasi forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica finalizzata alla tutela della salute quale diritto fondamentale della persona».*

#### **1.910**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge considera altresì l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza e riconosce come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente soprattutto nella fase di fine vita».*

#### **1.911**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge altresì tutela la salute e la vita della persona in applicazione del principio dell'invulnerabilità della vita umana».*

#### **1.912**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge impone altresì al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra medico e paziente che acquista valore peculiare nella fase di fine vita».*

**1.913****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza».*

**1.914****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì che i pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, siano assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia».*

**1.915****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente e in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e delle loro famiglie».*

**1.916****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge è volta altresì a promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e a prendersi carico del paziente.*

**1.917****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «In considerazione delle implicazioni deontologiche derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti dell'Ordine dei medici, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse».*

**1.918****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «In considerazione delle implicazioni morali e religiose derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti delle confessioni religiose, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse».*

**1.919****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette a garantire le cure agli indigenti».*

**1.920****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e con i limiti imposti dal rispetto per la persona umana».*

**1.921****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La Repubblica, altresì, garantisce il diritto inviolabile di ogni uomo alla vita e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività».*

**1.922****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge è volta altresì ad affermare la fondamentale importanza di perseguire politiche sociali ed economiche dirette favorire i familiari dei malati in fase terminale di vita».*

**1.923****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge dispone altresì programma diretti a promuovere l'assistenza domiciliare dei soggetti in stato vegetativo permanente e programmi economico sociali per le loro famiglie».*

**1.924****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì l'assistenza domiciliare alle persone in stato vegetativo tramite l'azienda sanitaria locale competente della Regione nel cui territorio si trova la medesima persona in stato vegetativo».*

**1.925****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì cure gratuite agli indigenti».*

**1.926****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro della salute ogni anno deposita in Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge».*

**1.927****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.928****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.929****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.930****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'obbligo, per il personale medico di Informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.931**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Informazione e consenso».

**1.932**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'obbligo, per il personale medico di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Informazione e consenso».

**1.933**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Informazione e consenso».

**1.934**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Informazione e consenso».

**1.935**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza».

**1.936**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575 e 579 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza».

**1.937**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza».

**1.938****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza».

**1.939****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

**1.940****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

**1.941****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

**1.942****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'obbligo, per il personale medico di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

**1.943****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

**1.944****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».



**1.945**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

**1.946**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute, nel rispetto della persona umana, deve essere tutelato come interesse della collettività».

**1.947**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato come interesse della collettività».

**1.948**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato, tenendo comunque conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana».

**1.949**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

**1.950**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

**1.951**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato, tenendo comunque conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana».

**1.952**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato come interesse della collettività».

**1.953**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 2.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

**1.954**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 2.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1.955**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sopprimere il comma 2.*

**1.956**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 2.*

**1.957**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«È promossa e valorizzata l'alleanza terapeutica, quale relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che si basa sulla pianificazione condivisa delle cure anche attraverso lo strumento del consenso informato, nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

**1.958**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. È promossa e valorizzata l'alleanza terapeutica, quale relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che si basa sulla pianificazione condivisa delle cure anche attraverso lo strumento del consenso informato, nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

**1.959**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire il comma 2 col seguente:*

«2. Il consenso informato è l'ambito nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari».

**1.960**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 2 sopprimere il primo periodo.*

**1.961**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: «promossa e».*

**1.962**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: «e valorizzata».*

**1.963**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «la relazione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sul presupposto del consenso informato, la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».*

**1.964****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «la relazione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, sul presupposto del consenso informato, la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».*

**1.965****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e di fiducia».*

**1.966****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «paziente», con le seguenti: «persona malata».*

*Conseguentemente, nel testo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «paziente», con le seguenti: «persona malata».*

**1.967****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «paziente», con le seguenti: «persona malata».*

**1.968****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «tra paziente» aggiungere le seguenti: , personale sanitario».*

*Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: «la responsabilità» aggiungere le seguenti: «del personale sanitario e».*

**1.969****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e medico» con le seguenti: «e personale medico e sanitario».*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «responsabilità del medico» con le seguenti: «responsabilità del personale medico e sanitario».*

**1.970****QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 2, primo periodo, le parole: «che si basa sul consenso informato» sono soppresse.*

**1.971****GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che si basa sul consenso informato».*

**1.972****ROMANO, BERGER, LANIECE**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

– a) *Al primo periodo, sostituire le parole: «basa sul», con le seguenti: «avvale del»;*

– b) *Al secondo periodo, sostituire le parole: «una professione sanitaria», con le seguenti: «le professioni sanitarie».*

**1.973****QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che si basa sul» con le seguenti: «di cui è parte fondamentale il».*

**1.974**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «che si basa sul» con le seguenti: «di cui è parte».*

**1.975**

GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 2 sostituire le parole: «che si basa sul» con le parole: «di cui è parte il».*

**1.976**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che si basa sul» con le seguenti: «di cui è parte».*

**1.977**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «basa», con la seguente: «identifica».*

**1.978**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «le esigenze espresse dal paziente».*

**1.979**

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «le richieste espresse dal paziente».*

**1.980**

GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 2, nel primo periodo sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «gli orientamenti espressi dal paziente».*

**1.981**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «gli orientamenti espressi dal paziente».*

**1.982**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «gli orientamenti espressi dal paziente».*

**1.983**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità», con le seguenti: «e la proposta terapeutica».*

**1.984**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «la competenza».*

**1.985**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «l'autonomia professionale».*

**1.986**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «autonomia», inserire la seguente: «, la deontologia».*

**1.987**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «autonomia professionale», aggiungere le seguenti: «la deontologia professionale».*

**1.988**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «autonomia professionale», aggiungere le seguenti: «la deontologia professionale».*

**1.989**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e la responsabilità, ».*

**1.990**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del medico» con le seguenti: «dell'equipe sanitaria».*

**1.991**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «responsabilità del medico», aggiungere le seguenti: «basata sui principi contenuti nel Codice di deontologia professionale».*

**1.992**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del medico» aggiungere le seguenti: «, anche in concorso con altri medici».*

**1.993**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Costituiscono parte integrante dell'alleanza terapeutica anche gli altri membri dell'equipe sanitaria, in primo luogo gli infermieri».*

**1.994**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

**1.995**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

**1.996**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 2 le parole da «contribuiscono alla relazione» fino a «equipe sanitaria» sono soppresse.*

**1.997**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 2 le parole da «contribuiscono alla relazione» fino a «equipe sanitaria» sono soppresse.*

**1.998**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella relazione di cura sono quindi coinvolti il medico, il paziente, che ha massima centralità e, se questi lo desidera, anche i suoi familiari. Al medico è data facoltà di presentare obiezione di coscienza, qualora le richieste avanzate confliggano con i dettami della sua coscienza».*

**1.999****SILVESTRO**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «Contribuiscono» con la seguente: «Partecipano».*

**1.1000****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di cura».*

**1.1001****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, in base alle rispettive competenze, ».*

**1.1002****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «rispettive competenze», con le seguenti: «rispettive conoscenze».*

**1.1003****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «rispettive competenze», con le seguenti: «rispettive capacità».*

**1.1004****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «rispettive competenze», con le seguenti: «rispettive abilità».*

**1.1005****SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO**

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «in base alle rispettive competenze, », è aggiunta la seguente: «tutti».*

**1.1006****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «che compongono l'équipe sanitaria».*

**1.1007****MALAN**

*Al comma 2, sostituire le parole: «compongono l'équipe sanitaria», con le seguenti: «si occupano del paziente»..*

**1.1008****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Non può rientrare nella relazione di cura nessuna richiesta di tipo eutanasi, né di tipo permissivo né di tipo attivo».*

**1.1009****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «sono coinvolti» con le seguenti: «possono essere coinvolti».*

**1.1010****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se il paziente lo desidera».*

**1.1011****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «se il paziente lo desidera» con le seguenti: «di norma, salvo l'espressa opposizione dell'avente titolo».*



**1.1012****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «se il paziente lo desidera» con le parole: «salvo che il paziente espressamente non lo escluda».*

**1.1013****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «se il paziente lo desidera», con le seguenti: «nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita lavorativa e sulla capacità di reddito del paziente».*

**1.1014****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «se il paziente lo desidera», con le seguenti: «nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita familiare».*

**1.1015****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «lo desidera» con le seguenti: «lo richiede espressamente».*

**1.1016****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «anche i suoi familiari» con le seguenti: «anche i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile».*

**1.1017****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «la parte dell'unione civile o il convivente ovvero».*

**1.1018****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «ovvero una persona di sua fiducia» con le seguenti: «o chiunque altro egli ritenga opportuno».*

**1.1019****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «una persona» con le seguenti: «una o più persone».*

**1.1020****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «una persona» con le seguenti: «più persone».*

**1.1021****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo», aggiungere le seguenti: «; in tale ambito il paziente, qualora nel corso del trattamento sanitario non sia in grado di intendere e di volere, può delegare ad essi eventuali ulteriori decisione nell'ambito della relazione di cura».*

**1.1022****SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO**

*Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché dallo stesso indicata con atto scritto e depositato, ai sensi di quanto disciplinato per le disposizioni anticipate di trattamento, al comma 6 dell'articolo 4».*

**1.1023****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge stabilisce altresì che il consenso abbia rilievo pubblico mediante scrittura privata in modo che su questi documenti non possa sorgere alcun dubbio sull'identità e sulla capacità di chi li sottoscrive».*

**1.1024****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».*

**1.1025****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contenuti essenziali della relazione di cura sono oggetto di specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita» al fine di valorizzare il rapporto medico fiduciario fra paziente e operatore sanitario, nonché le modalità di redazione del consenso informato, delle dichiarazioni anticipate di trattamento, e delle pianificazioni di cura di cui alla presente legge».*

**1.1026****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il fiduciario deve essere in costante dialogo e confronto con il paziente per favorire l'interesse del medesimo paziente».*

**1.1027****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».*

**1.1028****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».*

**1.1029****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1030****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

**1.1031****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sopprimere il comma 3.*

**1.1032**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 3.*

**1.1033**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere il primo e il secondo periodo.*

**1.1034**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere il primo e il terzo periodo.*

**1.1035**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3 sopprimere il primo periodo.*

**1.1036**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere il primo periodo.*

**1.1037**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, premettere le parole: «Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti a giudizio del medico un rischio anche eventuale per la salute del paziente, ».*

**1.1038**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, premettere le parole: «Fatti salvi i casi di urgenza, ».*

**1.1039**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «Ogni persona» con le seguenti: «Ogni maggiorenne».*

**1.1040**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «Ogni persona» con le seguenti: «Ogni adulto».*

**1.1041**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Ogni persona» con le seguenti: «Ogni paziente maggiorenne o minorenne emancipato in grado di intendere e di volere».*

**1.1042**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Ogni persona» con le seguenti: «Ogni paziente maggiorenne e in grado di intendere e di volere».*

**1.1043**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ha il diritto di conoscere» aggiungere la seguente: «dettagliatamente».*

**1.1044**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3 sostituire le parole: «le proprie condizioni», con le seguenti: «il proprio stato».*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1045**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3 sostituire le parole: «le proprie condizioni», con le seguenti: «il proprio stato».*

**1.1046**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere la parola: «proprie».*

**1.1047**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «di salute»*

**1.1048**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «salute» con la seguente: «malattia».*

**1.1049**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di salute» aggiungere le seguenti: «nonché il significato del quadro sintomatologico».*

**1.1050**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di salute» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le previsioni del quadro diagnostico futuro».*

**1.1051**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di salute» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli effetti delle diverse scelte terapeutiche, ».*

**1.1052**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di salute» aggiungere le seguenti: «, con riferimento a ciascuna singola patologia, ».*

**1.1053**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «e di essere informata».*

**1.1054**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere avvisata».*

**1.1055**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere edotta».*

**1.1056**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere messa al corrente».*

**1.1057**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere ragguagliata».*

**1.1058**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere aggiornata».*

**1.1059**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «informata» aggiungere le seguenti: «, tramite un documento cartaceo o informatizzato, ».*

**1.1060**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «informata», aggiungere le seguenti: «e aggiornata».*

**1.1061**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «completo, aggiornato e».*

**1.1062**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «completo, ».*

**1.1063**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire la parola: «completo» con la seguente: «pragmatico».*

**1.1064**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire la parola: «completo» con la seguente: «organico».*

**1.1065**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, sostituire la parola: «completo con la seguente: «esaustivo».*

**1.1066**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «completo con la parola: «esaustivo».*

**1.1067**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «completo», inserire la seguente: «esaustivo».*

**1.1068**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «, aggiornato».*

**1.1069**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire la parola: «aggiornato», con la seguente: «pragmatico».*

**1.1070**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire la parola: «aggiornato», con la seguente: «organico».*

**1.1071**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 3 sostituire la parola: «aggiornato», con la seguente: «preciso».*

**1.1072**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire la parola: «aggiornato», con la seguente: «esaustivo».*

**1.1073**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «aggiornato», aggiungere le seguenti: «nonché corretto».*

**1.1074**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e a lei comprensibile».*

**1.1075**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire la parola: «comprensibile», con la seguente: «intellegibile».*

**1.1076**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1077**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

**1.1078**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «riguardo» alla aggiungere le seguenti: «sintomatologia, alla».*

**1.1079**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «alla diagnosi, ».*

**1.1080**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

*Consequentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1081**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «alla prognosi ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

**1.1082**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «alla prognosi, ».*

**1.1083**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «prognosi», con le seguenti: «progressione della malattia e sua guaribilità».*



**1.1084**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «alla prognosi», aggiungere le seguenti: «agli accertamenti diagnostici necessari».*

**1.1085**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

*Consequentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1086**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

**1.1087**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indioati».*

**1.1088**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «ai benefici e ai rischi», con le seguenti: «ai pro e contro».*

**1.1089**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «ai benefici e ai rischi» con le seguenti: «alle ripercussioni positive e negative».*

**1.1090**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «ai benefici e ai rischi» con le seguenti: «alle ricadute positive e negative».*

**1.1091**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «ai benefici e ai rischi» con le seguenti: «alle conseguenze positive e negative».*

**1.1092**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «ai benefici e».*

**1.1093**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

*Consequentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1094**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole: «ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

**1.1095**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: «e ai rischi».*

**1.1096**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «e ai rischi» con le seguenti: «e alle conseguenze».*

**1.1097**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: «degli accertamenti diagnostici e».*

**1.1098**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Sopprimere le parole: «degli accertamenti diagnostici e».*

**1.1099**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: «e dei trattamenti sanitari indicati».*

**1.1100**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: «sanitari indicati».*

**1.1101**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sanitari indicati» aggiungere le seguenti: «compresi gli eventuali effetti collaterali».*

**1.1102**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «indicati con la parola: «necessari».*

**1.1103**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «indicati» con le seguenti: «che il medico ritiene opportuni».*

**1.1104**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole: «riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1105**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole: «riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

**1.1106****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

**1.1107****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili soluzioni complementari».*

**1.1108****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili opzioni complementari».*

**1.1109****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili opzioni ulteriori».*

**1.1110****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili opzioni non prese in considerazione».*

**1.1111****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili opzioni plausibili e alternative».*

**1.1112****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

*Consequentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1113****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

**1.1114****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute».*

**1.1115****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili ricadute dirette o indirette».*

**1.1116****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili ricadute dirette».*

**1.1117****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili ricadute indirette».*

**1.1118****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute».***1.1119****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute dirette o indirette».***1.1120****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute dirette».***1.1121****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute indirette».***1.1122****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute indirette».***1.1123****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute dirette».***1.1124****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute dirette o indirette».***1.1125****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute».***1.1126****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ricadute».***1.1127****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche conseguenze dirette o indirette».***1.1128****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche conseguenze dirette o indirette».***1.1129****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili conseguenze dirette o indirette».***1.1130****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili conseguenze dirette o indirette».*

**1.1131****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle conseguenze dirette o indirette».*

**1.1132****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche conseguenze».*

**1.1133****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili conseguenze».*

**1.1134****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili conseguenze».*

**1.1135****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute indirette».*

**1.1136****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».*

**1.1137****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «o della rinuncia ai medesimi».*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1138****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «o della rinuncia ai medesimi».*

**1.1139****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1140****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e del rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1141**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1142**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1143**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze; della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1144**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1145**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1146**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1147**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*



**1.1148**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1149**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1150**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1151**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1152**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1153**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1154**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1155**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1156**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1157**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1158**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1159**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1160**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1161**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».*

**1.1162**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica*

obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1163**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1164**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1165**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1166**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1167**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1168**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1169**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1170**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1171**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1172**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1173**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1174**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1175**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1176**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1177**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1178**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1179**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1180**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1181**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1182**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1183**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1184**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1185**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1186**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1187**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1188**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1189**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1190**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1191**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*



**1.1192**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1193**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1194**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1195**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1196**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1197**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1198**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1199**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1200**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1201**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1202**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1203**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1204**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1205**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1206**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1207**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1208**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1209**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1210**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1211**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1212**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1213**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1214**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche,*

delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1215**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1216**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1217**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1218**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1219**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1220**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1221**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1222**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1223**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1224**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1225**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1226**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1227**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1228**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1229**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della descrizione deWintervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1230**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1231**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1232**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1233**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1234**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1235**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1236**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della*



descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1237**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1238**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### **1.1239**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».*

#### **1.1240**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».*

#### **1.1241**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali complicanze».*

#### **1.1242**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».*

#### **1.1243**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

#### **1.1244**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1245**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».*

**1.1246**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».*

**1.1247**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».*

**1.1248**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1249**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».*

**1.1250**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1251**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1252**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

**1.1253**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

**1.1254**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

**1.1255**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

**1.1256**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

**1.1257**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

**1.1258**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

**1.1259**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti».

**1.1260**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dalla situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

**1.1261**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti».*

**1.1262**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1263**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1264**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1265**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1266**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1267**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».*

**1.1268**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla; mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1269**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1270**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

**1.1271**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1272**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».*

**1.1273**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1274**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

**1.1275**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».*

**1.1276**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1277**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1278**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».*

**1.1279**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1280**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».*

**1.1281**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».*

**1.1282**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1283**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1284**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*



**1.1285**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire li seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1286**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1287**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

**1.1288**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1289**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

**1.1290**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

**1.1291**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1292**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1293**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

**1.1294**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

**1.1295**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1296**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

**1.1297**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1298**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: ««Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1299**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1300**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1301**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1302**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3/ dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».*

**1.1303**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».*

**1.1304**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1305**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».*

**1.1306**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1307**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

**1.1308**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1309**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».*

**1.1310**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

**1.1311**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione del intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1312**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».*

**1.1313**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

**1.1314**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1315**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1316**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali complicanze».*

**1.1317**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

**1.1318**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1319**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

**1.1320**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1321**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1322**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1323**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi».*

**1.1324**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».*

**1.1325**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1326**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali complicanze».*

**1.1327**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze».*

**1.1328**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».*

**1.1329**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medica ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1330**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1331**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».*

**1.1332**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti; delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*



**1.1333**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».*

**1.1334**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1335**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere Inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1336**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche; della situazione clinica obiettiva riscontrata; delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1337**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1338**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1339**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze».*

**1.1340**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».*

**1.1341****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicità, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1342****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: ««Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettivamente riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».*

**1.1343****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ««Il paziente deve ricevere informazioni anche per quanto riguarda lo scopo e la natura del trattamento sanitario proposto dal medico».*

**1.1344****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, secondo le modalità previste per gli stranieri oggetto di procedimenti giudiziario».*

**1.1345****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, anche per il tramite di persona di fiducia indicata dalla persona medesima».*

**1.1346****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**1.1347****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.*

**1.1348****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**1.1349****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.*

**1.1350****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: «Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero con le seguenti: Se preso in carico dal Servizio sanitario nazionale il paziente non può rifiutare di ricevere le informazioni tuttavia può».*

**1.1351****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere le parole: in tutto o in parte.*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1352****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: in tutto o in parte.***1.1353****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 3, sopprimere le parole: «in tutto o in parte».***1.1354****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sopprimere le parole: «in tutto o».***1.1355****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «in tutto o in parte» con le seguenti: «solo in parte».***1.1356****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sostituire le parole: «in tutto o in parte» con le seguenti: «totalmente».***1.1357****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico».**Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».***1.1358****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico».***1.1359****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece».**Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».***1.1360****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 3 sopprimere le parole: «ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece».***1.1361****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da ovvero fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e indicare una persona di sua fiducia, incaricata di ricevere le informazioni ed esprimere il consenso in sua vece».*

**1.1362**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «i familiari o».*

**1.1363**

**ROMANO, BERGER, LANIECE**

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

c) *Al secondo periodo, sostituire le parole: «i familiari», con le seguenti: «un familiare»;*

d) *Al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando in condizioni di incapacità di agire».*

**1.1364**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sostituire le parole: «i familiari con le seguenti i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile».*

**1.1365**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 secondo periodo dopo le parole: «ovvero indicare i familiari» aggiungere le seguenti: «o il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76».*

**1.1366**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 secondo periodo dopo le parole: «ovvero indicare i familiari» aggiungere le seguenti: «o il soggetto di cui al comma 36 dell'articolo I alla legge 20 maggio 2016 n. 76».*

**1.1367**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: «o una persona di sua fiducia».*

**1.1368**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «o una persona di sua fiducia».*

**1.1369**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sostituire lo parola: «persona» con la seguente: «individuo».*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1370**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sostituire lo parola: «persona» con lo seguente: «individuo».*

**1.1371**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: «o una persona di sua fiducia» aggiungere le seguenti: «espressamente delegata».*

**1.1372**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: «o una persona di sua fiducia» aggiungere le seguenti: «espressamente delegata».*

**1.1373**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: «o una persona di sua fiducia» aggiungere le seguenti: «espressamente delegata».*

**1.1374****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 secondo periodo, sostituire la parola: «incaricati» con le seguenti: «delegati con modalità legalmente valide».*

**1.1375****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «di riceverle e».*

**1.1376****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «e di esprimere il consenso in sua vece».*

**1.1377****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3 dopo le parole: «il consenso» aggiungere le seguenti: «o il dissenso».*

**1.1378****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «se il paziente lo vuole».*

**1.1379****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente lo desidera».*

**1.1380****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente acconsente».*

**1.1381****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente è d'accordo».*

**1.1382****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente manifesta inquivocabilmente la sua volontà».*

**1.1383****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente lo dichiara con apposita certificazione scritta».*

**1.1384****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente lo esplicita, attraverso una manifestazione del consenso chiara, scritta ed inoppugnabile».*

**1.1385****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'obbligo, per il personale medico, di informare la persona interessata non sussiste nel caso in cui la medesima dichiara espressamente di non volere essere informata».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1386**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Il complesso delle informazioni fornite al paziente e le prescrizioni e limitazioni da questo richieste sono riportate in uno specifico documento sottoscritto dal medico e dal paziente stesso o da persona da questo delegata in forma scritta; tale documento è allegato alla cartella clinica o al fascicolo elettronico».

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «l'obbligo, per il personale medico, di informare la persona interessata non sussiste nel caso in cui la medesima dichiari espressamente di non volere essere informata».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con lo seguente:* «Informazione e consenso».

**1.1387**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* «Qualora la persona abbia rifiutato in tutto tali informazioni, indica un fiduciario che possa esprimere il consenso informato in sua vece; se le ha rifiutate in parte, il medico valuta se essa è comunque sufficientemente informata al fine di esprimere il proprio consenso informato. Se, invece ha indicato i familiari o una persona di sua fiducia a riceverle, questi sono chiamati a supportare l'espressione del consenso da parte della persona interessata».

**1.1388**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* «Per "rifiuto delle cure" si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per "rinuncia alle cure" si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'equipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento».

**1.1389**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «In tal caso la persona incaricata è tenuta a verificare la corretta applicazione delle prescrizioni ricevute».

**1.1390**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* «In tal caso la persona incaricata è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni ricevute».

**1.1391**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «l'obbligo, per il personale medico, di informare la persona interessata non sussiste nel caso in cui la medesima dichiari espressamente di non volere essere informata».

**1.1392**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «Qualora la persona abbia rifiutato in tutto o in parte tali informazioni, non può esprimere il consenso informato e deve indicare un familiare o un fiduciario che la rappresenti al momento di esprimere tale consenso».

**1.1393**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

Consequente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».



**1.1394****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.***1.1395****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.***1.1396****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica. Alla stessa è altresì allegata la manifestazione scritta del consenso del paziente, o in caso di sua incapacità di intendere e di volere, dei familiari o di chi ne ha la legale rappresentanza».**Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.***1.1397****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica. Alla stessa è altresì allegata la manifestazione scritta del consenso del paziente, o in caso di sua incapacità di intendere e di volere, dei familiari o di chi ne ha la legale rappresentanza».**Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».***1.1398****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica, Alla stessa è altresì allegata la manifestazione scritta del consenso del paziente, o in caso di sua incapacità di intendere e di volere, dei familiari o di chi ne ha la legale rappresentanza».***1.1399****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN***Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «o la rinuncia alle informazioni».***1.1400****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «o la rinuncia».***1.1401****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «alle informazioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ai trattamenti sanitari devono essere sottoscritti dal paziente e vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico».***1.1402****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato» con le seguenti: «ai trattamenti sanitari».***1.1403****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «alle informazioni» aggiungere la seguente: «successive».***1.1404****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN***Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «e l'eventuale indicazione di un incaricato».*

**1.1405****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «l'eventuale indicazione» con le seguenti: «l'ipotetica scelta».*

**1.1406****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «l'eventuale indicazione» con le seguenti: «la possibile nomina».*

**1.1407****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sono», con la seguente: «vengono».*

**1.1408****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «cartella clinica» inserire le seguenti: «dal medico ospedaliero».*

**1.1409****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e nel fascicolo sanitario elettronico».*

**1.1410****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «e nel fascicolo sanitario elettronico».*

**1.1411****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «e nel fascicolo» con le seguenti: «o nel fascicolo».*

**1.1412****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1413****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».*

*Consequentemente, sostituire la rubrica con lo seguente: «Informazione e consenso».*

**1.1414****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «può presumere dal comportamento dal paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui al presente comma e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può dare corso a ipotesi di responsabilità colposa».*

**1.1415****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere aggiornato sulla base dei progressi scientifici che si fanno riguardo alla sua malattia».*

**1.1416****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il fiduciario deve essere in costante dialogo con i medici curanti al fine di favorire il migliore interesse del paziente».*

**1.1417****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».*

**1.1418****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'indicazione di un incaricato deve avvenire nel caso in cui il medico ritenga che l'informazione possa avere rilievo per la tutela della salute di un familiare».*

**1.1419****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il rifiuto deve in ogni caso essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato».*

**1.1420****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il paziente rifiuti le informazioni, il consenso al trattamento o al rifiuto del trattamento stesso viene dato da un suo familiare realmente informato».*

**1.1421****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute».*

**1.1422****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute».*

**1.1423****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute».*

**1.1424****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita».

*Consequentemente il comma 7 è soppresso.*

**1.1425****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita».

*Consequentemente il comma 7 è soppresso.*

**1.1426**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini della presente legge si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui all'articolo 1, il contenuto del colloquio, è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

**1.1427**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini della presente legge si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui all'articolo 1, il contenuto del colloquio, è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

**1.1428**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il paziente, dopo aver ricevuto e aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza il medico ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà (articolo 32 della Costituzione)».

**1.1429**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La firma del documento inerente il consenso informato è l'atto con cui il paziente, dopo aver ricevuto e aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza il medico ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà, sulla base di quanto sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

**1.1430**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il malato, dopo aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza lo stesso ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà (articolo 32 della Costituzione)».

**1.1431**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il malato, dopo aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza lo stesso ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà e sempre nel rispetto della dignità umana».

**1.1432**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il malato, dopo aver ricevuto e sottoscritto le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza lo stesso ad intervenire, nella piena consapevolezza che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà e sempre nel rispetto della dignità umana».

**1.1433**

**GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 4 premettere il seguente:*

«04. Ai fini della presente legge si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui all'articolo 1. Il contenuto del colloquio, è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

**1.1434**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 4.*

*Consequentemente sopprimere l'articolo 2.*

**1.1435**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 4.*

*Consequentemente sopprimere l'articolo 3.*

**1.1436**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 4.*

*Consequentemente sopprimere l'articolo 4.*

**1.1437**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 4.*

*Consequentemente sopprimere l'articolo 5.*

**1.1438**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 4.*

**1.1439**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sopprimere il comma 4.*

**1.1440**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ai fini della presente legge si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui all'articolo 1. Il contenuto del colloquio, è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

*Consequentemente aggiungere il seguente*

«4-bis. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico».

**1.1441**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o verbale purché registrata su supporto audio, o laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, che sia comunque documentabile e accertabile».

**1.1442**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o, laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, che sia comunque documentabile e accertabile».

**1.1443**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o, laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, che sia comunque documentabile e accertabile».

**1.1444**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione che sia comunque documentabile e accertabile».

**1.1445**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o, laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, che sia comunque documentabile».

**1.1446**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o, laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici di comunicazione, che sia comunque documentabile e accertabile».

**1.1447**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

**1.1448**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Si intende per consenso informato il colloquio fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».



**1.1449****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma precedente; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

**1.1450****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto in modo dettagliato in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

**1.1451****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi, anche in modalità elettronica. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

**1.1452****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Si intende per consenso informato il colloquio fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi, anche in modalità elettronica. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

**1.1453****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

**1.1454****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

**1.1455****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto dettagliatamente in un documento firmato da ciascuno dei soggetti coinvolti. Nel caso in cui le

condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso è espresso mediante utilizzo della LIS, videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

#### **1.1456**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

#### **1.1457**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svolto si fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3,».

#### **1.1458**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

#### **1.1459**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato l'insieme delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

#### **1.1460**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, redatto sotto forma di verbale del colloquio svolto si tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

#### **1.1461**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale stenografico del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

#### **1.1462**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, redatto sotto forma di verbale stenografico del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

#### **1.1463**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, redatto sotto forma di verbale stenografico dell'incontro svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

#### **1.1464**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, poste in un apposito documento redatto

sotto forma di verbale stenografico dell'incontro svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

**1.1465**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, poste in un apposito documento scritto e redatto sotto forma di verbale stenografico dell'incontro svolto si tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

**1.1466**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di documento che include il verbale stenografico del colloquio svolto si tra medico e paziente, validato dalla sottoscrizione di entrambi».

**1.1467**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Il documento relativo al consenso informato ha per contenuto le informazioni di cui al precedente comma, redatte sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto elettronicamente da entrambi».

**1.1468**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

**1.1469**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto elettronicamente dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svolto si fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

**1.1470**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto elettronicamente dal medico curante e dal paziente, del colloquio svolto si fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

**1.1471**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico curante e dal paziente, del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

**1.1472**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo contenente le informazioni di cui al comma precedente».

**1.1473**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente:* «Si intende per consenso informato il documento, sottoscritto dal medico e dal paziente, riassuntivo del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

**1.1474****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 4 sopprimere il primo periodo.***1.1475****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso informato» con le seguenti: «Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso».***1.1476****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso informato» con le seguenti: «Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso informato».***1.1477****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso infonnato con le seguenti: «Sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso».***1.1478****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso informato con le seguenti: «Sulla base dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso».***1.1479****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 4. primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso con le seguenti: «Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso».***1.1480****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI***Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «acquisito» a: «scritta» con le seguenti: «è reso esplicito in un documento in forma scritta, sottoscritto dal paziente e controfirmato per ricezione da un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato».***1.1481****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «acquisito» a: «scritta» con le seguenti: «è reso esplicito in un documento in forma scritta, sottoscritto dal paziente e controfirmato per ricezione da un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato».***1.1482****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «nei modi e».***1.1483****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «gli strumenti» con le seguenti: «con gli accorgimenti».***1.1484****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN***Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «condizioni», inserire le seguenti: «mentali e culturali».*

**1.1485****BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 4, dopo le parole: «del paziente» inserire le seguenti: «preceduto da un'adeguata fase di comunicazione e interazione fra il medico e il paziente».*

**1.1486****ROMANO, BERGER, LANIECE**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «è documentato,» inserire, le seguenti parole: «, salvo che per prestazioni sanitarie implicanti rischi minimi,».*

**1.1487****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «in fonna scritta o».*

**1.1488****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta», con le seguenti: «oralmente o in forma scritta in caso di procedura invasiva o complessa».*

**1.1489****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta con le seguenti: «oralmente o in forma scritta unicamente in caso di procedura invasiva o complessa».*

**1.1490****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta», con le seguenti: «oralmente o in forma scritta».*

**1.1491****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta», con le seguenti: «oralmente o in forma scritta in caso di procedura invasiva».*

**1.1492****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta», con le seguenti: «oralmente o in forma scritta in caso di procedura complessa».*

**1.1493****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta»,,, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo accesso, ricovero o intervento chirurgico».*

**1.1494****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta»,,, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo accesso».*

**1.1495****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo accesso o ricovero».*

**1.1496****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo ricovero o intervento chirurgico».*

**1.1497****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo accesso o intervento chirurgico».*

**1.1498****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dispositivi», aggiungere le seguenti: «dotati di supporto durevole».*

**1.1499****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono escluse le persone affette da malattie degenerative del sistema nervoso centrale che non sono capaci quindi di intendere e di volere».*

**1.1500****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.*

**1.1501****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, in qualunque forma espresso,».*

**1.1502****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «cartella clinica», inserire le seguenti: «e ospedaliero».*

**1.1503****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».*

**1.1504****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «che consentano comunque un riscontro della volontà esplicita».*

**1.1505****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «che consentano comunque un riscontro esplicito della volontà del paziente».*

**1.1506****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «che consentano comunque un riscontro chiaro della volontà del paziente».*

**1.1507****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «che fungano da documentazione della volontà esplicita del paziente».*

**1.1508****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «solo qualora siano garantiti strumenti adeguati a garantire la firma dell'interessato».*



**1.1509****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e che consentano comunque un riscontro della volontà esplicita».*

**1.1510****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1511****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».*

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Informazione e consenso».*

**1.1512****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».*

**1.1513****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».*

**1.1514****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».*

**1.1515****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso è preceduta da informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».*

**1.1516****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».*

**1.1517****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da adeguate informazioni rese al paziente in maniera lucida dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1518****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1519****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1520****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1521****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, e natura del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1522****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1523****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso è preceduta da informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1524****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1525****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da adeguate informazioni rese al paziente in maniera lucida dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1526****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1527****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1528****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1529****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1530****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1531****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1532****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1533****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

**1.1534****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento.».

**1.1535****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto».

**1.1536****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo».

**1.1537****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo».

**1.1538****BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 4, dopo le parole:* «fascicolo sanitario elettronico.» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il consenso informato va acquisito per qualsiasi trattamento sanitario implicante effetti collaterali o possibili eventi avversi, sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale e domiciliare».

**1.1539****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

**1.1540****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso».

**1.1541****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di volere al momento dell'espressione del consenso».

**1.1542****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere al momento dell'espressione del consenso».*

**1.1543****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere».*

**1.1544****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione della volontà».*

**1.1545****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso».*

**1.1546****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso».*

**1.1547****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere al momento dell'espressione del consenso».*

**1.1548****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di volere al momento dell'espressione del consenso».*

**1.1549****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento della firma del consenso».*

**1.1550****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'accettazione del consenso».*

**1.1551****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso».*

**1.1552****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso infonnato».*

**1.1553****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento della firma del consenso informato».*

**1.1554****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'accettazione del consenso informato».*

**1.1555****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».*

**1.1556****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».*

**1.1557****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».*

**1.1558****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».*

**1.1559****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».*

**1.1560****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario non può essere mai revocato».*

**1.1561****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».*

**1.1562****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato quasi sempre anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».*

**1.1563****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente».*

**1.1564****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche totalmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».*



**1.1565****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella».*

**1.1566****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente sottoscritta dal paziente».*

**1.1567****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente sottoscritta dal paziente e dal medico».*

**1.1568****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente sottoscritta dal paziente e dal medico curante».*

**1.1569****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente sottoscritta dal paziente e dal medico curante, o da suo delegato».*

**1.1570****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne e dal medico curante».*

**1.1571****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne e dal medico».*

**1.1572****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne e dal medico, o da suo delegato».*

**1.1573****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere e dal medico, o da suo delegato».*

**1.1574****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere*

annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere e dal medico curante, o da suo delegato».

**1.1575**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere e dal medico curante».

**1.1576**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e dal medico curante».

**1.1577**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e dal medico curante, o da suo delegato».

**1.1578**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1579**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nell'informazione al paziente si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1580**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1581**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nell'informazione al paziente si deve tenere conto sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1582**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1583**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di

comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1584**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1585**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1586**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1587**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1588**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1589**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1590**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1591**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1592**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità di*

comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1593**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1594**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1595**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1596**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate».*

**1.1597**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere la sua volontà».*

**1.1598**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente la sua volontà».*

**1.1599**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua volontà».*

**1.6000**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».*

**1.1601**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente la sua opinione».*

**1.1602****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».*

**1.1603****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1604****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.0605****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1606****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1607****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1608****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1609****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».*

**1.1610****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere la sua volontà».*

**1.1611****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente la sua volontà».*

**1.1612****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua volontà».

**1.1613****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

**1.1614****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente la sua opinione».

**1.1615****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

**1.1616****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1617****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1618****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1619****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1620****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».



**1.1621****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1622****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1623****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1624****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1625****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».

**1.1626****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere la sua volontà».

**1.1627****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua volontà».

**1.1628****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua volontà».

**1.1629****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

**1.1630****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua opinione».*

**1.1631****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».*

**1.1632****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o inconsapevolmente».*

**1.1633****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente».*

**1.1634****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente».*

**1.1635****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o meno».*

**1.1636****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente o meno».*

**1.1637****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1638****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1639****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1640****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1641****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1642****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1643****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1644****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1645****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità di esprimere consapevolmente la sua volontà».

**1.1646****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».

**1.1647****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere la sua volontà».

**1.1648****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua volontà».*

**1.1649****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua volontà».*

**1.1650****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».*

**1.1651****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua opinione».*

**1.1652****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».*

**1.1653****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o inconsapevolmente».*

**1.1654****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente».*

**1.1655****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente».*

**1.1656****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o meno».*

**1.1657****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente o meno».*

**1.1658****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1659****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1660****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, dell'età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1661****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1662****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1663****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1664****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1665****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1666****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate».*

**1.1667****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1668****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».*

**1.1669****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente».*

**1.1670****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente».*

**1.1671****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o meno».*

**1.1672****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o inconsapevolmente».*

**1.1673****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente o meno».*

**1.1674****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».*



**1.1675****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere la sua opinione».*

**1.1676****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».*

**1.1677****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua opinione».*

**1.1678****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente o meno la sua opinione».*

**1.1679****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1680****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1681****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, dell'età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1682****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1683****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1684****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1685****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1686****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1687****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate».*

**1.1688****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».*

**1.1689****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».*

**1.1690****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente».*

**1.1691****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente».*

**1.1692****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o meno».*

**1.1693****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o inconsapevolmente».*

**1.1694****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente o meno».*

**1.1695****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».*

**1.1696****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere la sua opinione».*

**1.1697****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».*

**1.1697a****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua opinione».*

**1.1698****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente o meno la sua opinione».*

**1.1699****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo».*

**1.1700****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna azienda sanitaria assume atti programmatori e organizzativi, allo scopo di uniformi criteri di redazione tecnica dei testi oggetto del consenso informato, nonché di individuazione del medico che ha l'obbligo di raccoglierlo, controfirmandolo per ricezione».*

**1.1701**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1702**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

**1.1703**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1.1704**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 5.*

**1.1705**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sopprimere il comma 5.*

**1.1706**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:* «I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1707**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:* «I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Informazione e consenso».

**1.1708**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:* «I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

**1.1709**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5 sopprimere il primo periodo.*

**1.1710****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Ogni paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere ha diritto a un adeguato sostegno psicologico e, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente».*

**1.1711****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Ogni paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere ha diritto a un adeguato sostegno psicologico e, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente».*

**1.1712****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «agire» a: «psicologica» con le seguenti: «e capace di intendere e di volere, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, purché ciò con costituisca grave pericolo per la sua sopravvivenza. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica ovvero da pressioni aventi per oggetto la rinuncia delle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente».*

**1.1713****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «e capace di intendere e di volere, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, purché ciò con costituisca grave pericolo per la sua sopravvivenza. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica ovvero da pressioni aventi per oggetto la rinuncia delle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente».*

**1.1714****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «agire» inserire le seguenti: «e non quelle incapaci di intendere e di volere».*

**1.1715****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, con le stesse forme di cui al comma 4.».*

*Consequentemente, al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «, con le stesse forme di cui al comma 4».*

**1.1716**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «con le stesse forme di cui al comma 4,».*

**1.1717**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «con le stesse forme di cui al comma 4,».*

**1.1718**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, al primo periodo, sopprimere le parole: «o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».*

*Conseguentemente, modificare la rubrica con la seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1719**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, sopprimere le parole: «o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».*

**1.1720**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «medico», inserire le seguenti: «di famiglia o ospedaliero».*

**1.1721**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «o singoli atti del trattamento stesso».*

**1.1722**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1723**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**1.1724**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**1.1725**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*



**1.1726**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

– al secondo periodo, sostituire le parole da «con le stesse forme» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il consenso prestato, purché ciò non costituisca grave pericolo per la sua sopravvivenza».

- sopprimere il quarto periodo.

**1.1727**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

– al secondo periodo, sostituire le parole da «con le stesse forme» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il consenso prestato, purché ciò non costituisca grave pericolo per la sua sopravvivenza».

– sopprimere il quarto periodo.

**1.1728**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «con le stesse forme», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il consenso prestato salvo che questa decisione non metta a repentaglio la sua vita».*

**1.1729**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «con le stesse forme fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il consenso prestato salvo che questa decisione non metta a repentaglio la sua vita».*

**1.1730**

DE POLI

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative, di cui l'idratazione è parte integrante».*

**1.1731**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, sopprimere il terzo e quarto periodo.*

**1.1732**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento».

**1.1733**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».*

**1.1734**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4:*

*dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. I trattamenti sanitari di alimentazione e idratazione, in qualsivoglia modalità praticabile e disponibile, sono in ogni caso obbligatori se l'intempestiva od omessa attivazione o la sospensione temporanea o definitiva di uno o più di essi sia causa determinante della morte del paziente».

**1.1735**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente,*

*dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Nutrizione e idratazione assistite)

1. La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.

2. La somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.

3. Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorquando il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente».

**1.1736**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento».

**1.1737**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

**1.1738**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4:*

*dopo il comma 1, inserire il comma 1-bis:*

«I trattamenti sanitari di alimentazione e idratazione, in qualsivoglia modalità praticabile e disponibile, sono in ogni caso obbligatori se l'intempestiva od omessa attivazione o la sospensione temporanea o definitiva di uno o più di essi sia causa determinante della morte del paziente».

**1.1739**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

*Consequentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Nutrizione e idratazione assistite).

1. La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.

2. La somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.

3. Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorquando il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente».

**1.1740**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

**1.1741**

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

*Al comma 5, il periodo: «Ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi medici.», è soppresso.*

**1.1742**

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Al comma 5, le parole: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici», sono soppresse.*

**1.1743**

GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 5, sopprimere il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici».*

**1.1744**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 5, terzo periodo, le parole da: «Ai fini della presente legge», a: «dispositivi medici», sono soppresse.*

**1.1745**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 5, terzo periodo, le parole da: «Ai fini della presente legge», a: «dispositivi medici», sono soppresse.*

**1.1746**

ROMANO, BERGER, LANIECE

*Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Compete al medico valutare i contesti e le modalità nei quali la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale debbano essere considerati trattamenti sanitari».*

**1.1747**

GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 5, sostituire il periodo: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale in quanto somministrazione, su prescrizione medica,*

di nutrienti mediante dispositivi medici», *con il seguente*: «Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie vanno comunque assicurati l'assistenza e l'accudimento del paziente, mantenendo i trattamenti di sostegno vitale, ovvero idratazione e nutrizione in qualunque modo forniti».

**1.1748**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 5, terzo periodo, le parole*: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.», *sono sostituite con le seguenti*: «Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie vanno comunque assicurati l'assistenza e l'accudimento del paziente, mantenendo i trattamenti di sostegno vitale, ovvero idratazione e nutrizione in qualunque modo forniti».

**1.1749**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente*:

«Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie vanno comunque assicurati l'assistenza e l'accudimento del paziente, mantenendo i trattamenti di sostegno vitale, ovvero idratazione e nutrizione in qualunque modo forniti».

**1.1750**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente*:

«Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie vanno comunque assicurati l'assistenza e l'accudimento del paziente, mantenendo i trattamenti di sostegno vitale, ovvero idratazione e nutrizione in qualunque modo forniti».

**1.1751**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole*: «Ai fini della presente legge,», *inserire la seguente*: «non».

**1.1752**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da*: «in quanto », *fino a*: «dispositivi medici».

**1.1753**

**BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 5, terzo periodo sostituire le parole*: «, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.», *con le seguenti*: «indipendentemente dalle finalità di somministrazione e dal contesto clinico».

**1.1754**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente*: «Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente».

**1.1755**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, dopo il terzo periodo, inserire il seguente*: «Il medico deve accertarsi che il paziente abbia ben compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione gli comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte».

**1.1756**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente*: «Il medico deve informare paziente e familiari che senza una adeguata idratazione non è possibile somministrare parte delle cure palliative, inclusa la somministrazione di antidolorifici per flebo».

**1.1757****DE POLI**

*Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico, nel momento in cui aggiorna il paziente circa il suo stato, deve sempre accertarsi che abbia compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la morte».*

**1.1758****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5 sopprimere il quarto periodo.*

**1.1759****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5 sopprimere il quarto periodo.*

**1.1760****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: «paziente», inserire le seguenti: «capace di intendere e di volere».*

**1.1761****BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «trattamenti sanitari» con le seguenti: «supporti vitali».*

**1.1762****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola «sanitari», aggiungere le seguenti: «, purché non».*

**1.1763****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola «sanitari», aggiungere le seguenti: «, purché non».*

**1.1764****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5, sopprimere le parole: «necessari alla propria sopravvivenza».*

**1.1765****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, sopprimere le parole: «necessari alla propria sopravvivenza».*

**1.1766****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: «e le possibili alternative».*

**1.1767****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 5, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione inevitabilmente causerà la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore».*

**1.1768**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione inevitabilmente causerà la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore».*

**1.1769**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 5, dopo le parole: «anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.» aggiungere le seguenti: «In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione delle stesse causerà inevitabilmente la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore».*

**1.1770**

**RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, premettere all'ultimo periodo il seguente: «In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione inevitabilmente causerà la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore.».*

**1.1771**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**1.1772**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.1773**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, quinto periodo, dopo la parola: «paziente», inserire le seguenti: «capace di intendere e di volere».*

**1.1774**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, quinto periodo, sopprimere le parole: «L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».*

**1.1775**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 5, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

*– sostituire la parola «revoca» con la parola «rinuncia»;*

*– aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini della presente legge si intende per rifiuto delle cure' la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per rinuncia alle cure' si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.».*



**1.1776**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

– *sostituire la parola «revoca» con la parola «rinuncia»;*

– *aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini della presente legge si intende per rifiuto delle cure' la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per rinuncia alle cure' si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.»*

**1.1777**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire lo parola: «revoca» con la parola: «rinuncia» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della presente legge si intende per rifiuto delle cure la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per rinuncia alle cure si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.»*

**1.1778**

**GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «rinuncia» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «Ai fini della presente legge si intende per "rifiuto delle cure" si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per "rinuncia alle cure" si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.»*

**1.1779**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «cartella clinica», inserire le seguenti: «dal medico ospedaliero».*

**1.1780**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 5, quinto periodo, sopprimere le parole: «e nel fascicolo sanitario elettronico».*

**1.1781**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi».

**1.1782**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi».

**1.1783**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.».

**1.1784**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi.».

**1.1785**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.».

**1.1786**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1787**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1788**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

**1.1789**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1.1790**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 6.*

**1.1791**

RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sopprimere il comma 6.*

**1.1792**

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere il comma 6.*

**1.1793**

ROMANO, BERGER, LANIECE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il medico è tenuto a prendere in considerazione la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, o a fronte della richiesta, comunque espressa, di interrompere trattamenti conformi alle linee guida e alle norme di buona pratica clinica riferibili alla condizione attuale del richiedente, il medico non ha obblighi professionali».

**1.1794**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Il comma 6 è così sostituito:*

«Il medico tiene in considerazione le esigenze espresse dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scientifici.».

**1.1795**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Il comma 6 è così sostituito:*

«Il medico tiene in considerazione le esigenze espresse dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scientifici.».

**1.1796**

RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

**1.1797**

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

**1.1798**

DE POLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative».

**1.1799**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

**1.1800**

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

*Al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

**1.1801**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «è tenuto a rispettare la» con le seguenti: «tiene in considerazione la».*

**1.1802**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «è tenuto a rispettare la» con le seguenti: «tiene in considerazione la».*

**1.1803**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «è tenuto a rispettare», la con le seguenti: «tiene conto della».*

**1.1804**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**1.1805**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**1.1806**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 6, sostituire le parole da: «Il paziente» fino alla fine con le seguenti: «, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scientifici».*

**1.1807**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 6, sostituire le parole da: «Il paziente» fino alla fine con le seguenti: «, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scientifici».*

**1.1808**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «esigere», aggiungere le seguenti: «o rifiutare».*

**1.1809**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «alla deontologia professionale» fino alla fine del comma.*

**1.1810**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

*Al comma 6, sostituire le parole: «; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali» con le seguenti: «e alle pratiche dell'obiezione di coscienza».*

**1.1811**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

*Al comma 6, alla fine del secondo periodo sostituire le parole: «il medico non ha obblighi professionali.» con le seguenti: «il medico e il personale sanitario non medico non hanno obblighi professionali e possono, comunque, avvalersi del diritto di obiezione di coscienza e di scienza».*

**1.1812**

SILVESTRO

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «il medico non ha obblighi professionali» con le seguenti: «il medico e gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe non hanno obblighi professionali».*

**1.1813**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».*

**1.1814**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».*

**1.1815**

DE POLI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la sedazione profonda, prevista dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata come iter per forme di eutanasia».*

**1.1816**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.1817**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.1818**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1819**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1820**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

**1.1821**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 7.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1.1822**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 7.*

*Consequentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1823**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 7.*

**1.1824**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

*Consequentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1825**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

*Consequentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1826**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

*Consequentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1827**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

*Consequentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*



**1.1828**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1829**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1830**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1831**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1832**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1833**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1834**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1835**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1836**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) orientate al suicidio assistito».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».*

**1.1837**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«8. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».*

**1.1838**

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e gli altri operatori sanitari coinvolti assicurano le cure necessarie. La volontà del paziente difforme da quella che il personale medico sta attuando è presa in considerazione ove le sue condizioni cliniche e le circostanze lo consentano, fermo restando che in caso di dubbio prevalgono le esigenze di cura».

**1.1839**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

**1.1840**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

**1.1841**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

**1.1842**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

**1.1843**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

**1.1844**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

**1.1845**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

**1.1846**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

**1.1847**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

**1.1848**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

**1.1849**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati».

**1.1850**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espressa dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati».

**1.1851**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati».

**1.1852**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

**1.1853**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«8. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

**1.1854**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

**1.1855**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

**1.1856**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

**1.1857**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

**1.1858**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1859**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1860**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1861**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1862**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1863**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1864**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1865**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1866**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1867**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1868**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1869**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1870**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1871**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene di trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

**1.1872**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

**1.1873**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1874**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

**1.1875**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

**1.1876**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

**1.1877**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».



**1.1878**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

**1.1879**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

**1.1880**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1881**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1882**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1883**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1884**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1885**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

**1.1886**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

**1.1887**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

**1.1888**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

**1.1889**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

**1.1890**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

**1.1891**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente orientate al suicidio assistito».

**1.1892**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

**1.1893**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

**1.1894**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

**1.1895**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) orientate al suicidio assistito».

**1.1896**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) orientate al suicidio assistito».

**1.1897**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) orientate al suicidio assistito».

**1.1898**

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

*Al comma 7, sostituire le parole: «i componenti dell'equipe sanitaria» con le seguenti: «gli altri operatori sanitari coinvolti».*

**1.1899**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora non sia possibile ottenere il consenso, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».*

**1.1900**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora non sia possibile ottenere il consenso, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».*

**1.1901**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora non sia possibile ottenere il consenso, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».*

**1.1902**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1903**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.*

**1.1904**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.*

**1.1905**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 8.*

**1.1906**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 8.*

**1.1907**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

*Sopprimere il comma 8.*

**1.1908**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

*«8. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1909**

SILVESTRO

*Al comma 8, sostituire le parole: «medico e paziente» con le seguenti: «medico e paziente e tra paziente e componenti dell'equipe assistenziale».*

**1.1910**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1.1911****MALAN***Sopprimere il comma 9.***1.1912****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Sopprimere il comma 9.***1.1913****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Sopprimere il comma 9.***1.1914****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Sopprimere il comma 9.***1.1915****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Sopprimere il comma 9.***1.1916****D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO***Sopprimere il comma 9.***1.1917****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN***Sopprimere il comma 9.***1.1918****D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO***Al comma 9, dopo le parole: «pubblica o privata» inserire le seguenti: «secondo la propria carta dei valori».***1.1919****SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO***Al comma 9, dopo le parole: «pubblica o privata» inserire le seguenti: «anche non convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale.».***1.1920****D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO***Al comma 9, dopo le parole: «di cui alla presente legge» aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto dei codici etici, dei principi morali e finalità delle stesse».***1.1921****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 9, sopprimere le parole: «assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale».**Consequentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».***1.1922****D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO***Al comma 9, dopo le parole: «l'adeguata formazione del personale» aggiungere le seguenti: «, purché non in contrasto con norme di legge o finalità statutarie originarie».*

### 1.1923

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 10.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

### 1.1924

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 10.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

### 1.1925

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 10.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### 1.1926

MALAN

*Sopprimere il comma 10.*

### 1.0.1

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 01

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### 1.0.2

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **1.0.3**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **1.0.4**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*



### 1.0.5

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### 1.0.6

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### 1.0.7

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### 1.0.8

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### 1.0.9

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### 1.0.10

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### 1.0.11

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### 1.0.12

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### 1.0.13

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### 1.0.14

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

#### **1.0.15**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

#### **1.0.16**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

#### **1.0.17**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1.0.18**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1.0.19**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1.0.20**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1.0.21**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1.0.22**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### 1.0.23

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### 1.0.24

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### 1.0.25

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

#### **1.0.26**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

#### **1.0.27**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

#### **1.0.28**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.



3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

#### **1.0.29**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

#### **1.0.30**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

#### **1.0.31**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

#### **1.0.32**

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO](#), [LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

*All'articolo premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) tutela e garantisce il diritto alla vita come diritto indisponibile e inviolabile anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) stabilisce che ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole, fermi restando i casi previsti dalla legge.

d) riconosce come prioritaria la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, che si basa sui principi di beneficiabilità e proporzionalità della cura nonché sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia

e la responsabilità del medico; nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

*Consequentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 1 e 2.*

### **1.0.33**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*All'articolo premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) tutela e garantisce il diritto alla vita come diritto indisponibile e inviolabile anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) stabilisce che ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole, fermi restando i casi previsti dalla legge.

d) riconosce come prioritaria la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, che si basa sui principi di beneficiabilità e proporzionalità della cura nonché sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico; nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

*Consequentemente:*

*all'articolo 1, sopprimere i commi 1 e 2.*

### **1.0.34**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

1. Nessuno può fornire istigazione al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

### **1.0.35**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

### **1.0.36**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

### **1.0.37**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente o involontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

### 1.0.38

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente o meno la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

### 1.0.39

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé involontariamente o meno la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

### 1.0.40

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

### 1.0.41

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### **1.0.42**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### **1.0.43**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

e) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### **1.0.44**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### **1.0.45**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma I, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### 1.0.46

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

##### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

#### 1.0.47

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

##### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

#### 1.0.48

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

##### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### **1.0.49**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### **1.0.50**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*



### 1.0.51

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

### 1.0.52

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

### 1.0.53

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- c) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### 1.0.54

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

##### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### 1.0.55

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

##### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### 1.0.56

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

##### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

### 1.0.57

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

### 1.0.58

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

### 1.0.59

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

### 1.0.60

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;  
b) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

### 1.0.61

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

### 1.0.62

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

### 1.0.63

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### 1.0.64

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

##### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### 1.0.65

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

##### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### 1.0.66

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

##### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### 1.0.67

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

##### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

*Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

### 1.0.68

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.69

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.70

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

### 1.0.71

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

### 1.0.72

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;



b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

#### **1.0.73**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

e) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.74**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.75

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

### 1.0.76

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

### 1.0.77

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

#### **1.0.78**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

#### **1.0.79**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

#### **1.0.80**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

**1.0.81**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- c) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

**1.0.82**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

**1.0.83**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

**1.0.84**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

**1.0.85**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

**1.0.86**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

**1.0.87**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

b) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.88**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

#### **1.0.89**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

*Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».*

#### **1.0.90**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.91

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.92

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. Evitando qualsiasi accanimento terapeutico, è riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».



### 1.0.93

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È costituzionalmente garantito il diritto del singolo essere umano ad accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.94

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo individuo ad accedere, secondo tempi e modi da esso stabiliti, a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.95

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) garantire, incentivare e promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) snellire le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.96

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi substatali ed in particolare regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.97

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.98

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore acuto al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione dei mass media e istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.99

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi natura e finalità, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.100

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato e valorizzato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.101

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore lieve, medio e grave negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.102

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore lieve e medio negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.103

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore medio e grave negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.104

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.105

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
  - a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
  - b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
  - c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
  - d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
  - e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
  - f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
  - g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.106

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
  - a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
  - b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
  - c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
  - d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
  - e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
  - f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
  - g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.107

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la presente legge si propone di:



- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.108

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) implementare l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.109

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale alle esigenze assistenziali dell'individuo connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.110**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. Secondo i valori fondamentali della Costituzione italiana, è riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
  - a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
  - b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
  - c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
  - d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
  - e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
  - f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
  - g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.111**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
  - a) incentivare l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario alle esigenze di cura connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore medio;
  - b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
  - c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
  - d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
  - e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
  - f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.112**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore lieve e lievissimo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.113**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

**1.0.114****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.****(Finalità)**

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

**1.0.115****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.****(Finalità)**

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia degenerativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti volti al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali;
- f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

**1.0.116****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.****(Finalità)**

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate; nonché semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### **1.0.117**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
  - a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo, nonché perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
  - b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
  - c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
  - d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
  - e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
  - f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### **1.0.118**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
  - a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
  - b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine; nonché favorire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
  - c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

- d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.119**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
  - a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
  - b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
  - c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie, nonché prevedere e favorire la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
  - d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
  - e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
  - f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.120**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
  - a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
  - b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
  - c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
  - d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
  - e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
  - f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore, nonché utilizzare la comunicazione di massa o anche quella istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.121

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei LEA quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni, nonché promuovere il continuo aggiornamento del personale sanitario sui protocolli diagnostico-terapeutici nella terapia del dolore;
- f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

### 1.0.122

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo e costante aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

### 1.0.123

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;



c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

#### **1.0.124**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle terapie durante gli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

#### **1.0.125**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.126**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
  - b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
  - c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
  - d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
  - e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

#### **1.0.127**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie durante gli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
  - b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
  - c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
  - d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico».

#### **1.0.128**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto costituzionalmente il diritto dell'essere umano di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
  - b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
  - c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
  - d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.129**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
- a) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

#### **1.0.130**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.131**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.132**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

#### **1.0.133**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

#### **1.0.134**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

a) perseguire la realizzazione di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure».

#### **1.0.135**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

#### **1.0.136**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) promuovere la realizzazione di programmi di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati».

#### **1.0.137**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

c) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.138**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

c) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

#### **1.0.139**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate; utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

**1.0.140****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze dei pazienti».

**1.0.141****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

**1.0.142****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

**1.0.143****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, regionale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

**1.0.144****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.****(Finalità)**

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

**1.0.145****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.****(Finalità)**

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello provinciale, regionale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

**1.0.146****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.****(Finalità)**

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale, regionale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

**1.0.147****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.****(Finalità)**

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale, regionale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale».



**1.0.148****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale, regionale e statale di progetti indirizzati all'adeguamento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

**1.0.149****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale, regionale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.

**1.0.150****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo 1, premettere il seguente:***Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica. e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

**1.0.151****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

**1.0.152****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, pertanto la presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

**1.0.153****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

**1.0.154****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto dalla Costituzione italiana e tutelato dal nostro ordinamento il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

**1.0.155****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore durante le cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi».

**1.0.156****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

**1.0.157****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

**1.0.158****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

**1.0.159****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

**1.0.160****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È valorizzato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

**1.0.161****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È costituzionalmente garantito il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

**1.0.162****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato, tranne nei casi previsti con legge, il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di

patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

#### **1.0.163**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*I. All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto, garantito e sviluppato, in ogni caso, il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

#### **1.0.164**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto dell'individuo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

#### **1.0.165**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto dell'essere umano in quanto tale di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

#### **1.0.166**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto dell'individuo di accettare o rifiutare le terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

#### **1.0.167**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

##### **«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo, in quanto essere umano, di usufruire di terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

**1.0.168**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Tutela della vita e della salute)

1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che in caso di paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti mediante un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia».

**1.0.169**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

**1.0.170**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

**1.0.171**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

**1.0.172**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicamente assistito)

1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

**1.0.173**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

**1.0.174**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

**1.0.175**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

**1.0.176**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

**1.0.177**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».



**1.0.178**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

**1.0.179**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

**1.0.180**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

**1.0.181**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

**1.0.182**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

### 1.0.183

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

### 1.0.184

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

#### «Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenire abusi e distorsioni».

## Art. 2

### 2.1

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sopprimere l'articolo.

### 2.2

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore, la decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

3. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

4. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente».

### 2.3

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto».

**2.4**

RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA

*Sopprimere il comma 1.*

**2.5**

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere il comma 1.*

**2.6**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Sopprimere il comma 1.*

**2.7**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

**2.8**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il medico, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze».*

**2.9**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Il» inserire la seguente: «personale».*

**2.10**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente».*

**2.11**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «avvalendosi di» con le seguenti: «utilizzando i».*

**2.12**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 1, dopo le parole: «del paziente,» inserire la seguente: «non».*

**2.13**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 1, sostituire la parola: «deve» con la seguente: «può».*

**2.14**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «adoperarsi per».*

**2.15**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «alleviarne» con la seguente: «evitarne».*

**2.16**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».*

**2.17**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche» fino a: «dal medico».*

**2.18**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di rifiuto o».*

**2.19****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o di revoca».***2.20****D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO***Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «trattamento sanitario indicato dal medico» inserire le seguenti: «fatte salve le pratiche la nutrizione e idratazione artificiale».***2.21****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «indicato dal medico».***2.22****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «indicato» con la seguente: «suggerito».***2.23****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.***2.24****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «A tal fine».***2.25****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «A tal fine».***2.26****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine» inserire la seguente: «non».***2.27****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, secondo periodo sopprimere la seguente parola: «è».***2.28****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è sempre garantita» con le seguenti: «si garantisce».***2.29****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «Sempre».***2.30****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «sempre».***2.31****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «un'appropriata».***2.31a****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «un'appropriata».***2.32****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 1, secondo periodo, sostituire le seguenti parole: «un'appropriata» con le seguenti: «un'adeguata».*

**2.33****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le seguenti parole: «un'appropriata» con la seguente: «un'adeguata».*

**2.34****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con il coinvolgimento» con le seguenti: «con la presenza».*

**2.35****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38».*

**2.36****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Sopprimere il comma 2.*

**2.37****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Sopprimere il comma 2.*

**2.38****ROMANO, BERGER, LANIECE**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei casi di paziente in imminenza di morte, il medico si astiene da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione di trattamenti sanitari. In presenza di sofferenze irreversibilmente refrattarie ai trattamenti sanitari in imminenza di morte, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente».

**2.39****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**2.39a****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**2.40****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «Nei casi di» con le seguenti: «In presenza di».*

**2.41****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «a breve termine» a lungo termine: «a lungo termine».*

**2.42****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o di imminenza di morte».*

**2.43****D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO, PERRONE**

*Sostituire ove ricorra la parola: «medico» con le seguenti: «equipe sanitaria».*

**2.44****D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, PERRONE, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 2, le parole: «il medico deve astenersi» sono sostituite dalle parole: «il medico può astenersi o esercitare l'obiezione di coscienza».*

**2.45****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 2, sostituire le parole: «deve astenersi» con le seguenti: «si astiene».***2.46****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 2, sostituire la parola: «ogni» con la seguente: «qualunque».***2.47****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.***2.47a****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.***2.48****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari,».***2.49****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in presenza di» con le seguenti: «nei casi di».***2.50****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «refrattarie».***2.51****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».***2.52****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 2, al comma 1, sostituire la parola: «deve» con la seguente: «può».***2.53****D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO***Al comma 2, secondo periodo, la parola: «profonda» è soppressa.***2.54****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con il consenso del Paziente».***2.55****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN***Sopprimere il comma 3.***2.56****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «profonda continua o il rifiuto della stessa».***2.57****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «profonda continua o».***2.58****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «o il rifiuto della stessa».*

**2.59****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 3, sostituire la parola: «o» con «e».***2.60****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e sono annotati».***2.61****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 3, sostituire le parole: «e sono» con le seguenti: «o sono».***2.62****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nella cartella clinica e».***2.63****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 3, sostituire le parole: «e nel» con le seguenti: «o nel».***2.64****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e nel fascicolo sanitario elettronico».***2.65****QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI***Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori».***2.66****QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI***Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «la sedazione profonda, prevista dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata, a seguito della rinuncia alle cure, come forma di eutanasia attiva».***2.67****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI***Al comma 3, al primo periodo aggiungere infine: «La sedazione profonda, prevista dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata, a seguito della rinuncia alle cure, come forma di eutanasia».***2.68****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 3, al primo periodo aggiungere in fine: «La sedazione profonda, prevista dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata, a seguito della rinuncia alle cure, come forma di eutanasia».***2.69****RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN***Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La sedazione profonda, prevista dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata, a seguito della rinuncia alle cure, come forma di eutanasia».***2.70****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI***Aggiungere in fine il seguente periodo: «La relativa decisione sanitaria è adottata da un collegio medico formato dal medico curante e da almeno due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, di cui uno anestesista-rianimatore e uno specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».*



**2.71**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Aggiungere in fine il seguente periodo: «La relativa decisione sanitaria è adottata da un collegio medico formato dal medico curante e da almeno due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, di cui uno anestesista-rianimatore e uno specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».*

**Art. 3****3.1**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimerlo.*

**3.2**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Sopprimere l'articolo.*

**3.3**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Sopprimerlo.*

**3.4**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 1.*

**3.5**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 2.*

**3.6**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 3.*

**3.7**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 4.*

**3.8**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 5.*

**3.9**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 5, sopprimere il comma 1.*

### 3.10

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

### 3.11

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

### 3.12

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

### 3.13

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

### 3.14

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. » divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### **3.15**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). - 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.*

### **3.16**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). - 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **3.17**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **3.18**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) - 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od

omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Consequentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **3.19**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituirlo con il seguente:*

«Art. 3. – (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **3.20**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### **3.21**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### 3.22

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### 3.23

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – (*Divieto di eutanasia e suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Consequentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente:* «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### 3.24

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – (*Divieto di eutanasia e suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### 3.25

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – (*Divieto di eutanasia e suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche

se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### **3.26**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituirlo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### **3.27.**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituirlo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### **3.28**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituirlo con il seguente:*

#### **Art. 3.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### 3.29

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentementel sopprimere l'articolo 5.*

### 3.30

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente:*

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### 3.31

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 3.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### 3.32

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituirlo con il seguente:*

#### «Art. 3.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### 3.33

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.



2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### **3.34**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituirlo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### **3.35**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituirlo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### **3.36**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### **3.37**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

### **3.38**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Conseguentemente:*

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

### **3.39**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Conseguentemente:*

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

### **3.40**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Conseguentemente:*

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

### **3.41**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente:*

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

### **3.42**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari», anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente:*

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

### **3.43**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Consequentemente:*

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

### **3.44**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Consequentemente:*

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

### **3.45**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente:*

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

### **3.46**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente:*

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### **3.47**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Consequentemente:*

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### **3.48**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri, al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

*Consequentemente:*

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### 3.49

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri, al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

*Consequentemente:*

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

### 3.50

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio mentalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

### 3.51

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio mentalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

### 3.52

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

### 3.53

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

### 3.54

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia è intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

### 3.55

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. L'eutanasia, è l'azione ed omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto. È vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

### 3.56

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

**3.57**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**3.58**

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

*Sopprimere il comma 1*

**3.59**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

**3.60**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**3.61**

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «La persona» con la seguente: «Il».*

**3.62**

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «o» con la seguente: «ovvero».*

**3.63**

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».*

**3.64**

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di compressione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1».*

**3.65**

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «diritto» aggiungere: «comunque».*

**3.66**

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e di decisione».*

**3.67**

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1».*

**3.68**

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «comma 1».*

**3.69**

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alle sue capacità» aggiungere: «e alla sua situazione soggettiva».*

**3.70**

[DE POLI](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto delle Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009,*



n.18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

**3.71**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**3.72**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «Deve ricevere» con la seguente: «Riceve».*

**3.73**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «ricevere» con la seguente: «avere».*

**3.74**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «informazioni» con la seguente: «indicazioni».*

**3.75**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sulle scelte».*

**3.76**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «per essere» fino a: «la sua volontà».*

**3.77**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».*

**3.78**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».*

**3.79**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace devono essere comunicate in accordo con i genitori».*

**3.80**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace sono fornite in accordo con i genitori».*

**3.81**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore e alla persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».*

**3.82**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore ovvero persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».*

**3.83**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».*

### **3.84**

**ROMANO, BERGER, LANIECE**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ehe deve essere tenuta in adeguata considerazione».*

### **3.85**

**RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori».*

### **3.86**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2 premettere il seguente:*

"01. Anche nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto».

### **3.87**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, premettere il seguente:*

«01. Nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace ovvero sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e ha diritto ad esprimere la propria volontà».

### **3.88**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, premettere il seguente:*

«01. Anche nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. Il minore di 18 anni e la persona legalmente incapace, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto».

### **3.89**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, premettere il seguente:*

«La persona minore e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto».

### **3.90**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, premettere il seguente:*

«01. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda anche l'assistenza e la rappresentanza in ambito sanitario, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità ed esprimendo la propria volontà».

**3.91****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, premettere il seguente periodo: «Qualunque intervento sanitario su una persona che non è in grado di esprimere il consenso al trattamento può essere effettuato solo in vista di un diretto beneficio della persona interessata e nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva dalla legge n. 18 del 2009».*

**3.92****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 2.*

**3.93****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Sopprimere il comma 2.*

**3.94****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 2.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

**3.95****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 2.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**3.96****ROMANO, BERGER, LANIECE**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in base al superiore interesse del medesimo dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità».

**3.97****MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI**

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso, ove presenti o raggiungibili, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore. In nessun caso può essere rifiutato un trattamento proposto dal medico, se il minore esprime consenso. Ove il minore non sia in grado di esprimere o negare il suo consenso, non possono essere interrotte le cure o i trattamenti utili al suo mantenimento in vita».

**3.98****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sostituire la parola: «è», con le seguenti: «può essere».*

**3.99****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «o dal tutore», con le seguenti: «ovvero dal tutore».*

**3.100****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «tenendo conto», fino a: «minore».*

**3.101****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «tenendo conto della volontà della persona minore».*

**3.102**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «in relazione» fino alla fine del comma.*

**3.103**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «in relazione alla sua età e al suo grado di maturità».*

**3.104**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sopprimere la parola: «sua».*

**3.105**

**BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 2, dopo le parole: «nel pieno rispetto della sua dignità» aggiungere, in fine, le seguenti: «e solo in vista di un loro diretto beneficio».*

**3.106**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «nel pieno rispetto della sua dignità».*

**3.107**

**MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «Il nel pieno rispetto della sua dignità».*

**3.108**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sostituire la parola: «sua» con la seguente: «propria».*

**3.109**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «e avendo come scopo la» con le seguenti: «ai fini della».*

**3.110**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».*

**3.111**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sopprimere la parola: «psicofisica».*

**3.112**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «salute psicofisica e della vita» con le seguenti: «vita e della salute».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «salute psicofisica e della vita» con le seguenti: «vita e della salute».*

**3.113**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «psicofisica e della vita» con le seguenti: «e del benessere psicofisico».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «psicofisica e della vita con le seguenti: e del benessere psicofisico».*

**3.114**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nel pieno rispetto della sua dignità».*

**3.115**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991».

**3.116**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991».

**3.117**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «in attuazione degli articoli 23,24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991».

**3.118**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONO per i diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991».

**3.119**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:* «In ogni caso, le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale».

**3.120**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* «In ogni caso, le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale».

**3.121**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori».

**3.122**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nel caso in cui il genitore esercente la potestà genitoriale o il legale rappresentante del minore o dell'incapace potrà con le sue decisioni mettere a repentaglio la vita del soggetto che rappresenta, i sanitari sono tenuti a comunicare al giudice tutelare il contenuto delle richieste ed i rischi ad esse inerenti».

**3.123**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il genitore esercente la potestà genitoriale o il legale rappresentante del minore o dell'incapace potrà con le sue decisioni mettere a repentaglio la vita del soggetto che rappresenta. Nei casi dubbi, i sanitari sono tenuti a comunicare al giudice tutelare il contenuto delle richieste ed i rischi ad esse inerenti».

**3.124**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In nessun caso il genitore esercente la potestà genitoriale o il legale rappresentante del minore o dell'incapace potrà con le sue decisioni mettere a repentaglio la vita del soggetto che rappresenta. Nei casi dubbi, i sanitari sono tenuti a comunicare al giudice tutelare il contenuto delle richieste ed i rischi ad esse inerenti».

**3.125**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Sopprimere il comma 3.*

**3.126**

**ROMANO, BERGER, LANIECE**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato in base al superiore interesse del medesimo dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile».

**3.127**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 414 del codice civile».*

**3.128**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 3, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «può essere».*

**3.129**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 3, sopprimere la parola: «espresso».*

**3.130**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 3, sopprimere la parola: «o rifiutato».*

**3.131**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 3 dopo la parola: «tutore» aggiungere le seguenti: «nel secondo caso autorizzato dal Giudice tutelare».*

**3.132**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Il sentito l'interdetto aver possibile».*

**3.133**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «tutela della».*

**3.134**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 3, sopprimere la parola: «psicofisica».*

**3.135**

**MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «nel pieno rispetto della sua dignità».*

**3.136**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 31 sopprimere le parole: «nel pieno rispetto della sua dignità».*

**3.137**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Sopprimere il comma 4.*

**3.138**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 4, dopo la parola: «inabilitata» inserire le seguenti: «se capace di intendere e di volere».*

**3.139**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «Può essere».*

**3.140**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «medesima» con la seguente: «stessa».*

**3.141**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «avendo sempre come obbiettivo il maggiore interesse del minore e prima di tutto la tutela della salute psicofisica e della sua vita».*

**3.142**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona».*

**3.143**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona».*

**3.144**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**3.145**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «sostegno aggiungere» le seguenti: «comunque autorizzato dal Giudice tutelare».*

**3.146**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario».*

**3.147**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario».*

**3.148**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «Può essere».*

**3.149**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «espresso o».*

**3.150**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o rifiutato».*

**3.151**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «del beneficiario» con le parole: «del disabile» e sopprimere le parole: «ovvero solo da quest'ultimo».*

**3.152**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere».*



**3.153****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «suo».***3.154****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI***Sopprimere il comma 5.***3.155****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Sopprimere il comma 5.***3.156****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Sopprimere il comma 5***3.157****ROMANO, BERGER, LANIECE***Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Nel caso in cui il r.ppresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti i trattamenti sanitari proposti e il medico ritenga invece che questi siano appropriati e necessari, la decisione può essere rimessa, previo parere espresso da Comitato etico indipendente, al giudice tutelare . su ricorso del rappresentante legale deDa persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria».

**3.158****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«Il medico è comunque tenuto a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita della persona minore d'età, interdetta o inabilitata anche in caso di rifiuto del trattamento sanitario da parte del rappresentante legale della persona minore, interdetta o inabilitata ovvero dell'amministratore di sostegno.».

**3.159****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI***Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«Il medico è comunque tenuto a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita della persona minore d'età, interdetta o inabilitata anche in caso di rifiuto del trattamento sanitario da parte del rappresentante legale della persona minore, interdetta o inabilitata ovvero dell'amministratore di sostegno.».

**3.160****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 5, sostituire le parole: «Nel caso in cui» con la seguente: «Se».***3.161****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 5, sostituire le parole: «interdetta o inabilitata» con la seguente: «interdetta e inabilitata».***3.162****AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI***Al comma 5, sostituire la parola: «oppure» con la seguente: «e».*

**3.163**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, sopprimere le parole: «, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4».*

**3.164**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5, sopprimere le parole: «, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4».*

**3.165**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 5, sopprimere le parole: «in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4».*

**3.166**

**BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAI) di cui all'articolo 4,» sono soppresse.*

**3.167**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4».*

**3.168**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, sostituire la parola: «disposizioni», con la seguente: «dichiarazioni».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4:*

*al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante; al comma 3», sostituire la parola: «disponente», con la seguente: «dichiarante»;*

*al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»; al comma 6, sostituire la parola: «disponente» ovunque ricorre, con la seguente: «dichiarante»;*

*alla rubrica, sostituire la parola: «disposizioni», con la seguente: «dichiarazioni»;*

*all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disponente», con la seguente: «dichiarante»;*

*al titolo, sostituire la parola: «disposizioni», con la seguente: «dichiarazione».*

**3.169**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4:*

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;*

*Al comma 3, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;*

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;*

*alla rubrica, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni»;*

*all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;*

*al titolo, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni».*

**3.170**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4:*

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;*  
*Al comma 3, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;*  
*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;*  
*alla rubrica, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni»;*  
*all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disponente con la seguente: dichiarante»;*  
*al titolo, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni».*

### **3.171**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 5, sostituire la parola: «disposizioni con la seguente: dichiarazioni».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4:*

*al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;*  
*al comma 3, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;*  
*al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;*  
*alla rubrica, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni»;*  
*all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;*  
*al titolo, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazione».*

### **3.172**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «o il rappresentante legale della persona minore».*

### **3.173**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie».*

### **3.174**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine, con le seguenti: «la decisione spetta all'equipe medica curante specie in regime di urgenza».*

### **3.175**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine, con le seguenti: «Prevalgono le indicazioni del medico nel rispetto del principio di proporzionalità delle cure e appropriatezza clinica».*

### **3.176**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «prevale la decisione del medico».*

### **3.177**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine, con le seguenti: «Prevalgono le indicazioni del medico nel rispetto del principio di proporzionalità delle cure e appropriatezza clinica».*

### **3.178**

**AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria, la decisione è rimessa al giudice che valuta la possibilità di ricostruire la*

volontà manifestata dalla persona incapace in precedenza, nonché i valori e le convinzioni notoriamente proprie dell'incapace».

### 3.179

MALAN

*Al comma 5, sostituire le parole da: «è rimessa al giudice» fino al termine del comma, con le seguenti: «spetta al medico».*

### 3.180

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «o dei soggetti di cui agli articoli 406», fino alla fine del comma.*

### 3.181

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 5, sopprimere, alla fine, le seguenti parole: «o del medico».*

### 3.182

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 5, sopprimere alla fine, le seguenti parole: «o del rappresentante legale della struttura sanitaria».*

### 3.183

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

*Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «sentiti anche i conviventi e i parenti prossimi».*

### 3.184

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «escluso comunque ogni atto di natura eutanasi».*

## Art. 4

### 4.1

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 4, premettere il seguente:*

#### «Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

### 4.2

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 4, premettere il seguente:*

#### «Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

#### 4.3

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo 4, premettere il seguente:*

**«Art. 04.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso.

2. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

#### 4.4

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo 4, premettere il seguente:*

**«Art. 04.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

#### 4.5

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo 4, premettere il seguente:*

**«Art. 04.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

2. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

#### 4.6

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*All'articolo 4, premettere il seguente:*

**«Art. 04.**

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

#### 4.7

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 4, premettere il seguente:

##### «Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È fatto divieto di cagionare, in qualsiasi modo, la morte di un soggetto allo scopo di eliminare le conseguenze dello stato di malattia da cui lo stesso è affetto. Il consenso del soggetto malato all'azione od omissione comunque idonea a provo carne la morte non esclude la responsabilità del soggetto agente.

2. I soggetti esercenti professioni sanitarie non possono effettuare trattamenti da cui possa comunque conseguire la morte del paziente.

3. È fatto divieto di istigare o comunque indurre, attraverso informazioni e comunicazioni di carattere medico e sanitario, un soggetto al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

#### 4.8

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 4, premettere il seguente:

##### «Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È fatto divieto di cagionare, in qualsiasi modo, la morte di un soggetto allo scopo di eliminare le conseguenze dello stato di malattia da cui lo stesso è affetto. Il consenso del soggetto malato all'azione od omissione comunque idonea a provo carne la morte non esclude la responsabilità del soggetto agente.

2. I soggetti esercenti professioni sanitarie non possono effettuare trattamenti da cui possa comunque conseguire la morte del paziente».

*Consequentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

#### 4.9

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 4, premettere il seguente:

##### Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. I soggetti esercenti professioni sanitarie non possono effettuare trattamenti da cui possa comunque conseguire la morte del paziente.

2. È fatto divieto di istigare o comunque indurre, attraverso informazioni e comunicazioni di carattere medico e sanitario, un soggetto al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

#### 4.10

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 4, premettere il seguente:

##### «Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È fatto divieto di cagionare, in qualsiasi modo, la morte di un soggetto allo scopo di eliminare le conseguenze dello stato di malattia da cui lo stesso è affetto. Il consenso del soggetto malato all'azione od omissione comunque idonea a provo carne la morte non esclude la responsabilità del soggetto agente.

2. È fatto divieto di istigare o comunque indurre, attraverso informazioni e comunicazioni di carattere medico e sanitario, un soggetto al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

*Consequentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».*

#### 4.11

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 4, premettere il seguente:

##### «Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È fatto divieto di cagionare, in qualsiasi modo, la morte di un soggetto allo scopo di eliminare le conseguenze dello stato di malattia da cui lo stesso è affetto.

2. I soggetti esercenti professioni sanitarie non possono effettuare trattamenti da cui possa comunque conseguire la morte del paziente».

Consequentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

#### 4.12

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere gli articoli 4 e 5.

#### 4.13

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 1.

#### 4.14

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

#### 4.15

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere l'articolo.

#### 4.16

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento). – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

6. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato



che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

#### 4.17

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)*. – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

4. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

5. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

#### 4.18

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)*. 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni

fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

#### 4.19

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)* – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

4. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

#### 4.20

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)* – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

#### 4.21

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)* – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

4. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un

medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

#### 4.22

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)* – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento, attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, il dichiarante stesso non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

2. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

3. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

#### 4.23

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)* – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

#### 4.24

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

#### 4.25

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale».

#### 4.26

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento). – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

#### 4.27

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al

paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

#### 4.28

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

#### 4.29

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. – (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento, attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, il dichiarante stesso non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

2. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

#### 4.30

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. – (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

#### 4.31

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. – (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato

che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

#### 4.32

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. – (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

#### 4.33

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. – (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale».

#### 4.34

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanassica. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non suscumbibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.



4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.

7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.

8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari regionali, sono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema sanitario nazionale».

#### **4.35**

##### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. – 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanassica. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.



6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.

7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.

8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione».

#### **4.36**

##### **BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. – 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanassica.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non suscumbibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.

7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di

modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti».

#### 4.37

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. – 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanassica.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non suscumbibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5».

#### 4.38

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. – 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanassica.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non suscumbibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

5. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche

del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari regionali, sono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema sanitario nazionale».

#### **4.39**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non suscumbibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

#### **4.40**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 4. - 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non suscumbibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie».

#### 4.41

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 4. - 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanassica.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non suscumbibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario».

#### 4.42

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 4. - 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanassica».

#### 4.43

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 1.*

#### 4.44

**DE POLI**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ( DAT), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una futura incapacità di intendere e volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto di patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizioni di autodeterminarsi».

#### 4.45

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. PUÒ altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

#### 4.46

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.»

#### 4.47

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Può altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.»

#### 4.48

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, a condizione che esse non siano orientate a cagionare la propria morte. Può altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.»

#### 4.49

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere.»

#### 4.50

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, a condizione che esse non siano orientate a cagionare la propria morte.»

#### 4.51

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, a condizione che esse non siano orientate a cagionare la propria morte. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.»

#### 4.52

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura

incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici».

#### **4.53**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici».

#### **4.54**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Le DAT, attraverso le quali ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

#### **4.55**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, a condizione che esse non siano orientate a cagionare la propria morte. PUÒ altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici».

#### **4.56**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. PUÒ altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici».

#### **4.57**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente:* «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

#### **4.58**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* «e capace fino alla fine del periodo» *con le seguenti:* «in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento ("DAT"), esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità con quanto previsto dalla legge».

#### **4.59**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**



*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e capace», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità con quanto previsto dalla legge».*

#### **4.60**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «di volere», inserire le seguenti: «se affetta da una malattia cronica progressiva»;*

*b) dopo la parola: «rispetto», inserire le seguenti: «ai trattamenti medesimi»;*

*c) dopo il primo, periodo inserire il seguente: «Tutte le informazioni e i pareri medici ricevuti devono essere cronologicamente riportati nella DAT che deve essere costantemente aggiornata».*

#### **4.61**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte».*

#### **4.62**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte».*

#### **4.63**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Le dichiarazioni di cui al periodo precedente devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte».*



#### 4.64

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante».*

#### 4.65

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale».*

#### 4.66

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante e dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse, che ne trattiene ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte».*

#### 4.67

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante e dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse, che ne trattiene ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante».*

#### 4.68

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario*

che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante e dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse, che ne trattiene ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale».

#### **4.69**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo la parola: «futura», aggiungere le seguenti: «eventuale ed irreversibile».*

#### **4.70**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo la parola: «futura», aggiungere la seguente: «ed irreversibile».*

#### **4.71**

**ROMANO, BERGER, LANIECE**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: «futura incapacità», inserire la seguente parola: «irreversibile»;*

*b) al primo periodo, dopo le parole: «proprie volontà», inserire, le seguenti: «da prendere in considerazione».*

#### **4.72**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «incapacità» fino a: «altresi» con le seguenti: «perdita della propria capacità di intendere e di volere attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può altresì indicare».*

#### **4.73**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «incapacità» fino a: «altresi» con le seguenti: «perdita della propria capacità di intendere e di volere attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può altresì indicare».*

#### **4.74**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, dopo lo parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «nell'imminenza della morte».*

#### **4.75**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo lo parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «nell'imminenza della morte secondo i pareri dei medici curanti».*

#### **4.76**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma , primo periodo, dopo lo parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta».*

#### **4.77**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile e negativa evoluzione».*

**4.78****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione».*

**4.79****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «prolungata e persistente».*

**4.80****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere la seguente: «persistente».*

**4.81****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere la seguente: «prolungata».*

**4.82****BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «adeguate informazioni mediche» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate informazioni fornite dal proprio medico di medicina generale».*

**4.83****SILVESTRO**

*Al comma 1, dopo le parole: «informazioni mediche» inserire le seguenti: «e assistenziali».*

**4.84****BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 1, sostituire la parola: «mediche», con le seguenti: «da un medico di fiducia».*

**4.85****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «scelte», aggiungere le seguenti: «diagnostiche e».*

**4.86****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché», fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, modificare lo rubrica dell'articolo con la seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**4.87****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché», fino alla fine del comma.*

**4.88****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, escluso comunque ogni atto di natura eutanasi o che possa in qualunque modo provocare la morte».*

**4.89****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, escluso comunque ogni atto di natura eutanasi».*

**4.90****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, escluso comunque ogni atto che possa in qualunque modo provocare la morte».*

**4.91****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: «se essi rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto, secondo gli standard e le procedure mediche internazionalmente riconosciuti».*

**4.92****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: «se essi rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto».*

**4.93****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico».*

**4.94****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato, secondo gli standard e le conoscenze mediche attualmente disponibili, che l'incapacità di autodeterminarsi abbia carattere di irreversibilità».*

**4.95****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità, secondo gli standard e le conoscenze mediche attualmente raggiunte».*

**4.96****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità».*

**4.97****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:*

*«Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità».*

**4.98****QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari», aggiungere le seguenti: «le Dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità cinque anni, a decorre dalla formulazione dell'atto, termine oltre il quale perde ogni efficacia la dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dalla presente legge».*

**4.99****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le DAT hanno validità cinque anni, a decorre dalla formulazione dell'atto, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dalla presente legge».*

#### **4.100**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.» aggiungere le seguenti: «Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, e non possono essere obbligatorie.».*

#### **4.101**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.» aggiungere le seguenti: «le DAT, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni *standard* e moduli prestampati.».*

*Consequentemente sostituire le parole: «Indica altresì» con le seguenti: «Ciascun soggetto di cui al primo periodo del presente comma, nelle DAT, può indicare».*

#### **4.102**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 1, dopo le parole: «o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari» aggiungere le seguenti: «È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione. la nutrizione e l'idratazione non possono essere considerate oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».*

*Consequentemente sostituire le parole: «Indica altresì» con le seguenti: «Ciascun soggetto di cui al primo periodo del presente comma, nelle DAT, può indicare».*

#### **4.103**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità dell'3 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci, secondo gli standard e le conoscenze mediche allo stato disponibili, a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».*

#### **4.104**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità dell'3 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».*

#### **4.105**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale gli elementi necessari alle funzioni fisiologiche».*

#### **4.105a**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci, secondo gli *standard* e le conoscenze mediche allo stato disponibili, a fornire al paziente in fase terminale gli elementi necessari alle funzioni fisiologiche».*

**4.106****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci, secondo gli standard e le conoscenze mediche allo stato disponibili, a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».*

**4.107****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».*

**4.108****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».*

**4.109****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita».*

**4.110****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine fisiologico della vita».*

**4.111****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita».*

**4.112****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».*

**4.113****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma, 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze».*

**4.114****RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, e non possono essere obbligatorie».*

**4.115**

**RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le DAT, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati».*

*Consequentemente, sostituire le parole: «Indica altresì» con le seguenti: «Di conseguenza, nelle DAT può indicare».*

**4.116**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: «le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati».*

*Consequentemente sostituire le parole: «Indica altresì» con le seguenti: «Di conseguenza, nelle DAT può indicare».*

**4.117**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: «Le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati».*

*Consequentemente sostituire le parole: «Indica altresì» con le seguenti: «Di conseguenza, nelle DAT può indicare».*

**4.118**

**RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione. La nutrizione e l'idratazione non possono essere considerate oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».*

*Consequentemente, sostituire le parole: «Indica altresì» con le seguenti: «Di conseguenza, nelle DAT può indicare».*

**4.119**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano orientate ad occasionare o ad accelerare la sua morte».*

**4.120**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAI la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che siano orientate ad occasionare o ad accelerare la sua morte».*

**4.121**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAI la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che in qualunque modo siano orientate ad accelerare la sua morte».*

**4.122**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano orientate ad occasionare la sua morte».*



**4.123****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano potenzialmente idonee ad occasionare o ad accelerare la sua morte».*

**4.124****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che siano potenzialmente idonee ad occasionare o ad accelerare la sua morte».*

**4.125****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che in qualunque modo siano, anche solo potenzialmente, idonee ad occasionare o ad accelerare la sua morte».*

**4.126****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano potenzialmente idonee ad accelerare la sua morte».*

**4.127****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano, anche solo potenzialmente, idonee ad accelerare la sua morte».*

**4.127a****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano, anche solo potenzialmente, idonee ad occasionare la sua morte».*

**4.128****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano potenzialmente idonee ad occasionare la sua morte».*

**4.129****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».*

**4.130****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo».*

**4.131****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso e non sta attraversando una crisi depressiva».*

**4.132****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo».*

**4.133****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso nè è in atto un episodio di tipo depressivo».*

**4.134****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso».*

**4.135****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso».*

**4.136****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma , dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva».*

**4.137****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso nè è in atto un episodio di tipo depressivo».*

**4.138****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo».*

**4.139****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo».*

**4.140****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso e non sta attraversando una crisi depressiva».*

**4.141****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso nè è in atto un episodio di tipo depressivo».*

**4.142****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso».*

**4.143****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva».*

**4.144****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso né è in atto un episodio di tipo depressivo».*

**4.145****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».*

**4.146****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».*

**4.147****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».*

**4.148****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari, secondo i medici curanti, alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».*

**4.149****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari, secondo i medici curanti, alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».*

**4.150****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari, secondo i medici curanti, alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».*

**4.151****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti idonei, secondo i medici curanti, alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».*

**4.152****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti, compresi quelli sperimentali, idonei alla diminuzione delle proprie sofferenze».*

**4.153****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, volti a migliorare la qualità di vita».*

**4.154****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze».*

**4.155****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

**4.156****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**4.157****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «Indica», con la seguente: «Può indicare».*

**4.158****SILVESTRO**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con il medico», inserire le seguenti: «, con i componenti dell'equipe sanitaria».*

**4.159****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La pianificazione delle cure non può in ogni caso prevedere o includere atti che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».*

**4.160****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e non possono essere obbligatorie».*

#### **4.161**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena libertà e non possono essere obbligatorie».

#### **4.162**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena consapevolezza e non possono essere obbligatorie».

#### **4.163**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale».

#### **4.164**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le DAT devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale».

#### **4.165**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di DAT».

#### **4.166**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di DAT».

#### **4.167**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione. La nutrizione e l'idratazione non possono essere considerate oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

*Consequentemente, al comma 1 sostituire le parole: «Indica altresì», con le seguenti: «Di conseguenza, nella DAT può indicare».*

**4.168**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione. La nutrizione e l'idratazione non possono essere considerate oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

*Conseguentemente, al comma ,1 sostituire le parole: «Indica altresì», con le seguenti: «Di conseguenza, nella DAT può indicare».*

**4.169**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione».

**4.170**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nelle DAT il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

**4.171**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nelle DAT il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

**4.172**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.173**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.174**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.175****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.176****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.177****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.178****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.179****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.180****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.181****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».



**4.182****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.183****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.184****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.185****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.186****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.187****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.188****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.189****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.190****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.191****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.192****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

**4.193****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

**4.194****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

**4.195****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

**4.196****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

**4.197****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

**4.198****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.199****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.200****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.201****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.202****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.203**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.204**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.205**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione».

#### **4.206**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione».

#### **4.207**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.208**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.209**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.210**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.211**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.212**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

#### **4.213**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

#### **4.214**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

#### **4.215**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

#### **4.216**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

#### **4.217**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.218****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.219****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.220****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.221****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.222****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.223****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.224****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.225****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente,

con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

#### **4.226**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

#### **4.227**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

#### **4.228**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

#### **4.229**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

#### **4.230**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

#### **4.231**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione.»

#### **4.232**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».



**4.233****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

**4.234****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.235****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.236****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.237****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza il medico è tenuto a esaminare con il paziente e se il paziente acconsente con i suoi familiari le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.238****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

**4.239****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.240****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

**4.241****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

**4.242****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

**4.243****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

**4.244****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.245****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.246****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

**4.247****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

#### **4.248**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.249**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione».

#### **4.250**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione».

#### **4.251**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.252**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

#### **4.253**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

#### **4.254**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono carattere vincolante esclusivamente nell'eventualità in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo

riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo e dal medico curante. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

#### **4.255**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può autodeterminarsi. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

#### **4.256**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

#### **4.257**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

#### **4.258**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

**4.259****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

**4.260****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

**4.261****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

**4.262****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

**4.263****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza».

**4.264****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

**4.265****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

**4.266****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza».

**4.267****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

**4.268****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario cui è sottoposto. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

**4.269****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal

medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza».

#### **4.270**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono carattere vincolante esclusivamente nell'eventualità in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnostica collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

#### **4.271**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT assumono carattere vincolante esclusivamente nell'eventualità in cui una commissione medica, nominata dalla struttura ospedaliera di ricovero, diagnostica collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

#### **4.272**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnostica collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

#### **4.273**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

#### **4.274**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 2.*

#### **4.275**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

#### **4.276**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

#### **4.277**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

#### **4.278**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*



**4.279****ROMANO, BERGER, LANIECE**

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere, le parole: «successivo, che è».*

**4.280****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

**4.281****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il fiduciario è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle DAT. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna inoltre a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».*

**4.282****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il fiduciario, qualora sia stato designato dal paziente nelle sue DAT, è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle DAT. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».*

**4.283****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «al disponente», aggiungere le seguenti: «nella stessa forma utilizzata per la redazione della DAT».*

**4.284****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 3.*

**4.285****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Nel caso in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale, composta da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia».*

**4.286****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Nel caso in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione medica designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale».*

**4.287****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nel caso in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad un collegio medico designato dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale».

#### **4.288**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nel caso in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale».

#### **4.289**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Sopprimere il comma 4.*

#### **4.290**

**RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Sopprimere il comma 4.*

#### **4.291**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Sopprimere il comma 4.*

#### **4.292**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

#### **4.293**

**BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di necessità è proposto un piano diagnostico e terapeutico ai parenti ed affini di primo grado e di secondo se conviventi al fine di conseguire una decisione condivisa. In caso di divergenze familiari il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile».*

#### **4.294**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di necessità» con le seguenti: «In tutti i casi di assenza».*

#### **4.295**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico».

*Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **4.296**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza».

**4.297**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. la disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di redazione dell'atto e deve essere inserita nella cartella clinica».

**4.298**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. la disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di redazione dell'atto, salvo che il soggetto sia addivenuto incapace».

**4.299**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. la disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, salvo che sia sopraggiunta l'incapacità del soggetto, dalla data di redazione dell'atto che deve essere inserita nella cartella clinica».

**4.300**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. la disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di redazione dell'atto».

**4.301**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto, salvo che sia subentrata l'incapacità del paziente».

**4.302**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto, salvo che sia subentrata l'incapacità del paziente».

**4.303**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto».

**4.304**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico».

*Consequentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**4.305**

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

*Sostituire il titolo dell'articolo 4 con il seguente:*

«Dichiarazioni Anticipate di Trattamento».

**4.306**

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, "I personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia dichiarato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

**4.307**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 4.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

**4.308**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 4.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**4.309**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 5.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**4.310**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 5.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.*

**4.311**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 5.*

**4.312**

RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sopprimere il comma 5.*

**4.313**

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere il comma 5.*

**4.314**

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

*Sopprimere il comma 5.*

**4.315****ROMANO, BERGER, LANIECE***Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto a prendere in considerazione le DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, sentito il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili o non valutate all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, previo parere espresso da Comitato etico indipendente, si può proporre ricorso al giudice tutelare ai sensi del comma 5 dell'articolo 3».

**4.316****SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO***Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali non possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, fatto salvo il caso in cui, nel frattempo, siano state rese disponibili terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3».

**4.317****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI***Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica. È fatto salvo in ogni caso il suo diritto di obiezione di coscienza».

**4.318****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica. È fatto salvo in ogni caso il suo diritto di obiezione di coscienza».

**4.319****RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN***Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica».

**4.320****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica».

**4.321****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI***Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il medico tiene in considerazione le DAT e verifica, sentito il fiduciario, la loro congruenza logica e clinica con la condizione attuale del paziente, orientando in ogni caso la propria condotta al rispetto della salvaguardia della salute e dell'invulnerabilità della vita umana e secondo criteri di appropriatezza e proporzione delle cure».

**4.322****QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI***Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica».

**4.323****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Al comma 5, sostituire le parole da: «che adottino» fino a regolamentare con la seguente: «regolamentano».***4.324****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO***Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il medico tiene in considerazione le DAT e verifica, sentito il fiduciario, la loro congruenza logica e clinica con la condizione attuale del paziente, orientando in ogni caso la propria condotta al rispetto della salvaguardia della salute e dell'inviolabilità della vita umana e secondo criteri di appropriatezza e proporzione delle cure.».

**4.325****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o no».

**4.326****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, su proposta del fiduciario adeguatamente informato, qualora sussistano terapie documentabili non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, indicando dettagliata mente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

**4.327****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA***Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il medico è tenuto a tenere in debita considerazione le DAT, salvo che il contenuto di esse possa mettere a rischio la vita del paziente. Le DAT, inoltre, possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».***4.328****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il medico è tenuto a tenere in debita considerazione le DAT, salvo che il contenuto di esse possa mettere a rischio la vita del paziente. Le DAT, inoltre, possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».***4.329****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo I, il medico è tenuto al rispetto delle DAT» le quali con le seguenti: «Le DaT».*

**4.330**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali» con le seguenti: «Le Dat».*

*Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**4.331**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali» con le seguenti: «Le Dat».*

*Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**4.332**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali» con le seguenti: «LeDat».*

*Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**4.333**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle con le seguenti: Salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico tiene in considerazione le».*

**4.334**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1» aggiungere le seguenti: «e in conformità al codice di deontologia medica».*

**4.335**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1» aggiungere le seguenti: «e in conformità al codice di deontologia medica».*

**4.336**

**RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1» inserire le seguenti: «e in conformità al codice di deontologia medica».*

**4.337**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1», aggiungere le seguenti: «e in conformità al codice di deontologia medica».*

**4.338**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto delle DAT», con le seguenti: «prende in considerazione, sentito il fiduciario, le DAT».*

**4.339**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto delle DAT», con le seguenti: «prende in considerazione, sentito il fiduciario, le DAT».*



**4.340****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», delle con le seguenti: «prende in considerazione le».*

**4.341****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», con le seguenti: «considera, nella propria autonomia, il contenuto».*

**4.342****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», con le seguenti: «considera, nella propria autonomia, il contenuto».*

**4.343****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», con le seguenti: «considera, nella propria autonomia, il contenuto».*

**4.344****RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, dopo le parole: «dal medico», inserire le parole: «o dalla equipe medica», e sostituire il secondo periodo con il seguente: «In queste circostanze il ruolo del fiduciario viene a cadere».*

**4.345****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», con le seguenti: «tiene conto».*

**4.346****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «in accordo con», con le seguenti: «sentito anche il».*

**4.347****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «in accordo con il fiduciario», fino alla fine del comma, con le seguenti: «anche su richiesta del fiduciario».*

**4.348****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: da: «in accordo con il fiduciario», fino alla fine del comma, con le seguenti: «anche su richiesta del fiduciario».*

**4.349****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «con il fiduciario», aggiungere la seguente: «anche».*

**4.350****MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI**

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «palesemente».*

**4.351****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «sussistano terapie», fino alla fine del periodo con le seguenti: «le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».*

**4.352****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sussistano», con le seguenti: «vi siano evidenze cliniche circa».*

**4.353****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, dopo lo parola: «sussistano», aggiungere le seguenti: «possibilità di recupero della capacità di intendere e di volere o».*

**4.354****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «non prevedibili all'atto della sottoscrizione», con le seguenti: «di comprovato valore scientifico».*

**4.355****PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, MAURIZIO ROMANI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «non prevedibili all'atto della sottoscrizione», con le seguenti: «di comprovato valore scientifico».*

**4.356****MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «non prevedibili», con le seguenti: «da lui non conosciute».*

**4.357****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «non prevedibili», aggiungere le seguenti: «per le competenze del paziente».*

**4.358****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «non prevedibili», aggiungere le seguenti: «o non sufficientemente note».*

**4.359****RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita», con le seguenti: «capaci di offrire possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».*

**4.360****QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 5, alla fine del primo periodo, eliminare lo parola: «concrete».*

**4.361****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, alla fine del primo periodo, sopprimere la parola: «concrete».*

**4.362****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 5, alla fine del primo periodo, sopprimere la parola: «concrete».*

**4.363****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «concrete possibilità di», con la seguente: «un».*

**4.364****BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 5, dopo le parole: «condizioni di vita», inserire le seguenti: «ovvero in caso di obiezione di coscienza».*

**4.365****QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 5, dopo le parole: «capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.», aggiungere le seguenti: «Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico».*

**4.366****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».*

**4.367****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare o modificare le disposizioni».*

**4.368****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare le disposizioni».*

**4.369****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare o modificare il contenuto».*

**4.370****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare il contenuto».*

**4.371****RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico».*

**4.372****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**4.373****RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero o dall'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasti tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario la decisione è autorizzata dal giudice tutela re e su parere del collegio medico».*

**4.374****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «conflitto fino alla fine del comma», con le seguenti: «controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico».*

**4.375****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, seconda periodo, sostituire le parole da: «di conflitto» fino alla fine del comma con le seguenti: «in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale, composta da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia».*

**4.376****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «di conflitto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale».*

**4.377****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3», con le seguenti: «prevalgono le indicazioni del medico».*

**4.378****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3», con le seguenti: «prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente».*

**4.379****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero o dall'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasti tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario la decisione è autorizzata dal giudice tutela re e su parere del collegio medico».*

**4.380****MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3», con le seguenti: «la decisione spetta al medico».*

**4.381****VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente».*

**4.382****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «prevalgono le indicazioni del medico».*

**4.383**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «prevalgono le indicazioni del medico».*

**4.384**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.» con le seguenti: «la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero o dall'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasti tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico».*

**4.385**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero o dall'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasti tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario la decisione è autorizzata dal giudice tutela re e su parere del collegio medico».*

**4.386**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.» con le seguenti: «prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente».*

**4.387**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente».*

**4.388**

**RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente.».*

**4.389**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: «sulla base di una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile da parte dell'interessato».*

**4.390**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora il paziente esprima nelle Dat la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».*

**4.391**

**RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a*

esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.392**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Nel rispetto del criterio di autodeterminazione, prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale».

#### **4.393**

**RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel rispetto del criterio di autodeterminazione, prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale».

#### **4.394**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole:* «Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.395**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo:* «Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

#### **4.396**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale. L'idratazione e la nutrizione artificiali non sono trattamenti sanitari e pertanto non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

*Consequentemente all'articolo 1, comma 5, il terzo periodo è soppresso.*

#### **4.397**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale».

#### **4.398**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale. L'idratazione e la nutrizione artificiali non sono

trattamenti sanitari e pertanto non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

*Consequentemente: all'articolo 1, comma 5, il terzo periodo è soppresso.*

#### **4.399**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale».*

#### **4.400**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto e devono essere inserite nella cartella clinica».*

#### **4.401**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, salvo espressa riconferma da parte del dichiarante».*

#### **4.402**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».*

#### **4.403**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesistarianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesistarianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».*

#### **4.404**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata dal medico curante, sentiti tre medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».*



#### **4.405**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio della tutela della salute e dell'inviolabilità della vita umana e, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

#### **4.406**

**DE POLI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

#### **4.407**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio della tutela della salute e dell'inviolabilità della vita umana e, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

#### **4.408**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

#### **4.409**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

#### **4.410**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'esordio di malattie acute nelle quali la perdita della capacità di manifestare le proprie volontà può essere transitoria, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a che l'evoluzione del quadro clinico non faccia presumere che essa sia diventata permanente».

#### **4.411**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'esordio di malattie acute ad esito non inevitabilmente infausto, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a quando non sopravvenga nel paziente una perdita permanente nel paziente della capacità di manifestare le proprie volontà».

#### **4.412**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Qualora il contenuto delle DAT appaia al medico manifestamente inappropriato, egli deve avvalersi di una consulenza collegiale prima di procedere a darne applicazione; l'eventuale decisione dei sanitari di non dare corso alle direttive del paziente è comunicata al fiduciario da questo designato».

#### **4.413**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:*

«6. Le DAT, una volta registrate sulla tessera sanitaria del soggetto, costituiscono un documento accessibile al medico responsabile della cura del paziente quando la sua condizione di non poter più intendere e volere si è stabilizzata. Il *Data base* ha carattere regionale e nazionale. Nel caso di richieste che potrebbero cagionare la morte anticipata del soggetto il medico valuta le richieste del paziente con un collegio medico di specialisti nominato dalla Direzione dell'ospedale».

#### **4.413a**

**ROMANO, BERGER, LANIECE**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro nazionale, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Le DAT redatte ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono controfirmate da un medico il quale abbia fornito informazioni adeguate al dichiarante sulle condizioni patologiche cui si riferiscono, sulle terapie disponibili e sulle risorse della medicina palliativa rispetto ad esse disponibili, nonché sulle conseguenze delle manifestazioni di volontà espresse. Il medico controfirma le DAT avendo constatato l'assenza di condizioni patologiche depressive del dichiarante e di elementi i quali lascino fondatamente ritenere che le DAT risultino condizionate da pressioni psicologiche operate sul dichiarante. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT e la summenzionata attestazione medica possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con la presenza di due testimoni. Le DAT mantengono la loro validità per cinque anni a far data dalla consegna, di cui al presente comma. Le DAT possono essere confermate secondo la medesima procedura prevista dal presente articolo».

#### **4.414**

**RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 6, sopprimere il primo e il secondo periodo.*

#### **4.415**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi.*

#### **4.416**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 6, sostituire il primo periodo, con il seguente:*

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi».

**4.417****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo chiaro e comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta».

**4.418****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta».

**4.419****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo chiaro dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta».

**4.420****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi delle conseguenze che la sua scelta comporta».

**4.421****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi delle conseguenze che la sua scelta comporta in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi».

**4.422****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi, accertando la piena comprensione delle comunicazioni relative ai benefici e ai rischi che la sua scelta comporta, in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi».

**4.423****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI***Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi, accertando la piena comprensione delle comunicazioni relative ai benefici e ai rischi che la sua scelta comporta».

**4.424****SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 6, primo periodo, le parole da: «o per scrittura» a: «ove istituito, oppure», sono sostituite dalle seguenti: «controfirmato da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato».*

*Consequentemente, le parole da: «, qualora ricorrano» a «comma 7», sono soppresse.*

**4.425**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 6, primo periodo, le parole da: «o per scrittura» a «ove istituito, oppure», sono sostituite dalle seguenti: «controfirmato da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato».*

*Consequentemente, le parole da: «, qualora ricorrano» a «comma 7», sono soppresse.*

**4.426**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «autenticata aggiungere le seguenti: da un notaio o da pubblico ufficiale autorizzato alle autenticazioni e controfirmate dal medico che ha informato il paziente del significato e delle conseguenze delle sue scelte che garantisce della sua capacità di intendere e di volere delle sue condizioni di salute mentale al momento della sottoscrizione».*

**4.427**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «ovvero», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dal notaio o da altro pubblico ufficiale e controfirmata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato,».*

**4.428**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e sono controfirmate, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che le predispone».*

**4.429**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora vi siano più documenti scritti che soddisfano le predette condizioni di validità delle DAT, prevale il documento più recente».*

**4.430**

**MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI**

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**4.431**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**4.432**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**4.433**

**MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI**

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «lo consentano, le DAT» con le seguenti: «consentano l'espressione delle DAT per iscritto, esse».*

**4.434**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 6, terzo periodo, aggiungerete parole: «facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte».*

**4.435**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 6, terzo periodo, aggiungere le parole: «facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte».*

**4.436**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 6, terzo periodo, aggiungere le parole:* «facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte».

**4.437**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Le DAT restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge».

**4.438**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA**

*Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente:*

«Le DAT restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge. Se non confermate alla scadenza, decadono».

**4.439**

**D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO**

*Al comma 6, sostituire le parole:* «Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento» *con le seguenti:* «con le medesime forme esse devono essere rinnovabili, modificabili e revocabili con cadenza triennale».

**4.440**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole:* «modificabili e revocabili in ogni momento» *con le seguenti:* «e modificabili in ogni momento. Sono invece revocabili con ogni forma, che prevale sulle precedenti espressioni ai sensi del presente articolo».

**4.441**

**RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo da:* «Nei casi» *fino a:* «due testimoni» *con il seguente:* «Nei casi di urgenza le DAT sono inefficaci di fronte alle decisioni prese dal medico o dalla équipe ospedaliera curante».

**4.442**

**MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI**

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo la parole:* «videoregistrata», *inserire le seguenti:* «, se possibile,».

**4.443**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia. Le DAT può essere rinnovate più volte, con la forma e le modalità prescritte dalla presente legge».

**4.444**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia. Le DAT può essere rinnovate più volte, con la forma e le modalità prescritte dalla presente legge».

**4.445**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia».

#### **4.446**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati».

#### **4.447**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. È fatto divieto di ricostruire eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti irritualmente rilasciati o espressi dal paziente medesimo, indipendentemente dalle forma e dalla decorrenza temporale di tali manifestazioni di volontà».

#### **4.448**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le DAT si applicano dal momento in cui è certificato dal medico che il soggetto è in stato vegetativo irreversibile ovvero che l'incapacità di autodeterminarsi abbia carattere di irreversibilità, accertato secondo gli standard e le conoscenze mediche attualmente disponibili».

#### **4.449**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le DAT si applicano dal momento in cui è certificato dal medico che il soggetto è in stato vegetativo irreversibile, accertato secondo gli standard e le conoscenze mediche attualmente disponibili».

#### **4.450**

**SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO**

*Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

«6-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente.

6-ter. Le DAT sono inserite nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico, di cui costituiscono parte integrante».

#### **4.451**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Sopprimere il comma 7.*

#### **4.452**

**RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Sopprimere il comma 7.*

#### **4.453**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

#### 4.454

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute o un ente ad esso subordinato. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al periodo precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

*Consequentemente all'articolo 4, al comma 6, sopprimere le parole: «dall'obbligo di registrazione» e sopprimere il comma 7.*

#### 4.455

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute o un ente ad esso subordinato. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al periodo precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

*Consequentemente all'articolo 4, al comma 6, sopprimere le parole: «dall'obbligo di registrazione» e sopprimere il comma 7.*

#### 4.456

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. È istituito il registro delle disposizioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro.

All'onere derivante dal presente comma valutato in 500 mila euro per l'anno 2017 e 50mila a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 4.457

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. È istituito il registro delle disposizioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro. Per garantire l'istituzione del registro delle



dichiarazioni anticipate e i relativi oneri il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **4.458**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari regionali vengono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema Sanitario Nazionale».

#### **4.459**

**SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO**

*Al comma 7, dopo la parola: «regioni», inserire le seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».*

*Consequentemente, al secondo periodo dell'articolo 8, dopo la parola: «regioni», inserire 19 seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».*

#### **4.460**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 7, dopo le parole: «con proprio atto, regolamentare» aggiungere le parole: «in stretta coerenza con le indicazioni anche tecniche impartite in materia dal Ministero della salute».*

#### **4.462**

**ROMANO, BERGER, LANIECE**

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili».*

#### **4.461**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 7, sopprimere le parole: «lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili».*

#### **4.463**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 7, sostituire le parole: «lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se dare copia o indicare dove esse siano reperibili», con il seguente periodo: «La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio sanitario nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime».*

#### **4.464**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: «file modalità di trattamento dei dati personali dovranno essere preventivamente sottoposte all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali».*

#### **4.465**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le modalità di trattamento dei dati personali dovranno essere preventivamente sottoposte all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali».*

#### **4.466**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Le modalità di trattamento dei dati personali dovranno essere preventivamente sottoposte all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali».*

**4.467**

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di trattamento dei dati personali dovranno essere preventivamente sottoposte all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali».*

**4.468**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È esclusa qualsiasi responsabilità in capo al soggetto esercente una professione sanitaria qualora le DAT non risultino efficacemente reperibili e conoscibili in tempi congrui con quelli richiesti dalla tecnica sanitaria ritenuta opportuna nel caso concreto».*

**4.469**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio sanitario nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime».*

**4.470**

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sopprimere il comma 8.*

**4.471**

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere il comma 8.*

**4.472**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 8, sostituire la parola: «sessanta», con: «centoventi».*

**4.473**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 8, sostituire la parola: «sessanta», con: «novanta».*

**4.474**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 8, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «dal perfezionamento dei procedimenti previsti al comma 7».*

**4.475**

RIZZOTTI, MALAN

*Sopprimere la parola: «, anche».*

**4.476**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando modalità chiare, dettagliate ed esaustive».*

**4.477**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, MAURIZIO ROMANI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione».*

**4.478**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le DAT non possono mai essere redatte in forma prestampata e devono essere sottoscritte solo dal paziente o da chi ne fa le veci».*

#### **4.479**

**PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, MAURIZIO ROMANI**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa».

#### **4.480**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

#### **4.481**

**QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

#### **4.482**

**VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO**

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

#### **4.483**

**MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

#### **4.484**

**SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO**

*Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute dovrà provvedere alla costituzione di una banca dati nazionale, accessibile esclusivamente da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private anche non convenzionate, attraverso opportuno sistema informatico atto a garantire sia la tracciabilità dell'accesso sia la limitazione dell'accesso stesso, al quale dovranno afferire tempestivamente tutte le DAT ovvero le modifiche che alle stesse

interverranno nel tempo. Ciò a cura e responsabilità degli uffici di stato civile dei comuni italiani e dei notai che ricevono la DAT».

#### 4.485

ROMANO, BERGER, LANIECE

*Sostituire la rubrica, con la seguente:*

«(Dichiarazioni anticipate di trattamento, DAT)».

#### 4.486

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Alla rubrica, sostituire la parola: «Disposizioni», con la seguente: «Dichiarazioni».*

#### 4.487

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

#### 4.488

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

#### 4.489

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

#### 4.490

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

#### 4.491

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 4-bis.

(Obiezione di coscienza)

1. Il medico può in ogni caso esercitare il diritto di obiezione di coscienza qualora vengano richieste prestazioni in contrasto con essa o con i propri convincimenti tecnico-scientifici».

#### 4.492

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 4-bis.

(Obiezione di coscienza)

1. Il medico può in ogni caso esercitare il diritto di obiezione di coscienza qualora vengano richieste prestazioni in contrasto con essa o con i propri convincimenti tecnico-scientifici».

#### Art. 5

##### 5.1

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sopprimere l'articolo.*

##### 5.2

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

##### 5.3

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.*

##### 5.4

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.*

##### 5.5

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sopprimere il comma 1.*

## 5.6

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 1» fino a: «e il medico», con le seguenti: «soprattutto nei casi di patologie croniche a carattere evolutivo va sempre realizzata una pianificazione delle cure condivisa».*

## 5.7

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 1» fino a: «e il medico», con le seguenti: «soprattutto nei casi di patologie croniche a carattere evolutivo deve essere raggiunto un accordo sull'implementazione delle migliori cure disponibili».*

## 5.8

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «comma 2» aggiungere la seguente: «anche».*

## 5.9

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «e invalidante» inserire le seguenti: «, di tutte le forme neoplastiche, escluse le malattie degenerative del sistema nervoso centrale con localizzazioni cerebrali anche di natura vascolare ischemica,».*

## 5.10

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «tra il paziente e il medico» aggiungere le seguenti: «escluso ogni atto eutanasico».*

## 5.11

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «tra il paziente e il medico» aggiungere le seguenti: «escluso ogni atto che possa comunque essere ricondotto a pratiche di eutanasia».*

## 5.12

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «alla quale il medico fino alla fine del comma», con le seguenti: «in coerenza con la specifica finalità di valorizzare il rapporto medico-fiduciario fra paziente e operatore sanitario».*

## 5.13

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «alla quale il medico» fino alla fine del comma, con le seguenti: «al fine di rendere effettiva la collaborazione fra paziente e operatore sanitario con il solo obiettivo di assicurare, per quanto possibile, un trattamento della malattia che tuteli il paziente».*  
ormigoni

## 5.14

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» con le seguenti: «che il medico è tenuto a considerare nell'ambito della propria autonomia professionale e deontologica».*

## 5.15

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» con le seguenti: «che il medico è tenuto a considerare, purché non si sia rivelata, nel corso del tempo, anche solo per alcuni profili, contraria ai principi di autonomia professionale e deontologica del medico stesso».*

**5.16****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» con le seguenti: «che il medico è tenuto a considerare, purché non si sia rivelata, nel corso del tempo, contraria ai principi di autonomia professionale e deontologica del medico stesso».*

**5.17****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» con le seguenti: «che il medico è tenuto a considerare, purché non si sia rivelata, con l'evoluzione degli eventi, anche solo per alcuni profili, contraria ai principi di autonomia professionale e deontologica del medico stesso».*

**5.18****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» con le seguenti: «che il medico è tenuto a considerare, purché non si sia rivelata, con l'evoluzione degli eventi, contraria ai principi di autonomia professionale e deontologica del medico stesso».*

**5.19****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico, nel rispetto dei principi di autonomia professionale e deontologica, tiene conto».*

**5.20****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi», con le seguenti: «della quale il medico tiene conto».*

**5.21****MALAN**

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'équipe sanitaria» con le seguenti: «coloro che si occupano del paziente».*

**5.22****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «sono tenuti ad» con la seguente: «possono».*

**5.23****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinicoassistenziali».*

**5.24****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge».*

**5.25****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge o alla deontologia professionale».*

**5.26****BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali».*



### 5.27

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge o alle buone pratiche clinico-assistenziali».*

### 5.28

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «attenersi», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1, comma 7».*

### 5.29

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «attenersi», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6».*

### 5.30

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «è tenuto ad» con la seguente: «può».*

### 5.31

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: ««alla quale il medico è tenuto ad attenersi», con le seguenti: della quale il medico tiene conto».*

### 5.32

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «attenersi», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6».*

### 5.33

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa».*

### 5.34

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica».*

### 5.35

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze sopravvenute rispetto alla relazione medica».*

### 5.36

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «È fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa».*

### 5.37

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, che deve comunque prioritariamente considerare nell'esplicazione della propria autonomia professionale».*

#### **5.38**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale».*

#### **5.39**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti infausti o gravemente lesivi per il paziente».*

#### **5.40**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti infausti per il paziente».*

#### **5.41**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti gravemente lesivi per il paziente».*

#### **5.42**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti infausti o gravemente lesivi senza il consenso informato del fiduciario».*

#### **5.43**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti gravemente lesivi senza il consenso informato del fiduciario».*

#### **5.44**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti infausti senza il consenso informato del fiduciario».*

#### **5.45**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora il paziente si trovi in una delle condizioni descritte all'articolo 3, si applicano le disposizioni ivi previste».*

#### **5.46**

**BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione di cui al presente comma è obbligatoriamente indicato un fiduciario, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge».*

#### **5.47**

**SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, di cui tiene conto in ogni caso in via prioritaria nell'esplicazione della propria autonomia professionale».*

**5.48**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti:* «La pianificazione delle cure non può in ogni caso prevedere o includere atti che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

**5.49**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* «È fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa».

**5.50**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, di cui tiene conto in ogni caso in via prioritaria nell'esplicazione della propria autonomia professionale».

**5.51**

[MARIO MAURO](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Il medico non può prendere in considerazioni orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. La pianificazione delle cure, è valutata dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

**5.52**

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di più pianificazioni delle cure con pareri espressi da altri medici o equipe ospedaliere espresse in forma scritta, decide il medico o l'equipe ospedaliera che da ultimo cura il paziente».

**5.53**

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente, o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. La pianificazione delle cure è valutata dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

**5.54**

[MALAN](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**5.55**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**5.56**

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**5.57**

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 6.*

**5.58**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il paziente, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente o una persona di sua fiducia sono costantemente informati dal medico o dalla équipe ospedaliera che in quel momento lo ha in cura sull'evolversi della malattia o della patologia e delle cure consequenziali. Il paziente può rifiutare in qualsiasi momento la pianificazione delle cure in atto e rivolgersi ad altri medici o ad altri centri che ritiene opportuno interpellare».

**5.59**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita,».

**5.60**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO  
LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita,».

**5.61**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,  
STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, ».

**5.62**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, dopo le parole:* «realisticamente attendersi in termini di qualità della vita», *inserire le seguenti:* «, alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili,».

**5.63**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO  
LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 2 le parole:* «qualità della vita», *sono sostituite dalle seguenti:* «decorso clinico», *e dopo le parole:* «cure palliative», *sono inserite le seguenti parole:* «di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38».

**5.64**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,  
STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 2, le parole:* «qualità della vita», *sono sostituite dalle seguenti:* «decorso clinico» *e dopo le parole:* «cure palliative», *sono inserite le seguenti:* «di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38».

**5.65**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sopprimere il comma 3.*

**5.66**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,  
STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 3.*

**5.67**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,  
STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 3.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**5.68**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il paziente esprime il proprio consenso in forma scritta rispetto a quanto proposto dal medico o dalla *équipe* ospedaliera ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario. Qualora il paziente abbia espresso più consensi si fa riferimento all'ultimo consenso sottoscritto. Ogni decisione è poi rimessa al parere del medico curante o della *équipe* ospedaliera».

**5.69**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 3, dopo le parole: «del comma 2, e», aggiungere la seguente: «facoltativamente».*

**5.70**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e i propri intendimenti per il futuro».*

**5.70a**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO  
LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e i propri intendimenti per il futuro».*

**5.71**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,  
STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e i propri intendimenti per il futuro».*

**5.72**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 3, sopprimere la parola: «eventuale».*

**5.73**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In caso di contrasto fra la pianificazione delle cure di cui al comma 1 e quanto dichiarato dal paziente ai sensi del presente comma, prevalgono i contenuti dello strumento pianificatorio previsto al comma 1».*

**5.74**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sopprimere il comma 4.*

**5.75**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,  
STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 4.*

**5.76**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,  
STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 4.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 6.*

**5.77**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione, eseguita da rappresentanti dell'A.S.L. di competenza e non dai familiari, o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica ospedaliera e nel fascicolo sanitario elettronico. Il consenso deve essere inequivocabilmente comprensibile. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico».

**5.78**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

**5.79**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 4, dopo le parole: «sono espressi in forma scritta», aggiungere le seguenti: «alla presenza del medico curante».*

**5.80**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «sono espressi in forma scritta», aggiungere le seguenti: «alla presenza del medico curante».*

**5.81**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 4, primo periodo sopprimere la parola: «eventuale».*

**5.82**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico», con le seguenti: «nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».*

**5.83**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone».*

**5.84**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone».*

**5.85**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone».*

**5.86**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**5.87**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 4, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

- le parole: «può essere aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiornata»;*
- le parole: «su richiesta del paziente o» sono soppresse.*

**5.88**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 4, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

- le parole: «può essere aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiornata»;
- le parole: «su richiesta del paziente o» sono soppresse.

#### 5.89

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sopprimere il comma 5.*

#### 5.90

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 5.*

#### 5.91

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 5.*

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 6.*

#### 5.92

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere il comma 5.*

#### 5.93

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sopprimere il comma 5.*

#### 5.94

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «fatta eccezione per la sospensione delle pratiche di nutrizione e idratazione artificiali».*

#### 5.95

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere, infine, il seguente:*

##### **«Art. 5-bis.**

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza.

3. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo».

#### 5.96

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 5-bis.**

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.».



## 5.97

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.».

## 5.98

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.».

## Art. 6

### 6.1

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.1a

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.2

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.3

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.4

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.4a

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sopprimere l'articolo.*

## 6.5

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Norma transitoria*) – 1. L'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge determina la nullità dei documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, già depositati presso il comune di residenza o presso un notaio».

## 6.6

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

*Sostituirlo con il seguente:*

«Art. 6. - 1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

## 6.6a

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Disposizioni transitorie*) – 1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

## 6.7

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - 1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

## 6.8

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli».

## 6.9

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli».

## 6.10

[MARIO MAURO](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli».

## 6.11

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli.»

#### 6.11a

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 6. - (*Disposizioni transitorie*). – 1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli».

#### 6.12

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, non hanno alcun valore giuridico».

#### 6.13

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «presso il comune di residenza o».*

#### 6.14

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o presso un notaio».*

#### 6.15

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano le disposizioni della medesima legge» con le seguenti: «non si applicano le disposizioni della medesima legge e non hanno alcun valore giuridico».*

#### 6.16

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo in quanto compatibili. In caso di incompatibilità i predetti documenti sono da considerarsi nulli».*

#### 6.17

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le DAT depositate hanno valore solo se in linea con i principi espressi dalla presente legge».*

#### 6.18

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 6-bis.

1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

#### 6.19

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 6-bis.

1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

Art. 7

#### 7.1

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.2

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sopprimere l'articolo 7.*

### 7.3

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

*Al comma 1 sopprimere le parole da: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

### 7.4

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione degli oneri necessari per l'istituzione e il funzionamento dello strumento nazionale per la conservazione delle DAT o per il coordinamento sul territorio di tale funzione».*

### 7.5

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione degli oneri necessari per l'istituzione e il funzionamento dello strumento nazionale per la conservazione delle DAT o per il coordinamento sul territorio di tale funzione».*

## Art. 8.

### Art. 8

### 8.1

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Analoga relazione presenta il Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo dicastero».*

### 8.2

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Analoga relazione presenta il Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo dicastero».*

## Tit. 1

ROMANO, BERGER, LANIECE

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:*

«Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 3, sostituire, il comma 5, con il seguente:*

«5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti i trattamenti sanitari proposti e il medico ritenga invece che questi siano appropriati e necessari, la decisione può essere rimessa, previo parere espresso da Comitato etico indipendente, al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria;

*b) all'articolo 4, sostituire la rubrica, con la seguente:*

"Art. 4. (Dichiarazioni anticipate di trattamento, DAT)"».

## Tit. 2

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Modificare il titolo, con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

## Tit. 3

ROMANO, BERGER, LANIECE

*Sostituire titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».*

**Tit.4**

GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».*

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra nell'articolo, la parola: «disposizione» con: «dichiarazione» e la parola: «disponente» con: «dichiarante».*

**Tit.5**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di consenso informato, di dichiarazioni anticipate di trattamento e di pianificazione condivisa delle cure».*

*Conseguentemente, sostituire ovunque ricorra nell'articolo la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni» e la parola: «disponente» con: «dichiarante».*

**Tit.6**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di consenso informato, di dichiarazioni anticipate di trattamento e di pianificazione condivisa delle cure».*

*Conseguentemente, sostituire ovunque ricorra nell'articolo la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni» e la parola: «disponente» con «dichiarante».*

**Tit.7**

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».*

*Conseguentemente, sostituire ovunque ricorra nell'articolo la parola: «disposizione» con: «dichiarazione» e la parola: «disponente» con: «dichiarante».*

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI  
LEGGE )

N. 499, 540

Art. 2

**2.1**

DE PETRIS, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

**2.2**

DE PETRIS, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

**2.3**

ZUFFADA

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento».*

**2.4**

DE PETRIS, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

**2.0.1**

DE PETRIS, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:

"1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti, con composizione quantitativa e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria"».

Art. 3

**3.0.1**

ZUFFADA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "fino all'importo di lire 750.000", sono sostituite con le seguenti: "fino all'importo di euro 1.000".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**3.0.2**

ZUFFADA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "fino all'importo di lire 750.000", sono sostituite con le seguenti: "fino all'importo di euro 800".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.3

#### FUCKSIA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27) è inserito il seguente:

"25-*septies*) cessione di cibi per il consumo animale associati a una terapia farmacologica prescritti da veterinari".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.4

#### FUCKSIA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 25) è inserito il seguente:

"25-*bis*) cessione di prodotti farmaceutici veterinari".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.5

#### FUCKSIA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.6

#### FUCKSIA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

#### **«Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) cibi per il consumo animale associati a una terapia farmacologica prescritti da veterinari".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».



### 3.0.7

#### FUCKSIA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

"18-*bis*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.8

#### FUCKSIA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

"41-*quinqüies*) prodotti farmaceutici veterinari".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2017  
479<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

### IN SEDE REFERENTE

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **FORMIGONI** (AP-CpE-NCD) osserva in termini critici che il testo in esame è animato dalla smodata ambizione di disciplinare dettagliatamente il cosiddetto fine vita, attribuendo in sostanza carattere interamente disponibile al bene giuridico vita. Saggiunge che il testo muove, altresì, da una visione semplificata del concetto di sofferenza, alla quale viene assegnata una valenza esclusivamente negativa senza tenere conto del fatto che essa rappresenta una fase misteriosa della vita, da considerare in tutte le sue sfaccettature, anche filosofiche e religiose.

Ritiene che l'impostazione del provvedimento segni una cesura rispetto all'evoluzione dell'ordinamento giuridico, sin qui caratterizzata dalla costante tensione alla tutela della vita come bene non disponibile.

A giudizio dell'oratore, nell'affrontare le complesse tematiche sottese al testo, occorre tenere conto dei continui progressi della scienza, da cui scaturiscono inevitabilmente problemi di carattere bioetico e giuridico legati al prolungamento della vita, che tuttavia vanno risolti tenendo presente, oltre che il già ribadito carattere indisponibile del bene vita, il fatto che la persona non è un individuo isolato ma parte di un contesto relazionale. E' alla luce di tale contesto, a suo avviso, che vanno interpretate le indicazioni del soggetto in ordine ai futuri trattamenti sanitari, indicazioni che peraltro non dovrebbero avere valore cogente ma essere qualificate alla stregua di dichiarazioni espressive di desideri, in armonia con la Convenzione di Oviedo.

Al contrario, ritiene che il testo finisca col restringere troppo i margini di azione del medico, andando ben oltre la pur condivisibile esigenza di disciplinare il consenso informato del paziente e minando l'alleanza terapeutica. A tal riguardo, esprime il convincimento che il medico non possa essere relegato a una funzione meramente notarile, dovendo questi essere posto in condizione di prendersi cura dell'ammalato in piena scienza e coscienza: in particolare, il medico dovrebbe poter valutare le dichiarazioni a suo tempo rese dall'interessato con autonomia e responsabilità, non certo per disattenderle ma per interpretarle e storicizzarle.

Pone in rilievo l'intima contraddizione tra l'articolo 1, che sancisce la necessaria tutela del diritto alla vita, e le successive disposizioni, che invece sembrano voler predisporre uno strumentario per porre fine alla vita, quasi ad adombrare l'esistenza di un diritto alla morte, che addirittura potrebbe essere esercitato rinunciando alla nutrizione e all'idratazione, stante la configurazione di queste ultime come trattamenti sanitari. Tale configurazione, a giudizio dell'oratore, risente di un approccio puramente ideologico.

Reputa inopportuna la definitività delle DAT, derivante dal testo in esame: si tratta di dichiarazioni che, per la naturale mutevolezza delle opinioni umane e per i continui progressi della scienza medica, dovrebbero essere soggette a necessaria revisione periodica.

Trova altresì discutibile la mancanza di flessibilità applicativa nei riguardi delle strutture sanitarie che, pur operando in connessione con il Servizio Sanitario Nazionale, sono caratterizzate da un orientamento culturale proteso alla tutela incondizionata della vita.

In conclusione, rimarcata la necessità di previsioni espresse in tema di obiezione di coscienza, auspica che il testo possa essere radicalmente migliorato, al fine di evitare ogni deriva eutanassica e di ribadire la centralità e l'indisponibilità del bene vita.

Il senatore **CONTE** (*AP-CpE-NCD*) rileva anzitutto che il provvedimento in esame mira a disciplinare alcuni tra gli aspetti più delicati della vita e ciò fa apparire indispensabile un confronto articolato tra tutte le forze politiche, senza indebiti condizionamenti derivanti da campagne mediatiche.

Sottolinea che coloro che si oppongono a esplicite o implicite derive eutanassiche non possono essere considerati clericali o retrogradi, bensì attenti alla difesa dei valori iscritti nella Costituzione, in particolare negli articoli 2 e 32. La centralità e l'indisponibilità del bene vita è, a giudizio dell'oratore, confermata anche dalle disposizioni penalistiche che vietano ogni forma di aiuto al suicidio.

Invita a considerare che la dignità della vita non può ritenersi vulnerata dall'incapacità del soggetto di svolgere attività di carattere produttivo o di condurre una normale vita di relazione.

Osserva che, se è giusto disciplinare il consenso informato alle cure e garantire la libertà di scelta del paziente in materia, non si può giungere a legittimare prospettive di carattere eutanassico o forme di assistenza di Stato al suicidio, come ad esempio potrebbe accadere approvando senza modificazioni le norme che configurano la nutrizione e l'idratazione artificiali come trattamenti sanitari rinunciabili.

Trova improprio l'utilizzo del termine disposizioni per indicare i desideri del soggetto riguardo a futuri trattamenti sanitari: in questo modo, a giudizio dell'oratore, si attribuisce indebitamente carattere cogente a dichiarazioni rilasciate ora per allora, sminuendo il ruolo del medico e irrigidendo indicazioni fondate su opinioni mutevoli. Sarebbe preferibile, al riguardo, richiamare l'equilibrata disciplina posta dal codice deontologico medico, nonché, al fine di non precludere il dispiegarsi dell'alleanza terapeutica, precisare che le DAT assumono carattere cogente solo quando il dichiarante è in uno stato clinico irreversibile di incapacità.

Il senatore **GAETTI** (*M5S*) evidenzia preliminarmente che il testo in esame è stato lungamente discusso dall'altro ramo del Parlamento e oggetto di articolata e approfondita istruttoria durante l'*iter* in Senato.

Rileva che le posizioni che si vanno delineando sono, sul piano etico, difficilmente conciliabili, ad esempio in tema di disciplina della nutrizione e dell'idratazione artificiali: sul punto, ritiene che ci si debba attenere alle chiare indicazioni fornite dagli esperti nel corso delle audizioni informative, che militano per una riconduzione nell'alveo dei trattamenti sanitari.

Quanto al rapporto tra medico e paziente, anche in base alla propria esperienza professionale, esprime il convincimento che il tempo dedicato alla comunicazione debba essere considerato alla stregua di un vero e proprio tempo di cura.

Ciò posto, sottolinea che il testo in esame, sebbene certamente perfezionabile (ad esempio per quanto attiene alle modalità di raccolta e conservazione delle DAT), rappresenta un buon

compromesso, che garantirebbe al Paese una sorta di minimo sindacale normativo, in una materia che presenta delle lacune regolatorie non più tollerabili. Per questo, rinvenendo nel testo più luci che ombre, il Gruppo Movimento 5 Stelle ha rinunciato alla presentazione di emendamenti e auspica che si possa pervenire ad una sollecita approvazione.

Il senatore **FLORIS** (*FI-PdL XVII*) ritiene di dover in primo luogo ringraziare la Presidente per aver presieduto con equilibrio allo svolgimento di una fase istruttoria ampia ed articolata.

Entrando nel merito del provvedimento, stigmatizza la contrattualizzazione del rapporto tra medico e paziente, a suo avviso implicata da diverse delle disposizioni in esame, che mina alla base la possibilità stessa dell'alleanza terapeutica.

Tra gli aspetti maggiormente problematici, a giudizio dell'oratore, vi sono il carattere sostanzialmente vincolante delle DAT e il fatto che queste ultime siano rilasciate ora per allora e non soggette a necessaria revisione periodica. Saggiunge che, ad acuire tali criticità, vi è la circostanza che non sia previsto un registro unico nazionale, o altre modalità di raccolta istituzionale, per conferire crismi di ufficialità e certezza alle DAT.

Osserva che, sul piano terminologico, è infelice la scelta di qualificare come disposizioni le indicazioni del soggetto circa i futuri trattamenti sanitari: meglio sarebbe configurare esse come dichiarazioni, che in quanto tali potrebbero essere tenute nella dovuta considerazione dal medico nell'autonomo esercizio della propria attività professionale.

In conclusione, nel ribadire che la propria posizione problematica deriva non già da un'insostenibile difesa dell'accanimento terapeutico, ma dall'intento di tutelare l'indisponibilità della vita e di negare l'esistenza di un diritto alla morte, rimarca la necessità di rivedere, in particolare, le disposizioni concernenti la rinunciabilità della nutrizione e dell'idratazione.

La **PRESIDENTE** ricorda che la discussione generale proseguirà nell'odierna seduta pomeridiana e si concluderà, secondo quanto già convenuto, nella seduta antimeridiana di martedì 1° agosto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2017  
**480<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 14.35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riprende la discussione generale.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*) ritiene che il testo in esame presenti numerose criticità, sulle quali sarà necessario intervenire in sede emendativa.

Il dibattito non può peraltro, ad avviso dell'oratrice, essere ricondotto a una contrapposizione tra cattolici e laici: occorre prendere atto che, se proprio si vuole legiferare su un tema delicatissimo, quale è quello del fine vita, bisogna farlo tenendo presente che nella realtà clinica sono rarissimi i casi di accanimento terapeutico o di lesione deliberata della volontà del paziente.

Osserva che il testo licenziato dalla Camera sortisce l'effetto di trasformare il medico in un mero esecutore di altrui disposizioni, privandolo nei fatti del proprio ruolo professionale e stravolgendo altresì il rapporto con il paziente, che finirebbe per essere basato su una sorta di contrattazione esposta all'alea giudiziaria.

Stigmatizza, altresì, la qualificazione della nutrizione e dell'idratazione artificiali come trattamenti sanitari: ritiene che si tratti di un modo ipocrita per aprire la via a pratiche di tipo eutanascico.

Dissente, inoltre, dall'utilizzo del termine disposizioni per indicare gli orientamenti della persona in merito a futuri trattamenti sanitari ed evidenzia in termini problematici il carattere tendenzialmente definitivo delle DAT: sarebbe necessario, a suo avviso, prescrivere il periodico rinnovo di queste ultime, per evitare che si cristallizzino indicazioni che potrebbero non rispondere più ai convincimenti attuali dell'interessato.

Tra gli ulteriori aspetti problematici del testo, segnala l'eventualità che il fiduciario sovrapponga le proprie valutazioni e visioni a quelle dell'interessato, e il rischio che si applichino le DAT, in assenza di precisazioni, anche in caso di incapacità meramente transitoria dell'ammalato.

Evidenzia che il testo è caratterizzato inoltre da una grave lacuna: non prevede un registro unico nel quale far confluire le DAT, né quest'ultimo sarebbe istituibile senza porre mano alla clausola di invarianza finanziaria inserita nel provvedimento.

In conclusione, formula l'auspicio che vi sia lo spazio per apportare correttivi al disegno di legge, finalizzati a ribadire la necessaria tutela della vita e a scongiurare *escalation* di tipo eutanasico, come quelle che si sono registrate nei Paesi Bassi o in Svizzera nel corso degli ultimi anni.

La senatrice SILVESTRO (PD) premette che la laicità dello Stato italiano impone il rispetto di tutti i convincimenti etici e religiosi e che i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari hanno un alto rispetto della vita e della libertà degli assistiti e fanno costantemente del loro meglio per contemperare le diverse esigenze di cui occorre tenere conto nella pratica clinica, specie nella delicata fase terminale della vita degli ammalati.

Ciò posto, esprime il convincimento che il testo in esame si faccia carico in maniera equilibrata delle complesse problematiche connesse al cosiddetto fine vita: non rinviene alcuna finalità eutanasica, neppure implicita, nelle disposizioni in esame. Al contrario, ritiene che il testo fornisca risposte, sia pure perfettibili, ad una esigenza regolatoria fortemente avvertita dalla società civile, contemperando in maniera adeguata le esigenze di tutela dell'autodeterminazione del paziente con quelle di valorizzazione dell'autonomia e della professionalità degli operatori sanitari.

Si dichiara stupita dalle preoccupazioni da più parti manifestate circa la possibile compromissione del ruolo del medico: se questi è preparato e consapevole delle proprie prerogative, anche alla luce delle norme di carattere deontologico, ben potrà sottrarsi all'asserita coercizione derivante dalle DAT, senza con ciò giungere interpretazioni o storicizzazioni delle volontà dell'interessato, con fini magari elusivi, cui pure è stato fatto riferimento nel corso della discussione.

Trova singolare, inoltre, la pretesa di esentare talune strutture sanitarie dal rispetto di norme poste da leggi dello Stato, in considerazione del loro carattere eticamente orientato.

Stigmatizza l'utilizzo improprio dei termini cibo e acqua, allorché ci si riferisce a nutrizione fornita agli ammalati in maniera artificiale e attraverso presidi di carattere sanitario. Ritiene che nessuno possa essere costretto a nutrirsi in tal modo, se ha chiaramente e preventivamente disposto in senso contrario.

In conclusione, formula l'auspicio che il testo in esame sia quanto prima sottoposto all'Aula per la definitiva approvazione, considerandolo uno strumento che, in attuazione della Costituzione, garantisce la possibilità di scelta e di autodeterminazione delle persone in merito ai trattamenti sanitari che le riguardano.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) premette che nel corso della passata legislatura negò il proprio appoggio ad un'iniziativa legislativa, adottata in relazione alla nota vicenda di Eluana Englaro, che mirava a restringere le possibilità di autodeterminazione della persona in ordine ai trattamenti sanitari.

Ciò detto al fine di chiarire la sua visione generale delle problematiche trattate dal testo, osserva che il provvedimento in esame, pur caratterizzato da un impianto condivisibile, presenta diverse preoccupanti criticità in relazione ad aspetti specifici di grande rilievo.

In particolare, paventa che la vincolatività attribuita alle DAT, ed il carattere tendenzialmente definitivo di queste ultime, possano non solo restringere in maniera eccessiva la sfera di azione dei medici, ma anche legare l'interessato a indicazioni date in tempo risalente, allora per ora, e possibilmente non più rispondenti ai suoi convincimenti e alla sua sensibilità attuali. A tal proposito, invita a riflettere sulla mutevolezza delle opinioni personali, legata anche alle concrete esperienze di vita.

Reputa pericoloso, in caso di dubbio sulla ricostruzione dell'effettiva volontà dell'interessato, lasciare l'ultima parola a un giudice: meglio sarebbe mutuare un principio cardine del diritto penale (*in dubio pro reo*) e affermare chiaramente, a livello legislativo, *in dubio pro vita*.

Soggiunge che occorrerebbe forse prevedere la necessità di una revisione periodica delle DAT, come da molti proposto, anche se si dichiara consapevole della difficoltà di individuare un termine adeguato di scadenza delle disposizioni già rassegnate: molto spesso non è il mero

scorrere del tempo a causare un mutamento di opinione nell'interessato ma l'affrontare in concreto le criticità connesse alla perdita dello stato di salute.

In conclusione, esprime il convincimento che, in assenza di un registro unico o di istituti simili, si debbano individuare quanto meno delle modalità per assicurare l'autenticità delle DAT, considerato il rilievo cruciale che hanno tali disposizioni nella logica del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*



## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

LUNEDÌ 31 LUGLIO 2017

481<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 luglio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*) premette di non nutrire alcuna contrarietà di carattere ideologico all'adozione di una disciplina legislativa delle dichiarazioni anticipate di trattamento: il problema, a suo giudizio, sta nel fatto che il testo in esame persegue in realtà l'obiettivo di individuare una sorta di via italiana all'eutanasia.

Reputa assolutamente non condivisibile la scelta di equiparare l'idratazione e l'alimentazione artificiali a terapie, con la conseguenza di fondare un diritto al rifiuto o all'interruzione di queste ultime: ancorché possano essere talora garantite da atti medici e attraverso presidi sanitari, acqua e cibo non rappresentano mai una forma di terapia ma bensì sostegni vitali indefettibili, in assenza dei quali sopraggiunge la morte per fame o per sete.

Rileva che il carattere vincolante delle DAT e l'impropria qualificazione di queste ultime come disposizioni pongono un serio problema di bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione e quello al libero esercizio dell'attività professionale. Saggiunge che, poiché in alcuni casi le disposizioni possono sortire degli effetti di carattere eutanasi, è necessario prevedere la possibilità per il medico di ricorrere all'obiezione di coscienza, anche al fine di evitare un'irrazionale disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito in altri settori dell'ordinamento giuridico.

Osserva in termini critici che il testo in esame, così come avvenuto in passato con altri disegni di legge dell'attuale maggioranza (disegno di legge Cirinnà), ricorre ad una terminologia volutamente ambigua con la quale si persegue un obiettivo che non si ha il coraggio di dichiarare:

in questo caso, dare fondamento giuridico ad una sorta di diritto a morire e correlativamente ad un obbligo del medico di adoperarsi perché tale diritto possa essere esercitato.

In conclusione, evidenzia che la mancata previsione di un registro unico, nel quale far confluire le DAT, mina alla radice la possibilità di un'applicazione ordinata e uniforme della normativa introdotta dal testo.

La senatrice **MATURANI** (PD) esprime il convincimento che il testo in esame rappresenti un traguardo di civiltà fortemente voluto dal Paese: è un testo che pone al centro il diritto dei cittadini, e non certamente l'obbligo, di esercitare la libertà di scelta in ordine ai trattamenti sanitari attraverso disposizioni anticipate.

Osserva che le problematiche affrontate dal provvedimento sono indubbiamente della massima delicatezza ma ritiene che, anche grazie all'approfondita istruttoria condotta dalla Commissione, il testo rappresenti una mediazione alta, idonea a colmare, sia pure in maniera perfettibile, una grave lacuna del sistema.

Sottolinea che, diversamente da quanto sostenuto da alcuni oratori, il testo non offre alcun appiglio per ritenere che dalla nuova normativa deriverebbero effetti o pratiche di tipo eutanastico.

Pone in evidenza che la disciplina del consenso informato posta dal disegno di legge consente un fondamentale avanzamento culturale, nella parte in cui si stabilisce che il tempo dedicato alla comunicazione, da parte del medico, è un vero e proprio tempo di cura: ciò, a giudizio dell'oratrice, garantisce l'accompagnamento degli ammalati e delle famiglie di questi ultimi all'assunzione informata delle scelte in ordine ai trattamenti sanitari, ponendo costantemente al centro la persona.

Non condivide gli accenti polemicici circa l'utilizzo del termine disposizioni: ritiene che il ricorso a tale termine sia funzionale a tutelare la sfera di autodeterminazione della persona.

Pone in rilievo, altresì, l'importanza delle disposizioni inerenti alla nomina del fiduciario, che consentono all'interessato di indicare una figura di riferimento che possa curare la corretta esecuzione delle disposizioni.

Dissente anche dalle considerazioni critiche circa la configurazione dell'alimentazione e dell'idratazione come terapie: segnala che l'alimentazione e l'idratazione possono costituire anche elementi di cura, come si evince in maniera molto chiara dalle indicazioni terapeutiche che i medici sono soliti dare in caso di disturbi gastrointestinali.

In conclusione, per il complesso delle considerazioni svolte, formula l'auspicio che il disegno di legge in esame possa essere quanto prima approvato, ribadendo che il testo pone al centro la persona, consentendo, e non già rendendo doverosa, la formulazione delle DAT.

La senatrice **MATTESINI** (PD) rileva anzitutto che il testo in esame opera un corretto bilanciamento tra il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione, in armonia con la giurisprudenza costituzionale, ed è molto atteso da parte del Paese, essendo largamente avvertita la presenza di una grave lacuna in un settore cruciale dell'ordinamento.

Sottolinea che il provvedimento è il frutto di una maturazione politica che ha trovato il proprio punto di caduta, a suo giudizio del tutto condivisibile, nella elaborazione di un diritto mite, che si fa carico di operare una sintesi tra una pluralità di punti di vista (emersi nel corso dell'approfondita istruttoria condotta per il tramite delle audizioni informative).

Evidenzia che il testo fornisce risposta ad una serie di bisogni non più eludibili: presa in carico dell'ammalato e superamento della condizione di solitudine in cui versa non solo quest'ultimo, ma anche la famiglia e gli operatori sanitari, che si trovano a dover affrontare i momenti più drammatici della pratica clinica.

Tra gli aspetti salienti di tale diritto mite, ritiene di dover menzionare l'importanza accordata dal testo all'alleanza terapeutica e all'istituto della pianificazione delle cure, e soprattutto la qualificazione del tempo dedicato alla comunicazione tra medico e paziente come tempo di cura. In questo modo, a giudizio dell'oratrice, la disciplina delle DAT si incrocia a livello sistematico con la legge sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale nel settore sanitario, approvata dal Parlamento nel corso di questa legislatura.

Dopo aver rilevato che il testo appare pienamente in linea con le convenzioni internazionali che presiedono alla materia, si sofferma in maniera diffusa sul concetto di autodeterminazione, che a suo giudizio implica un processo relazionale continuo tra operatori sanitari e paziente, funzionale all'esercizio informato del diritto di scelta in ordine ai trattamenti sanitari. Tale processo, ad avviso dell'oratrice, è lungi dal trasformare il medico e gli altri professionisti sanitari in meri esecutori; al contrario, esso rafforza e aggiorna la relazione di fiducia che fonda l'alleanza terapeutica,

superando la condizione di passività dell'ammalato e la concezione paternalistica del ruolo del professionista sanitario.

Rimarca l'assenza di qualsiasi intento o implicazione eutanastica nel disegno di legge in esame, tantomeno nella parte in cui il testo qualifica, in conformità alle indicazioni della scienza medica, l'alimentazione e l'idratazione artificiali come trattamenti sanitari.

In conclusione, pone in evidenza l'importanza, nell'economia del testo, delle disposizioni concernenti le cure palliative e la terapia del dolore.

Il senatore **ZUFFADA** (*FI-PdL XVII*) premette che il proprio giudizio sul provvedimento in esame è articolato: ritiene che il testo presenti aspetti condivisibili e profili problematici.

Trova condivisibili le disposizioni inerenti al consenso informato, reputandole utili a rafforzare l'alleanza terapeutica, esaltando il ruolo dei professionisti sanitari e valorizzando la posizione del paziente, che da parte meramente passiva del rapporto assurge a soggetto portatore di un diritto all'informazione.

Condivisibili sono, a giudizio dell'oratore, anche le disposizioni concernenti la terapia del dolore ed il divieto di accanimento terapeutico, nel presupposto che esse debbano trovare applicazione attraverso l'esercizio autonomo e responsabile delle competenze mediche.

Sottolinea la problematicità del carattere cogente attribuito alle DAT: se di disposizioni si tratta, inevitabile è il ridimensionamento del ruolo del medico; meglio sarebbe, ad avviso dell'oratore, utilizzare il termine indicazioni, che consentirebbe di coniugare la libera espressione della volontà dell'interessato con la salvaguardia del ruolo dei professionisti sanitari e finanche del coinvolgimento dei familiari dell'ammalato.

Osserva che il carattere tendenzialmente definitivo delle DAT acuisce la problematicità già evidenziata: sarebbe preferibile prescrivere un termine di rinnovo periodico.

Passando a trattare delle problematiche connesse alla sedazione profonda e alla rinunciabilità dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali, segnala la necessità di garantire sempre e comunque il diritto alla vita e di non adombrare l'esistenza di una sorta di diritto alla morte: quanto alla sedazione profonda, ritiene che essa debba essere somministrata solo in presenza di una sofferenza davvero insostenibile; riguardo all'alimentazione e all'idratazione artificiali, considera inappropriata la riconducibilità al novero dei trattamenti sanitari.

Ciò posto, non reputa che il testo rappresenti una sorta di anticamera dell'eutanasia ed auspica che possano essere apportati dei correttivi che consentano di approvare una legge utile e non divisiva.

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana di domani si concluderà la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,55.*

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017

482<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **BIANCO** (PD) premette che il provvedimento in esame rappresenta il punto di caduta di un dibattito parlamentare che ha preso le mosse nella XV legislatura ed è stato caratterizzato da una forte dialettica tra visioni etiche non agevolmente componibili. Saggiunge che ha avuto modo di sperimentare in prima persona la complessità delle problematiche trattate dal testo nell'ambito della propria esperienza professionale, allorquando è stato chiamato a partecipare all'elaborazione delle vigenti norme deontologiche del settore medico. Fa rilevare, ad ulteriore riprova del livello di complessità che il legislatore è chiamato ad affrontare, che gli stessi pareri resi in materia dal Comitato nazionale di bioetica sono spesso stati accompagnati dall'evidenziazione di opinioni dissenzienti.

Ciò premesso, ritiene che il legislatore disponga di una stella polare alla luce della quale orientarsi: i valori individuati nella prima parte della Costituzione repubblicana, da attuare effettuando, ove necessario, un bilanciamento tra diritti, sulla scorta dei principi di giustizia e ragionevolezza.

Reputa che il testo in esame rispetti pienamente i valori e i principi costituzionali summenzionati, ponendo al centro il principio di autodeterminazione, sotteso all'articolo 32 della Costituzione, e operandone un bilanciamento rispetto ai diritti e ai doveri di tutti i soggetti coinvolti nella relazione di cura.

Quanto alle problematiche del consenso informato, osserva che il testo consolida a livello legislativo principi già radicati nella giurisprudenza, nelle norme deontologiche e nella prassi clinica,

valorizzando l'alleanza terapeutica tra paziente e professionista sanitario basata sulla comunicazione. Anche se a livello terminologico il testo appare in qualche punto suscettibile di miglioramenti, reputa che la disciplina posta sia nel complesso condivisibile.

In tema di autodeterminazione in ordine ai trattamenti sanitari, esclude che la disciplina introdotta dal provvedimento, come da taluni paventato, costituisca una sorta di piano inclinato verso la lesione del principio di sacralità della vita. Anche per ciò che attiene alla configurazione dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali come trattamenti sanitari, e ai relativi corollari, stima equilibrate ed in linea con le indicazioni della scienza medica le disposizioni recate dal testo, semmai migliorabili sul piano strettamente lessicale (per ragioni di ordine tecnico sarebbe preferibile, a suo avviso, fare riferimento alla "nutrizione" artificiale). Non possono esservi dubbi, a giudizio dell'oratore, sul fatto che l'alimentazione e l'idratazione artificiali siano da ricondurre al novero dei trattamenti sanitari: occorre dunque consentire all'interessato, anche in tale ambito, di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione, a maggior ragione quando questi versi in uno stato di particolare fragilità per effetto della malattia.

Fa rilevare, anche al fine di stemperare alcune preoccupazioni, che l'esperienza clinica dimostra che sono veramente rari i casi di persone che rinunciano all'idratazione e all'alimentazione per porre fine alla propria esistenza: per lo più, l'intento è quello di mantenere la propria dignità, in conformità coi propri convincimenti, nella fase terminale della vita.

Quanto alla necessità di tutelare i professionisti sanitari a fronte di eventuali richieste abnormi, segnala che il testo prevede opportunamente che non possano essere pretesi trattamenti sanitari contrari alla legge, alle buone pratiche cliniche o alla deontologia: a suo giudizio, in questo modo si perviene ad un bilanciamento delle diverse posizioni soggettive coinvolte, anche in assenza di un richiamo espresso all'obiezione di coscienza.

Reputa infondate le preoccupazioni concernenti il previsto ricorso alla terapia del dolore e alla sedazione profonda: interpretate alla luce delle linee guida che presiedono alla materia e delle indicazioni desumibili dai pareri del Comitato nazionale di bioetica, le previsioni del testo non produrranno alcun effetto eutanascico.

Riguardo alle delicate problematiche concernenti i trattamenti sanitari dei minori e degli incapaci, ritiene che in caso di conflitto tra chi rappresenta il paziente e il medico si debba necessariamente fare ricorso al giudice terzo: si potrebbe prevedere che questi sia supportato nella propria decisione dal preventivo pronunciamento di un Comitato etico.

Quanto alla configurazione giuridica delle DAT, osserva che non è dirimente la qualificazione di queste ultime come disposizioni - trattandosi di questione terminologica, da non sottovalutare ma tutto sommato non centrale -, bensì l'equilibrio complessivo della relativa disciplina: occorrerebbe, a giudizio dell'oratore, valorizzare maggiormente la necessità di preventiva informazione del disponente, stabilendo modalità di documentazione della stessa; sarebbe inoltre opportuno prevedere un rinnovo periodico delle disposizioni, quale sollecitazione ad una riconsiderazione da parte dell'interessato. In questo modo, ritiene che si potrebbero porre degli argini al rischio di cristallizzazione, da diversi oratori paventato, di indicazioni date allora per ora e in assenza di contestualizzazione clinica. Segnala altresì l'opportunità di assicurare evidenza pubblica alle DAT, attraverso un registro ufficiale o altri istituti a ciò dedicati, al fine di consentire la tempestiva cognizione delle stesse, con garanzie di autenticità, da parte del personale sanitario.

Soggiunge che i suddetti rischi di decontestualizzazione e di eventuale carenza di adeguata informazione non si pongono per l'istituto, del pari previsto dal testo, della pianificazione condivisa delle cure: questa, a suo giudizio, dovrebbe essere la strada maestra da percorrere ogni qualvolta ciò sia possibile. Perché l'istituto in questione dispieghi in pieno le proprie potenzialità - fa rilevare - occorreranno adeguate e mirate attività di formazione del personale sanitario.

In conclusione, esprime il convincimento che il provvedimento in esame sia meritevole di approvazione in quanto scevro da implicazioni e intenti eutanascici e caratterizzato da un impianto equilibrato: alla luce di tali rilievi, invita a considerare le DAT come uno strumento per alleviare la condizione di solitudine in cui versano, ciascuno per la propria parte, i soggetti della relazione di cura.

La **PRESIDENTE** dispone la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alla ore 9,20, riprende alle ore 10.*

Il senatore **D'AMBROSIO LETTIERI** (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), intervenendo a sua volta in discussione generale, ringrazia anzitutto la Presidente per aver agevolato, con una conduzione dei lavori equilibrata, lo svolgimento di un'istruttoria e di un dibattito ampi ed articolati.

Esprime il convincimento che su tematiche ricche di implicazioni etiche, quali quelle affrontate dal testo in discussione, sia opportuno evitare l'imposizione di rigide discipline di partito, lasciando ampia libertà di coscienza ai senatori e consentendo lo svolgimento di un adeguato esame parlamentare.

Pur nutrendo dei dubbi sull'opportunità di normare in dettaglio il rapporto tra l'uomo e la vita, è dell'avviso che l'opera del legislatore in materia, ove si decida di intervenire, debba essere autonoma da ogni condizionamento confessionale e improntata al rispetto del principio di laicità dello Stato.

Entrando nel merito del provvedimento, osserva che il testo licenziato dalla Camera non si appalesa immune da vizi di costituzionalità, apparendo in conflitto con l'articolo 2 della Costituzione, che sancisce il necessario rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, *in primis* di quello alla vita (diritti che i padri costituenti - nota l'oratore - si sono limitati a "riconoscere").

Soggiunge che il carattere di disponibilità che il testo sembra voler conferire al bene vita, oltre a porsi in contrasto con la Costituzione, apre ad una deriva etica di matrice nichilista, secondo la quale i soggetti non più efficienti, sul piano produttivo o relazionale, sono considerati alla stregua di "scarti umani", titolari di una vita non più degna di essere vissuta.

Ritiene che tale deriva debba essere contrastata, sulla scorta della considerazione che il bene giuridico in questione è sì, in un certo qual modo, nella titolarità dell'individuo, ma in una dimensione di condivisione collettiva e di solidarietà, nella quale è necessario iscrivere la libertà e la possibilità di autodeterminazione del soggetto.

In quest'ottica, a giudizio dell'oratore, risulta chiara l'inopportunità di attribuire carattere cogente alle DAT, specie se si pone mente alla possibilità, prefigurata dal testo, di rifiutare finanche l'alimentazione e l'idratazione.

Formula l'auspicio che sui punti più divisivi e controversi del provvedimento possa svolgersi una mediazione alta, che consenta di individuare un bilanciamento, tra l'altro, fra il diritto soggettivo all'autodeterminazione e la tutela dell'esercizio delle professioni sanitarie.

In conclusione, sottolinea che in assenza di correttivi sostanziali le DAT finiranno con il rappresentare l'improvvida risposta del legislatore all'incapacità del sistema di dare attuazione efficace ed omogenea alle disposizioni della legge n. 38 del 2010, in materia di cure palliative e terapia del dolore, provvedimento che a suo giudizio ha rappresentato una straordinaria pagina di legislazione, alla quale occorrerebbe oggi ispirarsi.

Il senatore **ZUFFADA** (*FI-PdL XVII*) comunica che il senatore Scilipoti Isgrò, già iscritto a parlare, rinuncia al proprio intervento in discussione generale.

La **PRESIDENTE**, dato atto che anche il senatore Aiello ha rinunciato al proprio intervento, dichiara conclusa la discussione generale, rammentando che nel corso del dibattito sono intervenuti venti senatori.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,30.*



**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017

**488<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto.

La **PRESIDENTE** comunica che il senatore Galimberti, autorizzato dalla prima firmataria - senatrice Rizzotti -, ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.821, 1.853, 1.855, 1.857, 1.873, 1.879, 1.883, 1.965, 1.975, 1.977, 1.980, 1.987, 1.1020, 1.1049, 1.1071, 1.1083, 1.1407, 1.1408 e 1.1534.

Avverte, inoltre, che sul testo base la Commissione bilancio si è espressa in termini non ostativi, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali.

Nell'esprimere rammarico per il mancato pronunciamento della 1<sup>a</sup> Commissione, si riserva di svolgere l'intervento di replica, nella sua qualità di relatrice, nel corso della prossima settimana, possibilmente a valle dell'attesa espressione del parere sui profili di costituzionalità.

Considerato che è ampiamente decorso il termine per la conclusione dell'esame in sede referente e che è largamente avvertita la necessità di licenziare il testo per l'Aula, propone di concludere in ogni caso, entro la fine della prossima settimana, le fasi procedurali delle repliche e dell'illustrazione degli emendamenti, così da essere in grado di iniziare la votazioni, ove completata l'acquisizione dei prescritti pareri, dopo l'esame della nota di aggiornamento del DEF. Soggiunge che, se necessario per rispettare il programma proposto, potrà tenersi seduta anche nella giornata di venerdì 29 settembre.

Infine, viste le improprie sollecitazioni rivolte da diversi commentatori, ricorda che l'eventuale invio del testo in Aula senza relatore non è nella disponibilità della Presidente della Commissione: come noto, in base al Regolamento, la relativa decisione spetta alla Conferenza dei Capigruppo in sede di programmazione dei lavori dell'Assemblea.



La senatrice **BIANCONI** (*AP-CpE-NCD*) si associa al rammarico per il mancato pronunciamento della 1<sup>a</sup> Commissione. Reputa opportuno sensibilizzare la Presidenza della Commissione affari costituzionali, e il relatore in quella sede, sulla necessità della 12<sup>a</sup> Commissione di poter disporre quanto prima dei pareri sul testo e sugli emendamenti. Ritiene tuttavia da escludere che si sia in presenza di una condotta di tipo ostruzionistico.

La senatrice **DIRINDIN** (*Art. 1-MDP*) dichiara di condividere pienamente le proposte e le considerazioni della Presidente della Commissione circa la programmazione dei lavori.

La **PRESIDENTE**, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che in assenza di obiezioni si procederà nei termini indicati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017  
**490<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 settembre.

La **PRESIDENTE**, intervenendo in sede di replica nella sua qualità di relatrice, ricorda anzitutto la profondità dell'istruttoria svolta per il tramite delle audizioni informative e l'ampiezza della discussione generale, che a suo giudizio è stata articolata e franca senza sconfinare in atteggiamenti irragionevoli o di stampo ostruzionistico.

Premette che il proprio auspicio è quello di poter licenziare in tempi congrui il testo per l'Aula completando l'esame in sede referente, ma sottolinea che per raggiungere tale obiettivo sarà necessario che tutti i Gruppi valutino la possibilità di ridurre in maniera sostanziale il numero delle proposte emendative. Fa rilevare che, diversamente, l'inerzia della procedura condurrà inevitabilmente la Conferenza dei Capigruppo a dover prendere in considerazione la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea senza relatore.

Osserva che i problemi che il testo in esame intende regolare evocano il rapporto tra visioni diverse della vita e della morte, che non possono essere ricondotte in maniera univoca agli schieramenti politici, attraversando questi ultimi in maniera trasversale e interrogando direttamente le coscienze individuali. Pertanto, si augura che i temi oggi in discussione non siano utilizzati strumentalmente in sede di campagna elettorale.

Fa presente di aver riscontrato nel corso del dibattito alcune posizioni caratterizzate da eccessiva rigidità, che a suo avviso non hanno tenuto nella dovuta considerazione il fatto che il provvedimento in esame, certamente perfettibile e caratterizzato da talune imprecisioni, è il migliore possibile nelle condizioni date. Reputa infatti indispensabile, in questa fase, mettere almeno un primo punto fermo normativo, anche a fronte delle attese della società civile.

Entrando nel merito, ritiene di dover sottolineare un aspetto cruciale che nel corso della discussione è stato talora sottovalutato: il testo dischiude la possibilità di redigere le DAT senza imporre alcun obbligo ed è pertanto uno strumento di valorizzazione e non certo di compressione della libertà dell'individuo.

Quanto al tema della validità temporale delle DAT, evocato da quanti paventano la cristallizzazione di manifestazioni di volontà datate o magari superate da nuovi convincimenti personali, ritiene inopportuno predeterminare a livello legislativo una data di scadenza: in proposito, il testo ha a suo giudizio già individuato un corretto bilanciamento, nella parte in cui prevede che le DAT siano rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento dal disponente.

Riguardo all'individuazione delle modalità di deposito delle DAT, esprime l'avviso che, per assicurare in maniera ottimale il rispetto della volontà e la *privacy* dell'interessato, sarebbe preferibile utilizzare lo strumento del fascicolo sanitario elettronico, pur essendo le modalità già individuate del testo sufficientemente cautelative. Saggiunge che è innegabile, come rilevato da diversi oratori, che sarebbe stato preferibile introdurre nel testo una norma istitutiva di un registro nazionale, ma ritiene che tale aspetto possa formare oggetto di intervento nell'ambito di un successivo provvedimento legislativo.

Desidera sgomberare il campo da ogni illazione circa il preteso carattere eutanasi del testo in esame: il provvedimento non attiene alla possibilità di porre termine alla altrui vita ma fornisce strumenti per tutelare la dignità della persona nella fase terminale della propria esistenza (sul punto l'oratrice richiama le considerazioni svolte nel corso dell'istruttoria dal Presidente emerito della Corte costituzionale, professor Flick). In particolare, in merito alla terapia del dolore, fa rilevare che il testo è molto lontano dal voler fondare una sorta di diritto alla morte, come da taluni paventato: le disposizioni in materia, anche in tema di sedazione profonda, valorizzano massimamente la responsabilità dei professionisti sanitari e la sfera di autodeterminazione del soggetto nell'ambito della relazione di cura.

Quanto alla configurazione dell'idratazione e della nutrizione artificiali come trattamenti sanitari, ritiene che il testo sia in linea con le indicazioni scientifiche e che esso individui un corretto bilanciamento tra i diversi beni giuridici coinvolti, tenendo sempre come stella polare il rispetto della volontà della persona, a maggior ragione da assicurare quando essa versa in una condizione di particolare fragilità a causa della malattia.

Dichiara di aver trovato sorprendenti i richiami alla legge 194, quanto alla pretesa necessità di disciplinare espressamente l'obiezione di coscienza, provenienti da alcuni dei più strenui detrattori di quel provvedimento legislativo: in realtà, a giudizio dell'oratrice, il testo in esame si fa carico di tutelare le espressioni di volontà dell'interessato senza privare i professionisti sanitari di ogni margine di valutazione: resta ben ferma la possibilità di disattendere le DAT qualora sussistano determinati presupposti puntualmente individuati (palese incongruità, non corrispondenza alla condizione clinica attuale del paziente, sussistenza di terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione). Così come - soggiunge l'oratrice - il dovere del medico di rispettare la volontà espressa dal paziente viene meno qualora questi pretenda trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratica clinico-assistenziali.

In merito a una delle questioni su cui si è maggiormente focalizzato il dibattito - quella relativa alla vincolatività delle indicazioni della persona in ordine ai futuri trattamenti sanitari e all'utilizzo del termine "disposizioni" in tale ambito - esprime l'opinione che, nel presupposto che sia indispensabile tutelare la volontà del soggetto, ben si possa svolgere un supplemento di riflessione in ordine alla scelta lessicale, ove ciò possa agevolare l'individuazione di una mediazione alta sul testo.

Sottolinea che il provvedimento dedica peraltro particolare attenzione anche alla tutela dei minori e delle persone incapaci e ciò dovrebbe rappresentare, a suo giudizio, un ulteriore elemento di rassicurazione per tutti.

In conclusione, pur ribadendo di nutrire il massimo rispetto per il pluralismo, quale tratto saliente della democrazia, formula l'auspicio che il prosieguo dell'esame possa avere come riferimento non già l'etica dei principi ma quella della responsabilità, ciò che dovrebbe indurre a ricercare i punti di possibile condivisione e non a interrompere, di fatto, il dialogo in nome di principi ritenuti non negoziabili.

La senatrice [BIANCONI \(AP-CpE-NCD\)](#), intervenendo sull'ordine dei lavori, si augura che possano essere individuati dei punti di mediazione per apportare modifiche migliorative ad un testo che, a detta della stessa relatrice, è tutt'altro che privo di lacune o imprecisioni. In questo modo - soggiunge l'oratrice - si eviterebbe di dover svolgere un esame puramente formale di migliaia di

emendamenti e di giungere in Aula senza relatore, con il rischio correlato che il seguito dell'esame in quella sede sia piuttosto problematico.

Il senatore **ZUFFADA** (*FI-PdL XVII*) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice Bianconi.

Il senatore **GAETTI** (*M5S*) ribadisce che per il proprio Gruppo l'articolato in esame rappresenta una sorta di minimo comune sindacale, da un punto di vista legislativo: non vi sono margini per interventi sul testo. Auspica pertanto che il provvedimento sia quanto prima sottoposto all'esame dell'Assemblea, se necessario anche senza relatore, confidando che tale difficoltà procedurale sarebbe accortamente gestita dal presidente Grasso nell'ambito della conduzione dei lavori d'Aula, così come avvenuto in precedenti occasioni nel corso di questa legislatura.

La **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate nuove formulazioni degli emendamenti 1.409 e 4.454 (testi 2, pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**1.409 testo 2**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nel rispetto» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:*

a) riconosce e tutela il diritto alla vita quale inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento ed è reso esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario è sempre revocabile, anche parzialmente. La revoca è annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato il minore, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per gli interdetti e gli inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definita a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento è revocabile o modificabile in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto è in immediato pericolo di vita, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche corre late è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicando lo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola nella cartella clinica o comunque in un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio 4 dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute. Il Ministero della salute provvede all'istituzione e alla tenuta del registro di cui al comma precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente».

*Consequentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.*



#### **4.454 testo 2**

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

"7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute o un ente ad esso subordinato. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al periodo precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute. Il Ministero della salute, o ente ad esso subordinato, provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

*Conseguentemente all'articolo 4, al comma 6, sopprimere le parole: «dall'obbligo di registrazione» e sopprimere il comma 7.*

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017  
491<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente  
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo base.

Il senatore **SACCONI** (AP-CpE-NCD), intervenendo sul complesso delle proposte emendative avanzate dal proprio Gruppo, richiama l'attenzione sulle parti del testo ritenute suscettibili di interventi migliorativi.

In primo luogo, ritiene che occorrerebbe riconsiderare l'improvvida qualificazione dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali come trattamenti sanitari, anche alla luce di una mozione approvata nel recente passato con il sostegno del Partito Democratico, che espressamente escludeva la riconduzione ai trattamenti sanitari dei suddetti supporti vitali.

Più in generale, reputa necessario esplicitare maggiormente nel testo il *favor* per la vita, traendo ispirazione, sia nel merito che nel metodo, dai lavori preparatori della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza.

Soggiunge che occorrerebbe garantire la possibilità del medico di valutare le DAT ed eventualmente disattenderle, in scienza e coscienza, alla luce dell'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche.

Osserva che sarebbe opportuno prevedere idonee garanzie di cura delle persone che versano in stato vegetativo, integrando a tal fine la normativa concernente i livelli essenziali di assistenza.

Sottolinea la necessità di istituire un registro nazionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nell'ambito di un archivio unico informatico, evidenziando che, in assenza di tale integrazione del testo, le dichiarazioni in ordine ai trattamenti sanitari godrebbero paradossalmente di un regime di garanzia e di pubblicità meno efficace di quello riservato alle alienazioni di beni mobili registrati.

In conclusione, rimarca che in assenza di modificazioni sostanziali il testo risulterebbe fortemente divisivo non solo all'interno del Parlamento ma, ciò che a suo giudizio più conta e preoccupa, anche all'interno del Paese.

La senatrice **BIANCONI** (*AP-CpE-NCD*) illustra l'emendamento 1.844, col quale si inserisce nel testo un riferimento esplicito alla convenzione di Oviedo e alla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, finalizzato a escludere ogni possibile deriva eutanassica e a rimarcare la necessità del carattere informato, consapevole e attuale del consenso in ordine ai trattamenti sanitari, nell'ambito della relazione di cura e nel pieno rispetto del ruolo del medico.

Dà conto dell'emendamento 1.1732, anch'esso finalizzato a evitare derive eutanassiche, col quale si impedisce l'inserimento nelle DAT di indicazioni che integrino le fattispecie di omicidio, omicidio del consenziente o istigazione al suicidio, nonché in materia di alimentazione e di idratazione.

Fa presente, infine, che con l'emendamento 1.1764 si intende escludere che il paziente possa esprimere la rinuncia o il rifiuto rispetto a trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza.

Il senatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.972, che intende evitare una deriva contrattualistica del rapporto tra medico e paziente, prevedendo che esso si avvalga del - e non si basi sul - consenso informato.

Quanto all'emendamento 1.1363, fa presente che esso è volto a prevenire difficoltà applicative legate all'attuale previsione del testo secondo cui nella relazione di cura possono essere coinvolti familiari dell'interessato: meglio, a giudizio dell'oratore, stabilire la possibilità di coinvolgere un unico familiare. L'emendamento inoltre precisa che l'interessato può essere surrogato nell'espressione del consenso da un familiare o da una persona di fiducia quando in condizioni di incapacità di agire.

Dà conto dell'emendamento 1.1746, volto a stabilire, in linea con la giurisprudenza costituzionale, che compete al medico - e non già al legislatore - valutare in concreto i contesti e le modalità nei quali la nutrizione e l'idratazione artificiale debbono essere considerate trattamenti sanitari.

Illustra, infine, l'emendamento 1.1793, il quale è inteso a tutelare il ruolo del medico, prevedendo che questi debba prendere in considerazione, e non già limitarsi ad applicare pedissequamente, la volontà del paziente di rifiuto o di rinuncia al trattamento sanitario.

Non essendovi altre richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 2.70, il quale mira a garantire che la decisione in ordine al ricorso alla sedazione profonda formi oggetto di una valutazione medica collegiale.

Il senatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 2.38, volto in primo luogo ad espungere dal testo il riferimento, ritenuto tecnicamente improprio, alla prognosi infausta a breve termine, lasciando solo quello alla imminenza di morte. In secondo luogo - fa rilevare l'oratore - la proposta emendativa introduce il riferimento alla irreversibilità della sofferenza refrattaria, al fine di delineare in maniera più precisa la condizione per la somministrazione della sedazione palliativa profonda (evitando che essa possa essere ipotizzata, ad esempio, per i pazienti psichiatrici).

Non essendovi altre richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice **BIANCONI** (*AP-CpE-NCD*) dà conto dell'emendamento 3.170, che sottolinea essere volto a espungere dal testo il riferimento alle "disposizioni", sostituendolo con quello alle "dichiarazioni", ritenuto più appropriato nell'ottica della tutela del ruolo del medico e del corretto dispiegarsi della relazione di cura.

Il senatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti 3.84, 3.96 e 3.126, accomunati dalla finalità di accordare il massimo della tutela alle persone minori o comunque incapaci di agire: si prevede infatti che in relazione ai predetti soggetti le decisioni debbano essere prese tenendo in adeguata considerazione la volontà della persona interessata e comunque nel superiore interesse della stessa.

Dà conto quindi dell'emendamento 3.157, che in un'ottica di riduzione della conflittualità prevede che il ricorso all'Autorità giudiziaria, in caso di dissenso tra medico e rappresentante della persona incapace, debba essere preceduto dal parere di un comitato etico indipendente.

Non essendovi altre richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice **BIANCONI** (*AP-CpE-NCD*) richiama l'attenzione sull'emendamento 4.166, volto a escludere che l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, siano suscettibili di disposizione anticipata.

Illustra altresì l'emendamento 4.317, col quale si precisano le condizioni in presenza delle quali il medico può disattendere le DAT, e si introduce una clausola espressa in ordine al diritto all'obiezione di coscienza.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*) si sofferma sull'emendamento 4.72, che sottolinea essere volto a qualificare le DAT come dichiarazioni espressive di convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, al fine di tutelare il ruolo del medico nell'ambito della relazione di cura con il paziente.

Il senatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa presente che con l'emendamento 4.71 si intende limitare l'operatività delle DAT ai soli casi in cui la futura incapacità di autodeterminazione sia di carattere irreversibile.

Illustra quindi l'emendamento 4.413a, con il quale vengono ridefinite le modalità di redazione e di deposito delle DAT e si introduce, in riferimento ad esse, un termine di validità quinquennale decorrente dal momento della consegna.

Non essendovi altre richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017  
492<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente  
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire in riferimento all'articolo 5, i relativi emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice **RIZZOTTI (FI-PdL XVII)** illustra l'emendamento 6.6, evidenziando che esso è volto ad escludere che le DAT possano essere espresse con modalità diverse da quelle tassativamente prescritte dal provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice **RIZZOTTI (FI-PdL XVII)** illustra l'emendamento 7.5, sottolineando che esso introduce una modifica nella clausola di invarianza finanziaria al fine di consentire l'istituzione e il funzionamento di uno strumento nazionale per la conservazione delle DAT.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

In assenza di richieste di intervento, gli emendamenti in questione sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione delle proposte di modifica del titolo.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*) dà conto della proposta tit. 4, volta a sostituire nel titolo e conseguentemente nell'articolato il riferimento alla disposizione con quello alla dichiarazione e, correlativamente, nello stesso articolato, il riferimento al disponente con quello al dichiarante.

Non essendovi altre richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Quindi, riservandosi di rendere note le proprie determinazioni in ordine alle improponibilità e alle inammissibilità, avverte che l'esame riprenderà nel corso della prossima settimana con l'inizio delle votazioni, ove completata l'acquisizione dei prescritti pareri.

Comunica, infine, che nella giornata di ieri è stato espresso il parere sul testo - favorevole, con osservazioni - da parte della Commissione Affari Costituzionali.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017  
495<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.

La **PRESIDENTE** comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti, avvertendo che non appena ve ne siano le condizioni procedurali si darà avvio alla fase delle votazioni, restando fermo il suo intendimento di concludere in un tempo ragionevole l'esame in sede referente.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*Omissis*

La seduta termina alle ore 15,50.



**IGIENE E SANITA' (12ª)**

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017

**496ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La **PRESIDENTE** comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017  
497<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 8,35*

IN SEDE REFERENTE

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La **PRESIDENTE** comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 9,20*

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017  
498<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La **PRESIDENTE** comunica che, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali ha, nella giornata odierna, espresso parere non ostativo sugli emendamenti da 1.1 a 1.100.

Saggiunge che, qualora il completamento dell'acquisizione dei prescritti pareri dovesse rivelarsi incompatibile con la conclusione dell'esame in tempi ragionevoli, considerato che i termini regolamentari sono ampiamente decorsi, valuterà la possibilità di procedere alle votazioni anche in difetto dei pareri in questione.

Il senatore **GAETTI** (M5S) formula l'auspicio che la Presidenza della Commissione adotti le decisioni necessarie per assicurare una sollecita prosecuzione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,30.

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
MERCLEDÌ 11 OTTOBRE 2017

**499<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti da 1.1 a 1.382: il parere sulle proposte emendative esaminate è non ostativo, salvo che sugli emendamenti 1.2 e 1.3, sui quali l'avviso è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ravvisa pertanto le condizioni per procedere con le votazioni sugli emendamenti all'articolo 1, limitatamente a quelli già oggetto di scrutinio da parte della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

Dichiara quindi che tutti gli emendamenti premissivi all'articolo 1, identificati dai numeri da 1.0.1 a 1.0.184, sono, in tutto o in parte, improponibili per estraneità di materia.

Fa rilevare, in proposito, che un primo gruppo di emendamenti premissivi, del tutto improponibili, mira a introdurre nel testo, prima dell'attuale articolo 1, una disposizione in materia di divieto di eutanasia o di divieto di istigazione al suicidio, variamente formulata: gli emendamenti appartenenti a tale gruppo sono improponibili in quanto volti a introdurre nell'articolato un tema che non forma oggetto del disegno di legge, tema che rientra peraltro anche nella competenza primaria della Commissione giustizia.

Fa poi rilevare che un secondo gruppo di emendamenti premissivi, del pari *in toto* improponibili, mira invece a introdurre nel testo una disposizione volta a riconoscere e tutelare il diritto alla terapia del dolore e a stabilire che le finalità del provvedimento riguardino, in maniera esclusiva, le tematiche della terapia del dolore: gli emendamenti appartenenti a tale secondo gruppo sono

improponibili in quanto il provvedimento, all'evidenza, non riguarda la terapia del dolore, se non per i limitati aspetti (trattati puntualmente dall'articolo 2) connessi al proprio oggetto, ossia il consenso informato e le DAT. Peraltro - osserva ancora la Presidente -, la terapia del dolore è già organicamente disciplinata da una legge specifica (legge n. 38 del 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore").

Soggiunge che sfuggono alla declaratoria di totale improponibilità i seguenti emendamenti premissivi all'articolo 1: 1.0.32 e 1.0.33, dei quali è improponibile solo la lettera *b*); 1.0.168, del quale è improponibile solo la lettera *c*).

Ciò detto degli emendamenti premissivi all'articolo 1, si riserva di pronunciare in seguito le improponibilità relative ai residui emendamenti, in conformità ai criteri già enunciati.

La Commissione prende atto.

Disposto dalla **PRESIDENTE** l'accantonamento degli emendamenti premissivi all'articolo 1 che non sono stati dichiarati *in toto* improponibili, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Su di essi la **PRESIDENTE**, in qualità di relatrice, formula un invito al ritiro, avvertendo che, ove si insistesse per la messa in votazione, il proprio parere sarebbe di segno contrario. Ribadisce che solo previo ritiro di un cospicuo numero di proposte emendative sarà possibile focalizzare l'esame di merito sugli emendamenti ritenuti più rilevanti.

Avverte peraltro che, qualora nel prosieguo dell'esame dovesse risultare palese che il mantenimento degli emendamenti è funzionale a una condotta di tipo ostruzionistico, la Presidenza della Commissione valuterà il ricorso agli strumenti contemplati dal Regolamento per assicurare l'economia delle votazioni.

Ciò posto, invita il Rappresentante del Governo a manifestare il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario PIZZETTI si rimette alle valutazioni della Commissione su tutti gli emendamenti riferiti al testo in esame, in continuità con la posizione già assunta dal Governo durante l'*iter* alla Camera e tenuto conto del carattere eticamente sensibile degli argomenti trattati dal provvedimento.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula l'auspicio che non si proceda con le votazioni prima di aver svolto un approfondimento, in una sede informale, in ordine alla possibilità di individuare una mediazione sugli emendamenti di maggiore pregnanza.

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, Ppl, RI)*) osserva che sarebbe un errore rinunciare alla ricerca della mediazione, in contrasto con la prassi consueta della Commissione, per di più proprio nella fase finale della legislatura ed in relazione ad un provvedimento che, come riconosciuto dallo stesso rappresentante del Governo, affronta temi eticamente sensibili. Si associa, pertanto, alla richiesta avanzata dal senatore Romano.

Il senatore AIELLO (*AP-CpE-NCD*) fa appello alla riconosciuta sensibilità istituzionale della Presidente affinché si individuino modalità procedurali che consentano il mantenimento dello spirito collaborativo che connota tradizionalmente i lavori della Commissione.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) fa proprie le considerazioni svolte dal senatore Aiello, assicurando che la propria parte politica non è animata da intenti ostruzionistici ma reputa necessario apportare contributi migliorativi a punti specifici del testo. Soggiunge che la rinuncia al raggiungimento di una mediazione in sede referente potrebbe produrre il caos nel corso del successivo esame dell'Assemblea: auspica che la Presidente, nella sua qualità di relatrice, dia seguito alle aperture emerse nel corso dell'intervento di replica, manifestando la propria disponibilità ad accogliere almeno alcune delle proposte emendative concernenti i punti più rilevanti del testo.

Il senatore **BIANCO** (*PD*) rileva che la Presidente ha invitato in diverse occasioni, sia durante i lavori della Commissione sia in sede informale, a valutare la possibilità di ritirare parte cospicua degli emendamenti, così da consentire un serio esame di merito delle proposte più qualificanti. Osserva che, a fronte di tale invito, non uno dei circa 3.000 emendamenti presentati è stato ritirato.

Non essendovi altre richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara concluso il dibattito incidentale. Nel prendere atto che i suoi inviti a limitare il numero degli emendamenti non sono stati sinora accolti, ribadisce il mantenimento delle aperture già emerse nel corso della propria replica ma invita a considerare che il fattore tempo in politica è determinante: se il provvedimento non sarà licenziato in tempi ragionevoli dalla Commissione, considerati l'imminente avvio della sessione di bilancio e l'evoluzione politica in corso sulla riforma elettorale, esso sarà destinato con ogni probabilità a restare su un binario morto. Si appella dunque al senso di responsabilità dei commissari, auspicando che non si creino le condizioni per cui l'ennesimo nulla di fatto sulle DAT possa essere imputato alla Commissione. Saggiunge che, come *extrema ratio*, come ha già avuto modo di dichiarare, potrà prendere in considerazione anche la possibilità di rassegnare le dimissioni da relatrice, così da stigmatizzare l'eventuale situazione di stallo e rimettere ogni determinazione alla conferenza dei Capigruppo.

Conclude proponendo di riprendere l'esame del provvedimento, in sede plenaria, dopo un confronto politico nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da svolgersi al più tardi all'inizio della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017

501<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 20,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere di nulla osta della 1<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti da 1.101 a 1.200. Esso si aggiunge al parere di nulla osta già reso dalla predetta Commissione sugli emendamenti da 1.1 a 1.00; e a quello reso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti da 1.1 a 1.382 (non ostativo, fatta eccezione per gli emendamenti 1.2 e 1.3, sui quali il parere della 5<sup>a</sup> è invece contrario ex articolo 81 Cost.).

Riferisce, inoltre, che la senatrice Bianconi ha comunicato il ritiro dei seguenti emendamenti di cui è prima firmataria: 4.378, 4.389, 4.397, 4.399, 4.400, 4.401, 4.402, 4.403, 4.404, 4.408, 4.410, 4.411, 4.412, 4.413, 4.416, 4.417, 4.418, 4.419, 4.420, 4.421, 4.422, 4.423, 4.426, 4.428, 4.429, 4.434, 4.437, 4.440, 4.445, 4.446, 4.447, 4.448, 4.449, 4.453, 4.458, 4.460, 4.461, 4.463, 4.468, 4.469, 4.472, 4.473, 4.474, 4.487, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.33, 5.34, 5.35, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.56, 5.59, 5.62, 5.65, 5.69, 5.72, 5.73, 5.74, 5.81, 5.82, 5.83, 5.89, 5.94, 6.5, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 e 6.17.

Ricorda quindi che, in qualità di relatrice, ha già invitato al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, avvertendo che in caso di insistenza per la votazione il parere sarebbe contrario.

Rammenta, altresì, che il Governo si è rimesso alle valutazioni della Commissione su tutte le proposte emendative in esame.

Avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti all'articolo 1, come convenuto nella riunione pomeridiana dell'Ufficio di Presidenza, lasciando accantonati gli emendamenti premissivi, sui quali non sono ancora pervenuti i prescritti pareri.



Previa dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Laura **BIANCONI** (*AP-CpE-NCD*) e **GIOVANARDI** (*FL (Id-PL, PLI)*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e respinto.

La **PRESIDENTE** dichiara che gli emendamenti 1.2. e 1.3 sono improponibili, in conformità ai criteri già in precedenza resi noti, nelle parti in cui fanno riferimento a temi estranei come l'eutanasia, l'omicidio, l'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio (lettere *c* e *d*) del comma 1; comma 15; comma 30).

La Commissione prende atto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 1.2 è posto in votazione e respinto.

Previa dichiarazioni di voto favorevole dei senatori **GIOVANARDI** (*FL (Id-PL, PLI)*), Laura **BIANCONI** (*AP-CpE-NCD*) e Maria **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.3.

Il senatore **GAETTI** (*M5S*) chiede che l'emendamento 1.4, primo di una nutrita serie di emendamenti interamente sostituitivi dell'articolo 1, sia posto in votazione per parti separate, con ricorso alla tecnica antiostruzionistica nota come regola del canguro. Ricorda che, nel corso di questa legislatura, il Presidente del Senato ha fatto sovente ricorso a tale tecnica durante i lavori dell'Assemblea.

La senatrice **BIANCONI** (*AP-CpE-NCD*) ritiene che le modalità di voto prospettate dal senatore Gaetti siano inaccettabili in questa sede, manifestando la propria disponibilità a non effettuare interventi sistematici in dichiarazione di voto.

Il senatore **GIOVANARDI** (*FL (Id-PL, PLI)*) si associa al rilievo della senatrice Bianconi.

La **PRESIDENTE** osserva che la regola del canguro ha trovato limitata applicazione nella prassi di Commissione e che, stante il rilievo della questione sollevata dal senatore Gaetti e la mancanza di identità di vedute sul punto tra i componenti della Commissione, è doveroso interpellare la Presidenza del Senato circa l'ammissibilità e i presupposti applicativi dell'istituto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,55.*

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017

502<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

La **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Bianconi ha ritirato, in qualità di prima firmataria, i seguenti emendamenti: 4.79, 4.80, 4.81, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.103, 4.104, 4.105, 4.105a, 4.106, 4.107, 4.109, 4.110, 4.111, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.126, 4.127, 4.127a, 4.128, 4.129, 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.150, 4.151, 4.152, 4.153, 4.154, 4.157, 4.160, 4.161, 4.162, 4.169, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.193, 4.194, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.200, 4.201, 4.202, 4.203, 4.204, 4.205, 4.206, 4.207, 4.208, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212, 4.213, 4.214, 4.215, 4.216, 4.217, 4.218, 4.219, 4.220, 4.221, 4.222, 4.223, 4.224, 4.225, 4.226, 4.227, 4.228, 4.229, 4.230, 4.231, 4.232, 4.233, 4.234, 4.235, 4.236, 4.237, 4.238, 4.239, 4.240, 4.241, 4.242, 4.243, 4.244, 4.245, 4.246, 4.247, 4.248, 4.249, 4.250, 4.251, 4.253, 4.254, 4.255, 4.256, 4.257, 4.258, 4.259, 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.270, 4.271, 4.272, 4.282, 4.283, 4.294, 4.295, 4.296, 4.302, 4.320, 4.325, 4.326, 4.328, 4.329, 4.333, 4.338, 4.340, 4.343, 4.345, 4.346, 4.347, 4.348, 4.349, 4.351, 4.352, 4.353, 4.354, 4.357, 4.358, 4.363, 4.366, 4.367, 4.368, 4.369, 4.370, 4.372, 4.374, 4.375, 4.376, 4.377.

Segnala che, da parte degli altri Gruppi, *in primis* la Lega, non sono giunte comunicazioni di ritiro di emendamenti.

Riferisce inoltre di aver sottoposto la questione relativa all'applicabilità della regola del canguro in Commissione, emersa nella seduta notturna di ieri, al Presidente del Senato, con lettera in data odierna.

Ciò posto, ribadisce il proprio fermo convincimento che sia necessario approvare in tempi rapidi il testo in esame, facendo proprio nel merito l'appello in tal senso della senatrice Cattaneo e di altri senatori a vita, pubblicato oggi su alcuni quotidiani.

Rimarca ancora una volta, viste le imprecisioni giornalistiche che continuano a essere veicolate, che la determinazione in ordine all'eventuale approdo del testo in Aula senza relatore non compete né alla Presidente della Commissione né al Presidente del Senato, spettando essa, per Regolamento, alla Conferenza dei Capigruppo.

La senatrice **TAVERNA** (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si domanda quale sia la maggioranza che in questo momento tira le fila della programmazione nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo, considerato che, a parole, nessuno dichiara di voler bloccare l'*iter* del provvedimento in esame ma, nei fatti, esso è stato dapprima calendarizzato con la formula "ove concluso dalla Commissione" e poi espunto dal calendario. Esprime rammarico per il fatto che lo stallo venutosi a creare sia impropriamente imputato alla Presidente o alla Commissione, che nel corso di questa legislatura hanno meritato apprezzamento per il lavoro svolto, ma reputa che ciò sia inevitabile e accada a causa dell'opacità della situazione.

Seguono ulteriori interventi sull'ordine dei lavori.

La senatrice **DIRINDIN** (Art. 1-MDP), pur ritenendo corretta la procedura di interpello seguita dalla Presidenza della Commissione riguardo alla questione del canguro, auspica che si sensibilizzi il Presidente del Senato in ordine alla necessità di fornire una risposta in tempi celeri.

Domanda, inoltre, se le prefigurate dimissioni della Presidente dal ruolo di relatrice implicino o meno un voto di Commissione.

La senatrice **BIANCONI** (AP-CpE-NCD) sottolinea che i numerosi emendamenti presentati dal proprio Gruppo non sottendono una volontà ostruzionistica, ma sono volti a segnalare con fermezza la volontà politica di apportare miglioramenti al testo: prova ne è, a giudizio dell'oratrice, il fatto che diverse centinaia di tali emendamenti sono state ritirate.

Quanto alla indiscutibile necessità di attendere la decisione del Presidente del Senato in ordine all'applicabilità della regola del canguro, rileva che l'aggravio procedurale correlato è da imputare all'intervento del senatore Gaetti nel corso della seduta notturna di ieri.

Conclude paventando che la Presidente possa, nel corso della prossima settimana, rassegnare le dimissioni da relatrice: una decisione, questa, che non la sorprenderebbe ma che certamente la rammaricherebbe.

La senatrice **TAVERNA** (M5S) pone in evidenza che intendimento del senatore Gaetti nel proporre il ricorso alla tecnica del canguro era unicamente quello di consentire un'accelerazione verso l'approvazione del provvedimento senza modificazioni, secondo l'orientamento costantemente ribadito dal Movimento 5 Stelle.

La **PRESIDENTE**, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso il dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.

Esprime il convincimento che nessun Gruppo desideri paralizzare l'*iter* del provvedimento: la differenziazione è tra coloro che reputano necessario licenziare quanto prima il testo senza modificazioni, per evitare che esso perda la *chance* di essere approvato entro la legislatura, e quanti invece stimano necessario apportare modifiche mirate al miglioramento del provvedimento, nell'auspicio che l'altro ramo possa effettuare in tempo utile l'ulteriore e necessaria lettura.

Riguardo alla proposta avanzata ieri dal senatore Gaetti, osserva che essa ha oggettivamente introdotto un fatto procedurale nuovo, che ha comportato la necessità di interpellare la Presidenza del Senato. In proposito, ritiene doveroso attendere il pronunciamento del presidente Grasso, che preconizza avverrà in tempi ragionevoli, senza bisogno di rivolgere a questi impropri inviti alla celerità.

In conclusione, dopo aver fatto rilevare che le eventuali dimissioni da relatrice saranno oggetto di mera comunicazione alla Commissione, richiama l'attenzione sul notevole onere che grava sulle sue

spalle in relazione al provvedimento in esame, osservando che la prossima settimana, anche alla luce dei molti impegni che attendono l'Assemblea, sarà decisiva per comprendere le sorti del testo.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017  
503<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

**(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

**- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

La **PRESIDENTE** comunica che la Commissione affari costituzionali, in data 24 ottobre, ha reso un ulteriore parere sugli emendamenti, pronunciandosi in termini non ostativi sulle proposte emendative da 1.201 a 1.300.

Comunica, quindi, che il Presidente del Senato, con lettera in data 18 ottobre, ha reso noto il suo avviso circa l'applicabilità della "regola del canguro" in Commissione: è stato rimarcato, in linea generale, che, nei rarissimi precedenti rinvenibili nella prassi di Commissione, l'applicazione della regola in questione è stata subordinata all'assenza di contestazioni da parte della generalità dei componenti della Commissione o, in alternativa, alla imminente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

La Presidente fa rilevare che le suddette condizioni applicative, allo stato, fanno difetto: la proposta del senatore Gaetti di fare ricorso al "canguro" non è incontestata e il disegno di legge non figura nel calendario vigente dell'Assemblea; né è dato sapere se esso vi sarà a breve inserito e con quale formula (nel recente passato - ricorda la Presidente - il provvedimento è stato inserito in calendario con la formula "ove concluso dalla Commissione", che non dà certezze in ordine all'imminente, effettiva trattazione da parte dell'Assemblea).

Ricorda che, non essendo pervenute comunicazioni di ritiro di emendamenti (a parte quelle della senatrice Bianconi, già rese note alla Commissione), restano da esaminare circa 2700 proposte emendative.

Reputa, anche alla luce dell'accelerazione politica che sta caratterizzando questo scorcio di legislatura, che non vi siano le condizioni per concludere l'esame in Commissione in tempo utile, e

comunica pertanto la propria rinuncia all'incarico di relatrice, formulando l'auspicio che il disegno di legge già adottato come testo base dalla Commissione sia preso quanto prima in considerazione dall'organo a ciò deputato - ossia la Conferenza dei Capigruppo - per essere discusso in Assemblea senza relazione.

In conclusione, ritiene di dover sottolineare l'impegno profuso dalla Commissione nell'esame del disegno di legge, rilevando che per un testo di tale complessità la trattazione non si è protratta troppo a lungo - come da taluni impropriamente osservato - ma ha avuto una durata (di circa 5 mesi, sin qui) che si iscrive appieno nella fisiologia parlamentare, anche in raffronto ai tempi d'esame di testi di analoga complessità: il cosiddetto disegno di legge Lorenzin (già Atto Senato n. 1324), ad esempio, dopo essere stato licenziato dal Senato, è stato esaminato dalla competente Commissione della Camera per circa 14 mesi (dal 27 luglio 2016 al 5 ottobre 2017). Né va trascurato il fatto - soggiunge l'oratrice - che prima della pausa estiva dei lavori, la 12<sup>a</sup> Commissione è stata chiamata a esaminare, in via necessariamente prioritaria, un altro provvedimento di oggettiva complessità, quale il disegno di legge di conversione del decreto-legge sui vaccini.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 9,20.*